

AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Osservatorio sulle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo**

QUADERNI

n. 7

**SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO
STATO ITALIANO**

(ANNO 2010)



XVI LEGISLATURA

Febbraio 2011

Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2010.

La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, la problematica (con i suoi recenti sviluppi) del rapporto tra l'ordinamento italiano, quello del Consiglio d'Europa e quello dell'Unione europea. Essa sintetizza i filoni in cui si articolano le varie pronunce nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia e offre alcuni ragguagli sulle principali sentenze rese in confronto di altri Paesi.

Delle sentenze della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – vengono riportati riassunti in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto nonché i principi di diritto e il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.

Il Quaderno è curato dall'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Vito Cozzoli.

La Presentation e la rassegna introduttiva sono state redatte dall'avv. Marco Cerase. Le sintesi e le massime delle sentenze – che sono tratte dall'originale o da traduzioni non ufficiali – sono state curate dall'avv. Francesca Romana Girardi, con la supervisione dell'avv. Cerase.

(Alla redazione delle sintesi delle decisioni hanno collaborato anche le partecipanti allo stage dell'università LUISS – Guido Carli di Roma presso la Camera dei deputati).

INDICE

I. PRESENTATION	3
II. RASSEGNA INTRODUTTIVA	9
III. TABELLE DELLE SENTENZE	43
1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico	45
2. Ripartizione delle sentenze per materia	67
IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE	71
1. Condizioni e limiti dei provvedimenti di espulsione di stranieri	73
2. Diritti dell'imputato: pubblicità delle udienze e controinterrogatorio	78
3. Misure di sicurezza	86
4. Regime penitenziario differenziato	90
V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE	99
1. Affidamento di minori	101
2. Danni civili (immunità parlamentare)	107
3. Diritto ad un processo equo	109
4. Impugnazioni civili	111
5. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione	115
VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	123

1. Espropriazioni	125
1.1. Liquidazioni ex art. 41 CEDU	130
2. Protezione della proprietà in altre procedure amministrative	133
<i>VII. DOCUMENTI</i>	139
1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo	141
2. Tabelle statistiche	151
3. Testi normativi	159
3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	161
3.2. Protocollo addizionale n. 1	177
3.3. Protocollo addizionale n. 4	181
3.4. Protocollo addizionale n. 7	185
3.5. Protocollo addizionale n. 13	191
3.6. Legge 24 marzo 2001, n. 89	195
3.7. Legge 9 gennaio 2006, n. 12	201
3.8. Legge 4 febbraio 2005, n. 11	205
<i>VIII. ULTERIORI DOCUMENTI</i>	209
1. Dichiarazione di Interlaken (versione inglese)	211
2. Risoluzione n. 2010(83) del Comitato dei Ministri (versione inglese)	221
INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE	225

I. PRESENTATION

PRESENTATION

The Office of the Counsel, established within the House of the Italian Parliament, has many different tasks: it gives advice to the Speaker, to the Clerk, to various bodies of the House and to the departments of the Parliamentary apparatus. It also litigates on behalf of the House and some of its various bodies.

As it is similar to a law firm, the Office of the House Counsel is committed to research, legal analysis, training and exchange. It therefore has numerous interests in the field of international and comparative law, it keeps track of the legal and constitutional developments throughout Europe, the US and Canada.

It has established a unit that examines the decisions of the European Court of Human Rights (ECHR) and publishes a yearly report.

The report (called *Quaderno*) exemplifies the commitment Italian institutions have made to European integration and the spreading of respect for human rights and awareness of an area of legal proximity.

The European Convention on Human Rights has come a long way. Dating back to the intuition of Winston Churchill and his famous address at the University of Zurich on September 19th 1946, the Council of Europe and the Convention have been a solid reality for many decades.

Only a few years ago however, Italian public opinion did not have adequate knowledge of the difference between the Council of Europe and the European Convention of Human Rights, on one hand, and the European Union system, on the other. Thus, the Courts in Strasburg and in Luxemburg were often mistaken for each other.

Starting about 15 years ago when legal practitioners became aware, things gradually began to change.

Many lawyers have become acquainted with the reasonable duration of trial rule (art. 6 of the Convention) and Italy enacted a statute in 2001 that offers compensation for parties to a trial that lasts too long.

Many private land owners have started to resort to Strasbourg, on grounds provided by Protocol 1 to the Convention, if the seizure of their land for public development was awarded compensation they deemed insufficient.

More and more legal practitioners have hence explored the possibilities of enhanced protection of individual rights and this has meant that public authorities have had to deal with ECHR decisions, for example in the field of fair criminal trial, prison conditions and freedom of speech and religion.

Finally, in 2007, the Italian Constitutional Court ruled that national statutes that do not comply with norms and principles of the European Convention violate *ipso facto* the Italian Constitution and therefore are null.

Such a conclusion was based upon a clause in article 117, paragraph 1, of the Italian Constitution, where Italian legislation must respect international obligations, since Italy has signed and ratified treaties and conventions.

This final step has meant that more and more of the ‘conventional’ law must be applied in Italian courts in order for the courts themselves not go against the Constitution.

So not only the Constitutional Court has struck down numerous statutes because they are contrary to ECHR principles but also lower courts are increasingly taking the same principles into account.

But also other public bodies must comply: Parliament is supposed to consider such jurisprudence; the Executive branch – as of 2006 – must draft a yearly report for Parliament of the initiatives taken and operations carried out to execute ECHR decisions of the previous year. Public administration and other public authorities must consider ECHR law and apply its principles.

A statute enacted in 2008 now gives the Italian Treasury the ability to withhold funds or claim recourse from other ministries or public bodies whose acts and behaviour have led to situations that the ECHR found to

be violations of the Convention (and therefore resulted to be sources of civil liability of the Italian Republic).

This year's *Quaderno* (the 7th published so far) reports a landscape tending towards closer European integration. Not only has Italy been confronted with numerous decisions stating that the Italian Republic was responsible for violations but also the national courts have taken stands on internal legislation that does not comply.

For instance, the European Court of Rights has found Italy in violation of the Convention in a number of cases.

Notably, in the *Ogaristi* case, the Court found that the criminal conviction of an accused was based on a trial that was unfair because the defendant was not given adequate opportunity to confront the only witness to his alleged crime.

In the *Plalam* case, it was found that the right to property (art. 1 of Protocol 1) of a company was unlawfully restrained. Plalam company had applied for an industrial subsidy. The law of the year in which the application for the subsidy was submitted stated that the subsidy would be proportionate to the amount invested in the industry. While the industrial development had occurred, by the time the subsidy was actually given, the law had changed and it provided that the subsidy was to be a fixed sum, inferior to what the company had actually invested. The Court found that the passing of time should not have gone against the private enterprise that had made the investment.

As to cases within the national system, the Constitutional Court's decision n. 93 of 2010 declared null the Italian law n. 1423 of 1956 regarding measures against persons dangerous for public order and security where it – while affording the judge the power of issuing specific orders - did not provide the defendant with a public hearing. The ruling was entirely based on article 6 of the Convention and on the ECHR case law, especially *Bocellari and Rizza* of 2007 and the following similar cases.

The same Court – with decision n. 187 of 2010 - struck down a statute of 2000, on the basis of which the Italian social security system

sought to limit invalidity insurance amongst non citizens. The rationale of the decision was based on art. 14 of the Convention and on case law taken from *Koua Poirrez v. France* of 2003 and *Gaygusuz v. Austria* of 1996.

As to the fulfilment by Italy of ECHR decisions, it is worth mentioning also that the Committee of Ministers, on June 3rd 2010, adopted an *interim* resolution, calling on Italy to respect a number of decisions concerning the expulsion of undocumented aliens. In various circumstances the Court had found Italy violating art. 3 (*Prohibition of torture*), because it had failed to ascertain whether the expelled immigrants would subsequently be tortured upon return to their home country.

II. RASSEGNA INTRODUTTIVA

RASSEGNA INTRODUTTIVA

1. **Quadro generale.**

Il 4 novembre 1950 fu aperta alla firma a Roma, a Palazzo Barberini, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per il Regno Unito non era presente alcun esponente di spicco del governo, nonostante che in quell'occasione stesse prendendo vita un'idea da esso condivisa. Era stato Winston Churchill infatti, il 19 settembre 1946, nell'università di Zurigo, a pronunciare un famoso discorso che vagheggiava gli Stati Uniti d'Europa, i quali avrebbero assicurato sul continente la pace e il rispetto dei diritti umani¹. Tre anni dopo, a Londra, fu fondato il Consiglio d'Europa. L'anno dopo ancora – dunque – fu sottoscritta la Convenzione. A firmarla per primi in quell'occasione furono i Paesi fondatori del Consiglio d'Europa: essa entrò in vigore nel 1953.

Il resto della storia è largamente noto e oggi la Convenzione - che ha compiuto sessant'anni² - è una fonte del diritto che per molti aspetti è ritenuta direttamente vincolante per l'operatore giuridico interno.

¹ Il discorso è intitolato *The tragedy of Europe (Il dramma dell'Europa)*. Lo si legga tradotto in W. CHURCHILL, *L'idea dell'Europa unita (scritti e discorsi)*, a cura di C. G. Anta, B. Mondadori Milano, 2007, pp. 54-55. Nelle elezioni politiche tenutesi il 5 luglio 1945 Winston Churchill era stato sconfitto da Clement Attlee. Alla guida del partito conservatore all'opposizione, egli si occupò non solo di ricreare le premesse per un ritorno al governo (che venne dopo le elezioni del 1951) ma anche di immaginare il futuro dell'Europa. In questo contesto, egli poté dedicarsi alle conferenze; il governo britannico a guida laburista – che pure aveva in qualche misura preso parte nella formazione del Consiglio d'Europa, tramite il ministro degli esteri Ernest Bevin (nel novembre 1950 già affetto dalla malattia che lo avrebbe portato a morire nell'aprile 1951) - inviò invece a Roma per la firma della Convenzione solo un esponente diplomatico, con la motivazione che il Regno Unito aveva in quel momento *bigger fish to fry*.

² Il sessantesimo anniversario della firma della Convenzione EDU è stata celebrata in numerose iniziative cui l'Avvocatura della Camera ha partecipato. Le più importanti sono quella organizzata dal 17 al 19 giugno 2010 dal Consiglio nazionale forense (con l'intervento del

In passate edizioni del *Quaderno* si è illustrato dapprima come la Corte costituzionale abbia tentato di distinguere la Convenzione dalle fonti comunitarie, ritenendo il diritto ‘convenzionale’ non suscettibile di portare alla disapplicazione del diritto interno con essa incompatibile (come invece è per il diritto comunitario)³; come tuttavia l’aver stabilito che il diritto ‘convenzionale’ sia un parametro interposto di costituzionalità induca i giudici all’interpretazione conforme e dunque a dare ingresso diretto ai suoi principi nell’applicazione del diritto nazionale; e come infine – in certa misura – il diritto ‘convenzionale’ sia entrato esso stesso a far parte del diritto dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona⁴.

presidente del CNF, prof. Guido Alpa, e la partecipazione, tra gli altri degli avv. William Hubbard dell’*American Bar Association* e Yori Geiron, presidente dell’ordine nazionale forense di Israele) e quella organizzata dalla Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, unitamente all’università *la Sapienza* di Roma, proprio a Palazzo Barberini, il 3 novembre 2010, con l’intervento del Presidente della Camera on. Gianfranco Fini.

³V. il *Quaderno* n. 5, pp. 7 e 8. Si rammenti tuttavia che la disapplicazione del diritto interno per contrasto con il diritto comunitario avviene nei giudizi ordinari o amministrativi; se invece tale contrasto viene rilevato da una regione nei confronti dello Stato o dallo Stato nei confronti della regione per una legge regionale – e dunque in un giudizio costituzionale in via principale – sarà la Corte costituzionale a cancellare la disposizione dal novero delle norme vigenti (v. da ultimo la sent. n. 340 del 2010).

⁴V. il *Quaderno* n. 6, p. 8. A questo proposito occorre dar conto di un importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il quesito che si pone è se il diritto della CEDU sia stato incorporato *sic et simpliciter* nel diritto dell’Unione europea.

Del tema è chiara traccia nella sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, su cui si sofferma brevemente *infra*, nota 6.

Si premetta che l’art. 6, par. 1, comma 1, TUE (nella versione consolidata a seguito del Trattato di Lisbona) stabilisce che la Carta di Nizza è fonte dotata dello stesso valore dei Trattati e che l’art. 52, comma 3, della stessa Carta afferma che - laddove i diritti in essa previsti siano corrispondenti a diritti contemplati nella Convenzione EDU – il significato e la portata dei primi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.

Il problema allora ruota intorno a due disposizioni fondamentali: da un lato, l’art. 6, comma 3, del medesimo TUE, secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e quindi quale fonte primaria, sovraordinata al diritto derivato dell’UE; dall’altro l’art. 51 della Carta di Nizza, il quale reca “*Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi, organismi dell’UE nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti e delle competenze conferite all’Unione nei Trattati*”.

Orbene: la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 ravvisa nel citato art. 51 della Carta di Nizza un aspetto problematico in ordine all'applicabilità orizzontale della Carta stessa. Essa tuttavia riconosce come la questione sia aperta e sceglie di non prendere una posizione definitiva (v. punto 10 del *Considerato in diritto*).

Nonostante questa cautela della Corte costituzionale, in dottrina e giurisprudenza le tesi che si contrappongono sono ben più nette.

Secondo una prima opinione, considerare avvenuto il recepimento del diritto CEDU nell'ordinamento europeo sarebbe semplicistico e persino errato. I sostenitori di questa impostazione danno una lettura ridotta dell'efficacia della Carta di Nizza (e dunque anche della conseguente incorporazione nell'UE del diritto CEDU). Tale efficacia sarebbe limitata ai rapporti giuridici oggetto di attuazione del diritto dell'Unione in atti normativi e in concrete politiche europee. Il citato art. 51, comma 1, della Carta medesima sarebbe chiaro al riguardo. Inoltre, le 'spiegazioni ufficiali' alla Carta dei diritti di Nizza chiariscono che il rinvio alla Carta stessa, contenuto nell'art. 6 TUE, non può essere inteso come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che si considerano 'attuazione del diritto dell'Unione'.

La tesi opposta – favorevole a ritenere avvenuta l'incorporazione del diritto CEDU nel diritto dell'UE – è prescelta invece dalle sentenze della Cassazione, III sez. civile, 2 febbraio 2010, n. 2352, secondo cui la '*Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, [è] diritto vigente anche per l'Italia*'; e del Consiglio di Stato (sez. IV) n. 1220 del 2010, in cui si legge che la Convenzione EDU è '*divenut[a] direttamente applicabil[e] nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009*'. Simile interpretazione privilegia una lettura prevalente del citato art. 6 TUE.

In quest'ottica, inoltre, sarebbe da considerare che gli articoli 3, comma 2, del TUE e 67, comma 1, del TFUE (i quali unitamente ad altre disposizioni del titolo V del TFUE hanno – come generalmente si dice – 'comunitarizzato' l'*ex terzo* pilastro) ricomprendono la tutela dei diritti umani nel diritto dell'Unione. Sicché, opinare per il recepimento nel diritto dell'Unione del diritto della Convenzione, al dunque, non sarebbe neanche in contrasto con l'art. 51 della Carta.

Né parrebbe sostenibile – secondo questa tesi - che gli artt. 3 TUE e 67 TFUE siano solo fonti sulla produzione normativa e non già disposizioni dotate di immediato contenuto prescrittivo. Esse sono collocate nei medesimi trattati (e appaiono caratterizzati dallo stesso linguaggio) in cui si trovano i principi sulla libera circolazione e sulla concorrenza, la cui forza prescrittiva non è mai stata discussa: v. *ex multis* la Corte di giustizia del 12 giugno 2003, C-112/00; il TAR Lombardia n. 5988 del 2010; e la stessa Corte costituzionale n. 340 del 2010, citata nella nota precedente. Si vedano pure le sentenze della Corte di giustizia del 6 novembre 2008, C-155/07, la quale fa diretta applicazione delle disposizioni del TFUE sul riparto di attribuzioni tra le varie istituzioni dell'UE; nonché del 2 marzo 2010, C-135/08, la quale fa diretta applicazione delle disposizioni in materia di cittadinanza europea – sia pure sotto il limitato aspetto del principio di proporzione – in un settore di esclusiva pertinenza degli Stati membri come la cittadinanza.

Più al fondo e da ultimo (secondo la tesi propugnata da quanti intendono l'efficacia della Carta di Nizza in chiave allargata), sostenere che essa offra tutela solo per le fasi di attuazione del diritto dell'UE significherebbe concludere che essa nel nostro Paese servirebbe a ben poco, giacché la resistenza della tutela dei diritti fondamentali della persona all'ingresso del diritto

Questo vorticoso sviluppo al contempo storico e normativo ha messo definitivamente in luce come la tutela dei diritti umani a livello trans-nazionale non è più un fatto di politica estera ma costituisce un terreno che chiede di essere coltivato nella prassi tecnica di tutti i giorni.

Prova ne sia che la Corte costituzionale ha emanato anche nel 2010 diverse sentenze che espungono dal nostro ordinamento disposizioni domestiche che contrastavano con il diritto della CEDU e, dunque, con l'art. 117, primo comma, Cost.

Per esempio, la sentenza n. 93 ha dichiarato illegittimi – per contrasto con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU – gli artt. 4 della legge n. 1423 del 1956 e 2-ter della legge n. 575 del 1965, in materia di misure di prevenzione, laddove non prevedono che le misure medesime siano irrogate a seguito di un'udienza pubblica⁵.

La sentenza n. 187 ha dichiarato illegittimo – per contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU – l'art. 80, comma 19, della legge finanziaria per il 2001, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971.

Ancora: la sentenza n. 196 ha dichiarato illegittimo – per contrasto con il principio dell'irretroattività della legge penale di cui all'art. 7 CEDU – l'art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada, nella parte in cui richiama – per un'applicazione retroattiva – la confisca *ex art.* 240 del codice penale⁶.

dell'Unione in Italia è dato acquisito – in virtù della dottrina dei c.d. controlimiti – perlomeno da un quarto di secolo (sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984).

⁵La sentenza n. 93 del 2010 è annotata in *Giur. cost.* 2010, p. 1053 da A. GAITO e S. FURFARO e da F. LICATA. Nel primo commento sono contenute osservazioni circa l'efficacia della Carta di Nizza in tutto aderenti alla tesi più ampia esposta nella nota precedente.

⁶Con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato, per un verso, infondate e, per l'altro, inammissibili questioni di legittimità relative alla disciplina del codice civile che non consente il matrimonio tra persone dello stesso genere. La Corte si è dovuta confrontare con doglianze di costituzionalità basate anche su disposizioni della Convenzione dei diritti (gli artt. 8 e 12) e su sentenze della Corte EDU (in particolare *Goodwin c. Regno Unito* del 2002). La nostra Corte ha ritenuto che l'art. 117, primo comma, non sia violato dalla disciplina italiana in vigore – che il Parlamento può ovviamente cambiare, ove lo ritenga – giacché lo stesso art. 12 della Convenzione fa riferimento al diritto di sposarsi di uomini e donne, in età maritale, secondo le leggi nazionali, senza così imporre al legislatore nazionale alcuna determinata soluzione al riguardo, salvo sempre il controllo di ragionevolezza sull'assetto legislativo prescelto (v. il punto 10 del *Considerato in diritto*).

Ma anche la giurisdizione ordinaria ha dato esecuzione al diritto della Convenzione.

Esempi significativi in tal senso sono:

- la sentenza della Corte di cassazione (sez. VI penale) del 28 aprile 2010, n. 902, con la quale è stato annullato l'ordine di espulsione a carico di talune persone di nazionalità tunisina, le quali – imputate di reati associativi e di terrorismo – erano state anche colpite dal provvedimento espulsivo. Ciò tuttavia era avvenuto senza che l'Italia avesse ottenuto dalla Tunisia idonee assicurazioni sulla circostanza che, al ritorno in patria, gli imputati non sarebbero stati torturati (con conseguente violazione indiretta dell'art. 3 della Convenzione). Tale pronuncia della Suprema Corte è chiaramente conforme ai principi stabiliti per esempio nelle sentenze *Saadi* (su cui ci si è soffermati nel *Quaderno* n. 5) e *Trabelsi* (su cui v. *infra* in questo *Quaderno*);
- con riferimento all'art. 6 della Convenzione – la sentenza della Corte di cassazione (sez. I civile), del 25 gennaio 2010, n. 1300, nella quale si è ribadito che, nell'applicazione della c.d. legge Pinto (relativa all'indennizzo dovuto alle parti per il processo di durata irragionevole), il giudice interno deve – fin dove consentito dalla lettera della legge – interpretare i parametri in essa contenuti in modo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU (in tal senso già le Sez. un. civili del 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341, nel *Quaderno* n. 3, p. 23);
- e – con riferimento all'art. 7 della Convenzione – la sentenza della III sezione penale della Cassazione del 21 giugno 2010, n. 23761, relativa al caso di Punta Perotti, a Bari. Come peraltro illustrato nel *Quaderno* dell'anno passato (v. p. 148), le società SUD FONDI e altre, proprietarie dei suoli su cui la costruzione era sorta ed era poi stata demolita, avevano impugnato la confisca dei terreni. Esaurite infruttuosamente le vie interne, esse avevano adito la Corte EDU, la quale con sentenza del 20 gennaio 2009 aveva accertato la violazione del principio di legalità in materia penale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), giacché aveva considerato che l'insieme caotico delle disposizioni di legge ordinaria e regionale non fosse sufficiente per fondare il requisito della precedente previsione legislativa rispetto alla sanzione (quale la confisca indubitabilmente è). Il governo italiano, quale soggetto interessato all'esecuzione della

pronunzia della Corte EDU, aveva quindi chiesto al giudice dell'esecuzione di Bari di revocare la confisca ma ne aveva riportato una pronunzia sfavorevole, che tuttavia aveva impugnato per cassazione. Con la pronunzia qui in questione, la Suprema corte ha cassato con rinvio la decisione del giudice di Bari, sulla base del presupposto che l'art. 46 della Convenzione impone agli Stati sottoscrittori di uniformarsi alle decisioni della Corte EDU. (Il giudice dell'esecuzione di Bari con una decisione resa pubblica il 15 novembre 2010 ha poi disposto la revoca della confisca).

Tale indiscutibile fortuna del diritto della Convenzione è dovuta all'accresciuto ruolo e al prestigio acquisito dalla Corte europea dei diritti di Strasburgo.

La sua giurisprudenza, sempre saggiamente calibrata sul caso concreto e spesso coerente e prevedibile, ha indotto nel costume giudiziario e forense di molti dei Paesi sottoscrittori una sostanziale fiducia nell'istituzione del Consiglio d'Europa.

Senonché proprio questo successo rischia – per paradosso – di essere il motivo, a sessant'anni di distanza, del fallimento dell'intuizione di Churchill.

La Corte europea dei diritti è infatti sommersa dai ricorsi: quelli pendenti sono circa 139 mila e l'arretrato si accumula ciascun anno. I tempi di decisione si vanno dilatando. L'entrata in vigore del Protocollo 14, il 1° giugno 2010, e la conseguente istituzione del giudice monocratico quale autorità filtro sulla ricevibilità del ricorso non sembrano al momento consentire un adeguato equilibrio tra le esigenze di effettivo vaglio di tutti i ricorsi, da un lato, e di concentrazione delle energie della Corte sui casi realmente complessi e meritevoli di discussione, dall'altro.

Solo il prossimo futuro dirà se – a regime – il meccanismo di filtro predisposto dal Protocollo 14 o le altre eventuali misure che verranno prese a seguito dell'adozione della Dichiarazione d'Interlaken⁷ salveranno la Corte (dal suo stesso successo ma anche) dalla paralisi.

2. Il contenzioso nei confronti dell'Italia.

⁷Vedine il testo riportato *infra* in questo *Quaderno*.

Nel corso del 2010, lo Stato italiano ha riportato numerose condanne (95 su 98 provvedimenti), la maggior parte delle quali tuttavia seriali in materia di ragionevole durata del processo (44) e di determinazione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 41 della Convenzione rispetto a pronunzie di accertamento di violazione già emanate in anni passati (34 in quest'ultimo senso). Qui di seguito, quindi, si offre un panorama limitato alle sentenze che affrontano questioni giuridiche sostanziali, talora non inedite ma non meramente ripetitive.

2.1. Il divieto di tortura: Trabelsi.

Nell'aprile 2003, Mourad Trabelsi era stato arrestato e posto in detenzione provvisoria con l'accusa di appartenere a un gruppo fondamentalista islamico in Italia, nonché per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel luglio 2006 il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Cremona a 10 anni di carcere con ordine di espulsione a fine pena, mentre la Corte d'assise d'appello di Brescia, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, aveva ridotto a 7 anni la condanna, annullando la parte della decisione relativa all'immigrazione clandestina. La pena era stata poi ridotta di circa 15 mesi in sede esecutiva ma durante l'esecuzione – nel 2008 – il Trabelsi fu colpito dall'ordine di espulsione per motivi di sicurezza.

Prima che fosse data esecuzione all'espulsione, il Trabelsi aveva fatto ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 3 della Convenzione, lamentando che l'espulsione lo avrebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti nel suo Paese d'origine, anche a motivo di una condanna inflittagli in contumacia dal tribunale militare di Tunisi.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Presidente della II sezione aveva espresso al Governo italiano l'auspicio che non si procedesse a eseguire l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte. Nondimeno, il ministero dell'interno italiano nel dicembre 2008 eseguì l'espulsione.

Nel ricorso, Trabelsi, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l'accusa di terrorismo sono risultati non più reperibili, aveva ricordato che le inchieste condotte da *Amnesty International*, da *Human Rights Watch* e dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America avevano svelato la sussistenza della pratica della tortura in Tunisia. Il ricorrente aveva contestato, inoltre, la tesi secondo cui la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Tunisia

sarebbe nel tempo migliorata e denunciato la non attendibilità delle assicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

Nel decidere sul caso, la Corte ha premesso in punto di fatto che – circa la condizione dei detenuti nelle carceri tunisine – già nella sua precedente sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia* (ricorso n. 37201/06) aveva accertato il rischio di tortura connesso al rimpatrio dei condannati per terrorismo internazionale, sulla base di documenti internazionali e fonti di informazione attestanti la pratica di trattamenti disumani. La Corte, infatti, aveva ritenuto che l'esistenza di testi interni alla Tunisia e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, normalmente, il rispetto dei diritti fondamentali non fosse sufficiente, da solo, ad assicurare una protezione adeguata contro pratiche di tortura poste in essere dalle autorità, o da queste tollerate, palesemente contrarie ai principi della Convenzione.

Del resto, anche *Amnesty International*, nel rapporto 2008 relativo alla Tunisia, ha esposto che, benché numerosi detenuti si fossero lamentati per essere stati torturati durante il fermo, «*le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una qualsiasi misura per citare in giudizio i presunti torturatori*». I giudici di Strasburgo, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, hanno posto in luce l'assenza di qualunque certezza circa l'idoneità dell'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari nel fornire assicurazioni in nome dello Stato (v., *mutatis mutandis*, *Soldatenko c. Ucraina* ricorso n. 2440/07).

Sotto altro profilo, i giudici hanno sottolineato l'inidoneità di tali dichiarazioni ad escludere, in assenza di certificazioni mediche, la sottoposizione di Trabelsi a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione. E ciò pur in presenza di dichiarazioni successive da parte del ministero degli esteri tunisino che dichiarava il Trabelsi ben assistito in carcere e oggetto di visite dei familiari, visite tuttavia precluse al suo avvocato, patrocinatore innanzi alla Corte EDU (v. n. 47).

In diritto, poi, e confermando i principi enunciati nella sentenza *Saadi*, la Corte ha affermato (n. 40) che gli Stati sottoscrittori della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono effettuare un bilanciamento tra il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione con la sua pretesa pericolosità sociale. A quest'ultima devono essere trovati rimedi diversi dal mettere a repentaglio l'integrità e la dignità personale del soggetto interessato.

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia*, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie inoltrata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte determina la violazione dell'articolo 34 della Convenzione⁸.

2.2. L'equo processo.

2.2.1. Il diritto al contraddittorio: il caso Ogaristi.

Tra le sentenze in materia penale spicca per importanza il caso *Ogaristi c. Italia* del 18 maggio 2010 (ric. 231 del 2007) inerente al giusto processo e, in particolare, al diritto delle prove.

⁸Sempre in materia di art. 3, vale la pena segnalare – pur non inerendo all'Italia – la sentenza *Gäfgen c. Germania* della *Grande Chambre* del 1° giugno 2010 (ric. 22978 del 2005), che ha constatato la violazione del divieto di tortura in danno di un sospettato (poi condannato) per infanticidio, il quale era stato indotto a confessare mediante minacce, percosse e l'induzione a percorrere un tratto di bosco a piedi scalzi. La decisione della *Grande Chambre* è stata peraltro assai contrastata.

Per un verso, il giudice andorrano Casadevall ha redatto una *dissenting opinion* (cui hanno aderito altri 5 giudici), sostenendo che il Gäfgen non potesse dirsi affatto una 'vittima' della violazione dell'art. 3 della Convenzione, giacché i pretesi torturatori erano stati poi oggetto di un procedimento penale a loro volta.

Per altro verso, sotto il differente profilo della violazione del principio del giusto processo, è stata ritenuta la non violazione dell'art. 6, giacché – secondo la maggioranza – la colpevolezza dell'imputato era poi stata provata dal ritrovamento del corpo della vittima. Su questo punto, hanno dissentito i giudici greco Rozakis, belga Tulkiens, norvegese Jebens, lettone Ziemele, albanese Bianku e irlandese Ann Power, sulla base del rilievo che la confessione stessa era stata estorta con un trattamento inumano e ciò avrebbe dovuto far venir meno la validità dei riscontri a essa. I menzionati giudici hanno, in sostanza, fatto appello alla c.d. *exclusionary rule*, per cui cioè devono essere escluse dalle prove del giudizio tutte le conoscenze acquisite illecitamente, secondo la dottrina americana del rifiuto del frutto del *poisonous tree*.

Peraltro la regola dell'esclusione ha di recente subito uno scacco. Nella sentenza *Herring v. United States* del 2009, la Corte suprema – per la penna del *Chief Justice* John Roberts ma con quattro voti contrari - ha stabilito che l'*exclusionary rule* non si applica se l'atto investigativo invalido (da cui è stata tratta la prova della colpevolezza dell'imputato) è dovuto non a dolo dell'investigatore ma a un fortuito errore di una diversa agenzia pubblica (nel caso di specie, il nome dell'imputato era stato erroneamente conservato in una banca dati di una contea dello Stato dell'Alabama e da tale banca dati la polizia di una diversa contea aveva tratto elementi per sospettarlo. La successiva perquisizione del suo furgone aveva fatto rinvenire armi e droga. La Corte suprema, da ultimo, ha quindi ritenuto di convalidare gli effetti della perquisizione, che pure non era legittima).

Il caso sembra rinverdire gli echi del dibattito politico-parlamentare che portò – nel 1999 – alla modifica dell’art. 111 della Costituzione⁹ e all’inserimento, nel corpo di tale disposizione della Carta fondamentale, del terzo comma, laddove si prescrive che la legge deve assicurare, nel processo penale, la facoltà dell’imputato di interrogare o di far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico¹⁰, salvi i casi – che la legge medesima può prevedere – in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. E il ‘nuovo’ art. 111 è esplicitamente ricalcato sull’art. 6 della Convenzione, il quale a sua volta pare evidenziare una parentela con il VI emendamento della Costituzione americana, che reca la c.d. *Confrontation clause*¹¹.

⁹V. al riguardo M. GIALUZ, *Commento all’art. 111*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, Padova 2008, p. 961 che rammenta l’accesso dibattito seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998.

¹⁰Nell’ordinamento italiano – secondo la Cassazione – il diritto al contro-interrogatorio si esercita per mezzo del difensore e non direttamente. Tale modalità di declinare il principio costituzionale del contraddittorio è legittima e rientra nella discrezionalità legislativa: v. Cass. sez. VI, 17 dicembre 2004, n. 2595, Marietti, in *Cass. pen.* 2006, p. 2216.

¹¹Senonché, la giurisprudenza americana circonda il VI emendamento di una serie cospicua di eccezioni, fissate intorno alla nozione di ‘testimone’, giacché il diritto a contro-interrogare vale solo nei confronti di chi assume (o dovrebbe assumere) tale veste. La Corte Suprema (sentenza *Davis v. Washington* del 2006) ha infatti affermato che, se la deposizione indiziante del terzo nei confronti dell’imputato viene resa durante le indagini e in risposta a domande il cui primo scopo non era quello probatorio ma quello di prevenire ulteriori pericoli o reati, allora la deposizione è valida anche se non oggetto di contro-interrogatorio. In sostanza, chi ha reso deposizioni accusatorie nel fuoco del pericolo e costretto dalla necessità di offrire aiuto immediato alla polizia può accusare senza doverne rendere conto nel processo (e quindi potendo opporre un silenzio all’imputato nel dibattimento).

Si tratta del c.d. *Primary purpose test* (*Davis v. Washington*, cit.) la cui portata conferisce al *Right to confront* significative differenze con i dettami della Corte EDU – v., tra i vari, il caso *Lucà c. Italia* del 2001 – e, soprattutto, con il contenuto dell’art 111, terzo comma, Cost., che riferisce il diritto al contraddittorio non solo ai testimoni ma a tutte le persone che depongano a carico dell’imputato (v. al proposito, A. ANDRONIO, *Commento all’art. 111*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, UTET, Torino 2006, vol. III, p. 2117 e ancora M. GIALUZ, *Commento all’art. 111*, in *Commentario breve alla Costituzione*, cit. p. 986).

A tale ultimo proposito, infatti, la *confrontation* nel nostro ordinamento vale anche per un co-imputato che accusi l’altro (art. 513, comma 2, c.p.p.). Al riguardo v. il famoso caso *Dorigo*, affrontato dalla Cassazione (sent. della I sezione penale, 1° dicembre 2006, n. 2800, su cui v. il *Quaderno* n. 3, p. 29). Paolo Dorigo era stato condannato solo sulla base di deposizioni istruttorie di co-imputati che poi si erano rifiutati di ripetere a dibattimento le loro affermazioni. La Commissione dei diritti del Consiglio d’Europa aveva ritenuto iniquo il

Il ricorrente, un cittadino albanese detenuto presso il carcere romano di Rebibbia, fu accusato di aver fatto parte di un commando che il 18 febbraio 2002 uccise un cittadino italiano e ferì un altro cittadino albanese. Ogaristi fu arrestato a seguito della deposizione resa dal superstite dell'agguato, che lo indicò come colui che aveva sparato e come conducente della vettura utilizzata nell'imboscata. La persona informata sui fatti lo aveva riconosciuto sulla base di fotografie segnaletiche.

Il 23 settembre 2002, durante lo svolgimento delle indagini, il ricorrente chiese la fissazione di un'udienza *ad hoc* (l'incidente probatorio) al fine di procedere all'escussione del testimone (che aveva manifestato più volte la volontà di tornare in Albania) e alla ricognizione personale. Tale richiesta fu respinta e, nel frattempo, il testimone, recatosi in Albania per un periodo di vacanze, si rese irreperibile.

Rinviato a giudizio dinanzi alla corte d'assise di S. M. Capua Vetere per omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per favorire un'organizzazione di tipo mafioso, il ricorrente fu assolto per non aver commesso il fatto con sentenza dell'8 marzo 2004. In applicazione degli artt. 111 Cost. e 526 c.p.p., la corte d'assise considerò inutilizzabili le dichiarazioni del testimone acquisite durante le indagini preliminari in quanto il cittadino albanese si era volontariamente sottratto all'esame degli imputati e dei loro difensori.

La corte d'assise d'appello di Napoli (nel novembre 2005) viceversa condannò Ogaristi all'ergastolo, in quanto: *a*) non era stata provata la volontà del teste di sottrarsi all'esame; *b*) le dichiarazioni dei testimoni a discarico erano contraddittorie; e *c*) l'alibi fornito dal ricorrente non era né coerente, né convincente. Avverso tale sentenza Ogaristi propose ricorso per cassazione. Ma la Suprema Corte lo respinse, ritenendo logicamente e correttamente motivata la decisione impugnata.

Sicché, nel dicembre 2006 (con ricorso registrato ai primi del 2007), il ricorrente adì la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. *d*), della Convenzione per non aver avuto l'opportunità di esaminare o far esaminare il teste a suo carico, dell'art. 14 (*divieto di discriminazione*) per la pretesa disparità di trattamento rispetto al coimputato e dell'art. 3 (*proibizione della tortura*) per l'impossibilità di ottenere l'audizione del testimone.

processo e la Cassazione ha ritenuto conseguentemente invalido il titolo esecutivo della pena (la sentenza definitiva a 13 anni e 6 mesi per banda armata e altre fattispecie).

Successivamente, in data 5 febbraio 2008, un collaboratore di giustizia rese dichiarazioni spontanee riguardanti l'agguato del 18 febbraio 2002 – confermate in seguito da altri due collaboratori di giustizia – tali che, se valutate nel processo, avrebbero condotto all'assoluzione dell'Ogaristi.

Con ordinanza del 26 maggio 2009, la corte d'appello di Perugia ritenne che le dichiarazioni in questione potessero in linea di principio condurre alla revisione della sentenza di condanna a carico del ricorrente. Tuttavia, l'assoluzione di quest'ultimo dipendeva dal definitivo accertamento della responsabilità penale di una diversa persona, appartenente alla criminalità organizzata, il cui processo era ancora pendente. Pertanto, la corte d'appello dichiarò inammissibile, allo stato, la richiesta di revisione (risulta peraltro che poi la Cassazione abbia annullato con rinvio questa decisione, rimettendo la nuova decisione alla corte d'appello di Firenze).

La Corte dei diritti di Strasburgo ha premesso di non essere competente a pronunciarsi sulla disciplina interna dell'ammissibilità di dichiarazioni testimoniali come prove senza contraddittorio ovvero sulla colpevolezza del ricorrente ma di poter unicamente valutare se il processo, considerato nel suo insieme, incluse le modalità di presentazione dei mezzi di prova, sia stato equo e se siano stati rispettati i diritti della difesa.

La Corte ha quindi affermato (conformemente ai suoi precedenti, tra cui v. in particolare *Bracci c. Italia* del 2005, § 54, ric. n. 36822 del 2002¹²) che il principio per cui gli elementi di prova devono essere prodotti in presenza dell'imputato ed in pubblica udienza può subire delle eccezioni, a condizione però che vengano fatti salvi i diritti della difesa. Con riferimento all'acquisizione della prova testimoniale, la Corte ha ricordato che in alcune circostanze può rendersi necessario per le autorità giudiziarie ricorrere a deposizioni rese nella fase delle indagini preliminari. Se l'imputato ha avuto occasione adeguata e sufficiente di contestare dette deposizioni, nel momento in cui sono state rese o in seguito, il loro utilizzo non è di per sé contrario all'articolo 6, commi 1 e 3 lett. d).

Tuttavia, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in

¹²V. il *Quaderno n. 2*. La sentenza *Bracci* è pubblicata anche in *Cass. pen.* 2006, p. 689, con nota di A. BALSAMO e A. LO PIPARO, e annotata da A. TAMIETTI, *ivi* p. 2987, in cui un'ampia ricognizione del tema qui in esame.

misura determinante¹³, su dichiarazioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari, né in dibattimento. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per diversi reati sulla base delle informazioni portate dall'unico superstite dell'agguato, le cui dichiarazioni, rese durante le indagini preliminari, erano state acquisite agli atti del fascicolo e utilizzate per decidere della fondatezza dei capi di imputazione.

La Corte ha quindi rilevato che la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese prima del dibattimento da testimoni divenuti irreperibili, prevista dall'articolo 512 c.p.p., nella versione in vigore all'epoca dei fatti, non poteva privare l'imputato del diritto, riconosciuto dall'articolo 6, comma 3, lett. d), a esaminare o far esaminare in contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico. La richiesta dell'Ogaristi di fissare un incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari, in presenza degli avvocati della difesa, al fine di interrogare il teste e procedere ad una ricognizione personale, era stata invece rigettata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, avendo ritenuto che la motivazione della condanna all'ergastolo fosse fondata esclusivamente o almeno in misura determinante sulle dichiarazioni rese dal testimone prima del processo, ha constatato la violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della Convenzione, non avendo il ricorrente potuto beneficiare di un processo equo. La Corte non ha invece considerato violati i parametri dell'art. 14 e dell'art. 3. Constatata la sussistenza di un danno morale certo, la Corte ha concesso secondo equità una somma di 15.000 euro.

Il tema che si pone quindi per il diritto interno è se l'art. 392 c.p.p. (che contempla l'istituto dell'incidente probatorio, vale a dire quell'*enclave* processuale in senso proprio, con acquisizione di prove *ante processum* ma con le medesime garanzie di contraddittorio¹⁴) possa essere disposto dal giudice anche se non sono strettamente rispettati i presupposti ivi previsti. La risposta affermativa sembra imporsi: altrimenti il giudice si vedrebbe costretto – a mente delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 – a sollevare la questione di costituzionalità del medesimo art. 392 c.p.p.¹⁵. Tale soluzione

¹³Sul concetto di valore decisivo o determinante della testimonianza non sottoposta a verifica in contraddittorio v. ancora A. TAMIETTI, *ivi* p. 2992.

¹⁴Al riguardo v. S. SAU, *L'incidente probatorio*, Cedam, Padova, 2001.

¹⁵In tal senso anche E. SELVAGGI, nota alla sentenza Ogaristi c. Italia, in *Cass. pen.* 2010, p. 3300. Lo svolgimento dell'incidente probatorio sarebbe uno spazio possibile per l'imputato di controdedurre, elemento che già la sentenza *Bracci* aveva ritenuto sufficiente per non ravvisare la violazione dell'art. 6 in relazione a una parte del ricorso, qui peraltro in concordia con la Corte suprema degli Stati Uniti, che nega la violazione del VI emendamento se è stata offerta

consentirebbe il rispetto del diritto al controinterrogatorio anche in fase precoce del procedimento penale e ridurrebbe i rischi connessi alla futura irreperibilità del testimone (e ai conseguenti problemi applicativi dell'art. 512 c.p.p.).

2.2.2. Immunità parlamentare: il caso Cofferati 2.

Come è noto l'art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ordinamento italiano, a stabilire in prima battuta se sussista l'esercizio di quelle funzioni (e, dunque, se vi sia un ostacolo immunitario alla responsabilità giuridica di un parlamentare) è la Camera di appartenenza del deputato o del senatore interessato.

In questo contesto, le Camere adottano generalmente (seppur con eccezioni) un indirizzo interpretativo assai ampio, ritenendo che quasi tutta l'attività politica del membro di una di esse possa ricondursi alla funzione parlamentare.

Era successo così anche per le affermazioni rivolte dall'allora deputato Carlo Taormina nei confronti di Sergio Cofferati. Similmente al caso 'gemello' Bossi-Cofferati¹⁶, l'on. Taormina aveva accusato l'allora segretario generale della CGIL di essere – in buona sostanza – il responsabile morale dell'omicidio di Marco Biagi. La Camera aveva deliberato per l'immunità nel 2003 e – su ricorso per conflitto del giudice civile di Roma – la Corte costituzionale aveva denegato un giudizio di merito e dichiarato la questione inammissibile per motivi indipendenti dalla condotta processuale di Sergio Cofferati (sent. n. 368 del 2007).

Questo complessivo sviluppo procedurale si era quindi rivelato, per la parte offesa, sostanzialmente preclusivo dell'esercizio del suo diritto all'accesso ai tribunali e a ottenere una pronuncia di merito che valutasse le sue pretese (art. 6, comma 1, della Convenzione).

Nella sentenza CGIL e Cofferati *c. Italia* n. 2 del 6 aprile 2010 – in termini esattamente conformi alla precedente *Cofferati n. 1* dell'anno passato – la Corte europea ha ritenuto violato l'art. 6, comma 1. La deliberazione

un'occasione – anche se unica – di contestare elementi a carico (v. la sentenza Crawford *v. Washington* del 2004 che convalida il c.d. *Prior opportunity test*).

¹⁶V. *Quaderno* n. 6, p. 15.

parlamentare d'insindacabilità è stata considerata infatti attinente a un episodio in cui mancava un *legame evidente* tra le dichiarazioni giudizialmente contestate al deputato Taormina e le sue funzioni parlamentari.

Vale la pena qui evidenziare che il contrasto dell'ordinamento italiano con quello 'convenzionale' è talora mitigato dalla Corte costituzionale nei casi in cui questa – anziché decidere in punto di mera procedura – affronta il merito della questione e perviene ad annullare le delibere parlamentari 'eccessive' (v. da ultimo la sentenza n. 301 del 2010).

2.2.3. La pubblicità delle udienze: il caso Udorovic.

Il ricorrente in questo caso era un uomo di etnia Sinti che lamentava di aver subito un trattamento discriminatorio ai sensi del t. u. sull'immigrazione, n. 286 del 1998 (e successive modificazioni). Si doleva in particolare che taluni provvedimenti amministrativi adottati dal comune di Roma tra il 1995 e il 1999 (e poi annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato) erano stati animati da intenti illegittimi *ex art. 43 del t. u. citato* e aveva quindi adito le istanze giurisdizionali ai sensi dell'art. 44 del medesimo t. u.¹⁷

Sia il tribunale civile di Roma sia la corte d'appello avevano però rigettato l'istanza. Alla Corte EDU egli chiese quindi di accertare la violazione dell'art. 6 della Convenzione, in ragione del procedimento in camera in

¹⁷Si riportano per comodità i primi 5 commi dell'art. 44 del t. u. n. 286 del 1998: "1. *Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.*

2. *La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del [giudice] del luogo di domicilio dell'istante.*

3. *Il [giudice], sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.*

4. *Il [giudice] provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.*

5. *Nei casi di urgenza il [giudice] provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il [giudice], con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto".*

consiglio, previsto dall'art. 44 t. u. n. 286 del 1998 in luogo della pubblica udienza.

La Corte ha ribadito che la *ratio* del principio della pubblicità dell'udienza (art. 6, comma 1) sta nell'assicurare la trasparenza e il pubblico controllo sull'esercizio del potere e sulla necessità di stimolare la fiducia e il prestigio della giurisdizione nell'opinione pubblica, che viceversa sarebbero pregiudicate da procedure segrete e da decisioni scaturite in modo opaco.

Questa volta però, contrariamente ai casi relativi alle misure di prevenzione – su cui v. *supra* la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010 e *infra* in questo *Quaderno* il caso *Leone* – la Corte EDU ha ritenuto che la peculiare natura del procedimento di richiesta di cessazione dei comportamenti discriminatori di cui all'art. 44 del testo unico sull'immigrazione, la sua impronta sommaria – tesa a una definizione rapida dell'affare sottoposto al giudice – e comunque il fatto che le garanzie del contraddittorio non sono intaccate conducano a concludere che possa consentirsi un'eccezione al principio della pubblicità delle udienze. La Corte quindi ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 6.

Sotto altro profilo, però, la Corte ha ritenuto violato l'art. 6, perché – pur legittimamente deliberando dopo un contraddittorio in camera di consiglio – la corte territoriale di Roma non aveva preso compiutamente in esame i motivi addotti dall'Udorovic e, in particolare, il fatto che i provvedimenti di sgombero del suo campo assunti dal comune di Roma erano stati ritenuti illegittimi dal giudice amministrativo, seppur in sede cautelare.

2.3. La vita privata e familiare.

2.3.1. Separazione dei coniugi e diritto di visita al minore: Piazzì.

Già nella sentenza *Errico* dell'anno passato (v. il *Quaderno* n. 6, p. 31) la Corte europea si era trovata ad affrontare il tema dell'allontanamento dei minori da uno o da entrambi i genitori in relazione al parametro dell'art. 8.

Nella sentenza *Piazzì* del 2010¹⁸ la lamentata violazione del diritto alla vita familiare derivava da una vicenda alquanto complessa e drammatica.

Da una coppia, sposata nel 1989, era nato un figlio nel 1991. Nel 1993, i coniugi si erano separati e poi era sopravvenuto il divorzio.

¹⁸Ric. n. 36168 del 2009, deciso dalla Seconda sezione il 2 novembre 2010.

Con un provvedimento del dicembre 2003 il tribunale dei minori (adito dall'ex marito, padre e ricorrente) aveva affidato il minore ai servizi sociali e stabilito che la potestà genitoriale degli ex coniugi fosse limitata alla residenza del minore con la madre e a un diritto di visita del padre in presenza di assistenti sociali, ogni 15 giorni (diritto che peraltro era già stato regolarmente esercitato fino al 2001).

Senonché, per tutto il 2004, il 2005 e fino al settembre 2006 in via di fatto (e per vari motivi) i servizi sociali non avevano consentito incontri del Piazzini con il minore. Viceversa, nell'autunno del 2006 il ricorrente si era rifiutato a più riprese di incontrare gli esponenti dei servizi sociali.

Con un nuovo provvedimento del 2008, il tribunale dei minori aveva preso atto che dal 2001 il Piazzini non aveva più visto suo figlio e che al precedente provvedimento del 2003 non era stata data esecuzione. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del minore di rivedere il padre, esso aveva ordinato ai servizi sociali di vigilare sul comportamento della madre (ritenuta dal padre responsabile di aver stimolato nel minore sensi di ostilità verso di lui¹⁹) e di farsi carico della situazione psicologica del minore stesso.

Il Piazzini successivamente e fino al giugno 2009 – per verificare se la seconda pronuncia del tribunale avesse trovato attuazione – aveva domandato ai servizi sociali se avessero visto il figlio ma ne aveva ottenuto risposta negativa. Egli aveva quindi interposto appello al decreto del tribunale dei minori del 2008. Ma la corte d'appello lo aveva respinto sia perché dagli atti risultava la volontà del figlio di non rivedere il padre sia perché ormai il ragazzo era prossimo alla maggiore età.

La Corte EDU concede che il caso fosse assai difficile e che nel trattarlo il nostro Paese godesse di un certo margine di discrezionalità (nn. 58, 60 e 62). Tuttavia, il decorso di un lungo periodo per la sua soluzione non è sintomo indifferente per il giudizio sulla legittimità dell'interferenza dello Stato nella vita familiare (nn. 58 e 59, con una chiara eco delle sentenze *Errico* e *Clemeno*

¹⁹Una più dettagliata comprensione dei fatti richiede la lettura della sentenza sul sito *web* della Camera dei deputati (la sintesi è pubblicata *infra* in questo *Quaderno*). Per un altro caso in materia di diritto di visita del genitore separato – nel senso però dell'irricevibilità della doglianza *ex art. 8 – v. Döring c. Germania*, ric. 40014 del 2005, Quinta sezione, 8 luglio 2010, la quale ha constatato solo la violazione dell'art. 6 sotto il profilo della ragionevole durata della controversia sull'affidamento del minore (viceversa, proprio sulla questione del diritto di visita, la Corte ha sostenuto che la complessità della materia controversa avesse reso non irragionevole la durata dello stesso processo).

pur non menzionate²⁰). E il comportamento dell'autorità giudiziaria, che ha burocraticamente affidato la concreta gestione della questione ai servizi sociali, senza svolgere verifiche efficaci e tempestive sull'esecuzione dei propri provvedimenti – con particolare riferimento al diritto di visita del padre – è ridonato in danno del ricorrente, il quale – trascorsi gli anni – è stato messo innanzi al fatto compiuto (n. 61). Di qui l'accertamento della violazione.

2.3.2. Le procedure di adozione: il caso Moretti e Benedetti.

Le difficoltà familiari dei minori sono trattate dalla legge in modo differenziato. La l. n. 184 del 1983, se all'art. 1 stabilisce in via generale (conformemente all'art. 30 Cost.) il diritto dei figli a crescere e a essere educati e mantenuti nella propria famiglia, prevede, ad esempio, l'affidamento familiare come misura che faccia fronte a situazioni di difficoltà transitorie (l'affidamento è amministrativo se i genitori prestano consenso; è giudiziale se vi è controversia) (artt. 2-5).

Se invece la difficoltà non è transitoria ma si risolve in uno stato di abbandono, è prevista l'adozione (artt. 8 ss.). Questa è preceduta dall'affidamento (non familiare ma) preadottivo.

Con l'intreccio di questi istituti e con le relative decisioni giudiziali si confronta l'intricato caso Moretti e Benedetti *c. Italia*²¹.

Nel maggio 2004, i coniugi Moretti e Benedetti si videro assegnare in affidamento familiare, in via d'urgenza e contestualmente all'apertura del procedimento per la dichiarazione della sua adottabilità, una bambina che la madre naturale aveva abbandonato. Il decreto di affidamento aveva durata di 5 mesi.

All'approssimarsi di tale scadenza (il 26 ottobre 2004), i coniugi avanzarono formale istanza di adozione speciale (quella cioè prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983 e che può prescindere dall'affidamento preadottivo).

²⁰Per un importante caso di lesione della vita familiare in ragione dell'imposizione di un divieto di contatti tra padre e figlia v. anche il caso MAK e RK *c. Regno Unito* (ric. n. 45901 del 2005) deciso dalla Quarta sezione il 23 marzo 2010. La pronunzia è di rilievo anche perché denega la violazione dell'art. 6, ma ravvisa quella del diritto a un ricorso effettivo (art. 13).

²¹Ric. n. 16318 del 2007, deciso dalla Seconda sezione il 27 aprile 2010.

Mentre non ebbero riscontro sulla domanda di adozione speciale, venne loro nel frattempo prorogato l'affidamento familiare.

Senonché il 7 marzo 2005, proprio durante il periodo di tale prorogato affidamento, la bambina fu dichiarata adottabile (a tale provvedimento la madre biologica si oppose ma senza successo). Sempre nel marzo 2005, i coniugi Moretti e Benedetti reiterarono la domanda di adozione speciale ma nel novembre 2005 ricevettero la visita di due magistrati del tribunale, i quali chiesero loro di aiutare la bambina a inserirsi nella nuova famiglia adottiva.

Infine, nel dicembre 2005, con l'aiuto della forza pubblica, la bambina fu allontanata dalla famiglia dei ricorrenti. Nel gennaio 2006, la loro domanda di adozione fu archiviata, per gli eventi sopravvenuti, dal tribunale di Venezia. La corte d'appello annullò la decisione del tribunale, sulla base del rilievo che la domanda di adozione dei Moretti e Benedetti avrebbe dovuto avere prioritario esame. Tuttavia, stante la situazione creatasi, ordinò ai servizi sociali di verificare se la minore si fosse già inserita e attaccata alla famiglia adottiva. Ricevutone un referto affermativo, la corte d'appello respinse l'appello dei ricorrenti per il superiore interesse della minore.

La causa innanzi alla Corte EDU è assai articolata. Qui se ne sintetizzeranno gli aspetti salienti.

La Rappresentanza italiana ha eccepito preliminarmente che l'art. 8 non potesse trovare applicazione perché un rapporto familiare tra gli aspiranti genitori adottivi e la bambina non si era costituito.

La Corte ha respinto l'eccezione: fondandosi su una cospicua serie di precedenti essa ha ribadito che la nozione di famiglia ai fini dell'art. 8 è fondata su aspetti di fatto e non su formali riconoscimenti giuridici. Non è necessario il rapporto matrimoniale classico né la filiazione legittima ma è sufficiente a fondare la vita familiare un legame di fatto, di coabitazione o di dipendenza (nn. 44-46). È ben vero che l'art. 8 non tutela il mero desiderio di una famiglia ma protegge certamente la potenzialità di un rapporto familiare, quale potrebbe essere quello tra un padre naturale che cerca suo figlio. Tanto più che, nel caso specifico, l'affidamento già disposto aveva dato effettivamente vita a una comunità familiare tra i coniugi ricorrenti, i loro altri figli e la piccola adottanda (n. 51). Peraltro, a questa situazione di fatto si aggiungeva il dato formale dell'inoltro della domanda di adozione speciale.

La Rappresentanza italiana ha poi sostenuto, nel merito, che il diritto dei ricorrenti non era stato conculcato: la loro domanda era stata esaminata e comparata con quella di altre famiglie adottive, tanto che la relativa istruttoria

era consistita anche nella visita presso il loro domicilio per verificare le condizioni di vita assicurate alla minore. La decisione giudiziale di scegliere un'altra famiglia poteva dunque imputarsi alla procedura regolarmente seguita, nel solco di quella discrezionalità che la Corte generalmente riconosce alle autorità nazionali in queste delicate materie.

Ma la Corte ha respinto anche questo modo di argomentare. La pronuncia della corte d'appello sta chiaramente a testimoniare l'errore in cui le autorità sono incorse nel non dare tempestivo riscontro alla domanda di adozione avanzata dai ricorrenti e di averla – in definitiva – respinta senza motivazione. Se è certo che la sistemazione finale della minore presso la nuova famiglia obbedisce al preminente suo interesse, è innegabile che il diritto dei ricorrenti è stato palesemente violato, ciò di cui la Corte si rammarica (v. nn. 70 e 71).

Questa decisione della Corte è stata presa dalla Seconda sezione a maggioranza (6 a 1). Il giudice turco Karakaş ha steso una *dissenting opinion*, basata proprio sul concetto di famiglia. Ella ha ritenuto che per dare ingresso all'applicazione dell'art. 8 della Convenzione non sia sufficiente né il provvisorio affidamento familiare né la domanda di adozione, giacché altrimenti tale disposizione verrebbe a tutelare il solo desiderio di una famiglia attraverso l'adozione, ciò che sarebbe in contrasto con le sentenze *Marckx c. Belgio* del 1979 e *Abdulaziz, Cabales e altri c. Regno Unito* del 1985. Il giudice Karakaş inoltre ha sottolineato che, nel dare una tale lata nozione di famiglia, la Corte in sostanza limita la discrezionalità normativa dei Paesi sottoscrittori.

Oltre che la motivazione dissenziente del giudice Karakaş, ne è stata redatta una concorrente del giudice portoghese Cabral Barreto. Questi ha sottolineato come la nozione di vita familiare, nel caso specifico, potesse configurarsi non perché in via di fatto v'era stata la convivenza motivata dal provvisorio affidamento ma perché a questa si era accompagnata la formale domanda di adozione²².

²²La parte ricorrente ha chiesto la rimessione del caso alla *Grande Chambre* in relazione al mancato riconoscimento della violazione dell'art. 3 della Convenzione, che era stata invocata con riferimento alle modalità forzose dell'allontanamento della minore dalla loro famiglia.

2.4. Altri casi di rilievo.

2.4.1. Il rispetto del diritto di proprietà con riferimento ai sussidi industriali: Plalam.

La *Plalam* s.p.a., una società marchigiana operante nel settore dell'industria manifatturiera, richiese all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno un sussidio per l'ampliamento di un impianto industriale, prevedendo un investimento di circa 7 miliardi di vecchie lire (circa 3 milioni e mezzo di euro).

Secondo quanto previsto dalla normativa sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno (un d. m. del 28 giugno 1979 e il d. P. R. n. 218 del 1978), che disciplinavano i procedimenti di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 183 del 1976 e dal d. P. R. n. 902 del 1976, le imprese che esercitavano la loro attività nel Mezzogiorno potevano ottenere sovvenzioni pubbliche, il cui importo era calcolato proporzionalmente all'ammontare degli investimenti realizzati. L'entità del sussidio, inoltre, poteva essere rivista al rialzo in caso di aumento dell'importo degli investimenti durante i lavori.

Con un provvedimento del 25 marzo 1987, l'Agenzia concesse l'erogazione del sussidio subordinatamente al buon funzionamento del nuovo impianto industriale. Il 19 febbraio 1988, la *Plalam* chiese una revisione al rialzo della sovvenzione, tenendo conto del fatto che aveva aumentato il suo investimento fino a più di 10 miliardi di lire.

Con una nota del 21 febbraio 1989, l'Agenzia aveva osservato che, secondo la legislazione in vigore, la revisione al rialzo poteva essere concessa, previo collaudo. In via di fatto, però, a causa di vicende gestionali dell'Agenzia (consistite essenzialmente nella mancata tempestiva nomina del presidente della commissione tecnica, v. n. 14), il collaudo volto ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio si ebbe solo il 13 ottobre 1994.

L'operazione ispettiva concluse – sì – che i lavori di riqualificazione industriale erano terminati il 30 giugno 1990, che l'impianto era divenuto operativo il 15 dicembre 1990 e che il totale dell'investimento globale sostenuto dalla ricorrente ammontava a circa 12 miliardi di lire; tuttavia in applicazione della nuova disciplina nel frattempo intervenuta (la nota legge n. 488 del 1992), il finanziamento da versare poteva essere calcolato esclusivamente sulle somme indicate nella prima richiesta e non su quelle effettivamente investite, come invece era previsto dalla normativa prima della riforma.

Quindi, nonostante l'aumento degli investimenti durante i lavori, il Ministro dell'industria con l'ordinanza del 28 giugno 1995 concesse alla società ricorrente soltanto la somma inizialmente prevista.

La *Plalam* adì la giurisdizione amministrativa nazionale ma ne riportò pronunzie sfavorevoli sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato. Essa quindi si risolse a chiedere la pronunzia della Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU (*Protezione della proprietà*), dato che al momento della presentazione della domanda di aumento del sussidio la legislazione vigente le conferiva un diritto ad ottenerlo; la stessa applicazione retroattiva della legge n. 488 del 1992 avrebbe privato la ricorrente di un credito certo ed esigibile, da considerarsi un "bene" tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1, CEDU.

La Corte ha, in via preliminare, chiarito che la nozione di 'bene' di proprietà della persona, per gli effetti dell'art. 1 del Protocollo 1, comprende sia le cose immobili sia le mobili sia ancora gli altri valori, come i crediti.

Alla luce della legislazione interna pertinente, della posizione presa dall'Agenzia e dall'attività della società ricorrente, la Corte ha ritenuto che, fin dal 30 giugno 1990, la *Plalam* s.p.a. avesse predisposto tutto ciò che era necessario per beneficiare dell'aumento richiesto. Di conseguenza, questo interesse patrimoniale costituiva effettivamente un bene ai sensi dell'art. 1, Protocollo n. 1.

Nel caso di specie, si è avuta – secondo la Corte – un'ingerenza statale sul godimento del proprietario rispetto ai suoi beni; e tale ingerenza – sempre secondo la consolidata giurisprudenza della Corte – in tanto è legittima in quanto sia prevista dalla legge e persegua scopi legittimi in modo proporzionato.

L'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento, da parte della ricorrente, del suo diritto al rispetto dei suoi beni aveva una base legale nel diritto interno. Essa però non ha rispettato il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo ed evitare di imporre alla persona interessata un carico eccessivo o sproporzionato. Ciò perché l'inefficienza amministrativa, che ha portato al ritardo nel completamento della procedura di erogazione del sussidio, ha frustrato le legittime aspettative del proprietario e ha infine determinato l'applicazione retroattiva di una disposizione a lui sfavorevole.

Di qui la constatazione della violazione dell'art. 1, Protocollo 1.

2.4.2. Il rispetto del diritto di proprietà con riferimento alla tassazione: Di Belmonte.

Pietro B. Di Belmonte, residente a Ispica (RG), aveva subito l'esproprio di un terreno negli anni '80 dello scorso secolo. Egli aveva ottenuto dal giudice civile la condanna dell'amministrazione comunale a versargli un indennizzo calcolato sulla base del valore commerciale dell'immobile.

Senonchè il versamento dell'indennizzo aveva subito ritardi tali da indurre il Di Belmonte a chiedere al TAR l'accertamento dell'illegittimità del ritardo e infine la nomina di un commissario *ad acta*. Dopo ulteriori alterne vicende, la corresponsione effettiva della somma non si era avuta che nel 1995. A questo punto però – entrata in vigore la legge n. 431 del 1991 – gli era stata praticata una ritenuta del 20 per cento a titolo di IVA.

Ne nacque allora un contenzioso tributario innanzi alla commissione di primo grado e poi all'organo di appello di Palermo, istanze presso cui il Di Belmonte risultò vittorioso. In Cassazione, però, l'Amministrazione finanziaria ottenne l'annullamento delle precedenti pronunzie.

Argomentando in modo sostanzialmente analogo al caso *Plalam*, la Corte EDU²³ ha rilevato che di fatto il trascorrere del tempo per motivi indipendenti dalla volontà del proprietario era andato a suo discapito e che si era determinata un'applicazione retroattiva di una norma tributaria in contrasto col giusto equilibrio tra le esigenze della collettività – che consentono un'ingerenza nel diritto di proprietà – e quelle dell'individuo, il cui diritto non può essere totalmente negletto. Anche qui dunque, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 1 del Protocollo 1²⁴.

²³ Ric. n. 72638 del 2001, deciso dalla Seconda sezione il 16 marzo 2010.

²⁴ In materia di espropriazioni, è di rilievo anche il caso *Perdigão c. Portogallo*, in cui la *Grande Chambre* (sent. 16 novembre 2010, ric. n. 24768/06) ha ritenuto non adeguata e quindi in contrasto con l'art. 1 Prot. 1, un'indennità di esproprio interamente assorbita dalle spese legali che i ricorrenti avevano sostenuto per ottenerla. Concesso che gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale nel fissare gli oneri dovuti per agire in giudizio, onde assicurare l'equilibrio finanziario dei propri sistemi giudiziari (e che – peraltro – i ricorrenti avevano contribuito a far crescere le spese del giudizio, avanzando una domanda molto elevata), la Corte ha ritenuto che l'esito finale della controversia, vale a dire l'assenza totale di indennizzo, costituisca una compressione eccessiva del diritto di proprietà.

3. *Casi di rilievo nel contenzioso nei confronti di altri Paesi.*

3.1. *Obblighi positivi dello Stato di proteggere la vita familiare: A. c. Croazia.*

Un uomo croato aveva attraversato il periodo della guerra dei Balcani degli anni '90 in modo cruento, subendone danni fisici e mentali. Il suo successivo matrimonio nel 2001 (da cui era nata una figlia) era presto degenerato in un rapporto burrascoso, nel contesto del quale egli aveva usato frequentemente violenza contro la moglie.

Era iniziato un procedimento penale a suo carico nel 2003, nel corso del quale egli era indagato per violenze varie. Nonostante che durante l'istruttoria penale egli fosse risultato affetto da patologie psichiche e che nell'agosto 2005 egli avesse minacciato e percosso la moglie, le autorità non assunsero provvedimenti efficaci (solo nel novembre 2005 era stato recluso in custodia cautelare) tanto che nel dicembre 2005 la moglie si era risolta a intentare un'azione civile volta a far cessare la convivenza e a ottenere il risarcimento del danno. Nel 2006, madre e figlia avevano poi accettato rifugio in una casa-famiglia. Ciò tuttavia non le aveva di fatto messe al riparo dalle iniziative violente dell'uomo se non dopo il giugno del 2006 (v. n. 55 della sentenza).

Durante il dibattimento penale, l'uomo aveva anche minacciato il giudice e la di lei figlia, inducendo il magistrato a chiedere di essere sostituita. Nel 2009, era stato infine deciso che l'uomo dovesse essere associato a una struttura psichiatrica giudiziaria. Il giudizio penale vero e proprio ancora oggi è pendente.

La donna, tuttavia, ha adito la Corte europea²⁵, lamentando che i suoi diritti alla vita (art. 2), a non subire trattamenti degradanti (art. 3) e ad avere una serena vita familiare (art. 8) erano stati lesi quanto meno sotto il profilo della mancata protezione da parte dello Stato croato.

Nel contesto di una decisione non limpidissima, la Corte ritiene assorbiti i profili di diritto alla vita e di divieto di trattamenti disumani e degradanti nel concetto di vita familiare e incentra la sua motivazione tutta sull'art. 8 e sugli obblighi di protezione che ne scaturiscono (v. n. 58 e 59).

La Corte ritiene che vi sia stata violazione perché a tali obblighi la Croazia non ha fatto fronte in modo efficace: l'autorità aveva sostanzialmente

²⁵Ric. n. 55164 del 2008, deciso dalla Prima sezione il 14 ottobre 2010.

sottovalutato la situazione, senza prendere in reale considerazione le denunce della donna; la custodia cautelare in carcere per il marito era intervenuta troppo tardi e per periodi troppo brevi; le misure interdittive successivamente assunte dall'autorità giudiziaria erano state troppo blande e comunque non attuate compiutamente (n. 66).

3.2. *Il diritto alla vita privata e le rilevazioni GPS:* Uzun c. Germania.

Bernhard Uzun e S. – cittadini tedeschi – furono condannati nel 1997 a pesanti pene detentive con l'accusa di tentato omicidio e di altri reati contro l'incolumità delle persone, nel quadro della loro attività terroristica, sedicente antimperialista.

I mezzi per arrivare alla prova della loro colpevolezza erano consistiti in intercettazioni telefoniche e in attività di appostamento e controllo. Nel contesto delle indagini, la vettura di S. – cui Uzun si accompagnava molto frequentemente – era anche stata dotata segretamente di un GPS, attraverso il quale la polizia – per un periodo di 3 mesi (dicembre 1995-febbraio 1996) – aveva tenuto sotto osservazione i movimenti dei due sospettati. Di particolare significato probatorio era, secondo l'autorità giudiziaria tedesca, il fatto che la macchina di S. si fosse trovata nei pressi di uno dei luoghi in cui poi era scoppiato un ordigno idoneo a cagionare la morte di persone (n. 17).

Persi i gradi di merito, Uzun aveva adito il Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* - *BVG*) con ricorso individuale (come consentito dall'ordinamento tedesco): però tale consesso aveva respinto le sue doglianze. Non soltanto l'art. 100c del codice di procedura penale tedesco (che menziona genericamente '*mezzi tecnici speciali di osservazione*') poteva considerarsi una base legislativa sufficiente per consentire la sorveglianza con il GPS; ma il mezzo doveva ritenersi addirittura meno invasivo delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dato che non intaccava aspetti della vita privata del destinatario del controllo.

Uzun dunque si risolse ad adire la Corte EDU²⁶ per ottenere la statuizione che sia l'art. 8 sia l'art. 6 (sotto il profilo del diritto a difendersi) fossero stati violati. La Corte non considera violato l'art. 8 e pertanto dichiara manifestamente infondato il motivo concernente l'art. 6.

²⁶Ric. n. 35623 del 2005, deciso dalla Quinta sezione il 2 settembre 2010.

La decisione è tuttavia densa di puntualizzazioni che necessitano di essere sintetizzate.

Anzitutto la Corte chiarisce che l'art. 8 non si riferisce solo agli aspetti della vita domestica. Sebbene sia possibile sostenere che l'art. 8 non protegga l'individuo da visioni o raccolte di informazioni circa il suo comportamento per strada o in luoghi pubblici in cui egli – volente o nolente – si esibisce, d'altro canto la Corte stessa riconosce che una sistematica raccolta di dati personali, attraverso la ripetitiva osservazione delle condotte, quantunque pubbliche, di una persona, può costituire un'ingerenza nella sua vita privata (nn. 43 e 44). E ciò tanto più quando il mezzo tecnico usato è idoneo alla conservazione organica e durevole di informazioni (nn. 46 e 47).

Ciò posto, la Corte si domanda se il GPS sia un simile mezzo tecnico e conclude per l'affermativa (n. 52), sicché l'uso di esso costituisce un'ingerenza che, pertanto, ai sensi dell'art. 8 necessita di una base legale e di uno scopo legittimo. Viene quindi rigettata l'eccezione del governo tedesco, che chiedeva la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per estraneità della questione alla materia della tutela della vita privata.

La Corte concorda con il *BVG* che il servirsi del GPS abbia una base legale nel codice di rito penale tedesco (n. 74) e che, in astratto, lo scopo del suo uso sia legittimo. Occorre vedere, se nel caso specifico, l'equilibrio tra le finalità di legge e i diritti della persona sia stato rispettato.

E qui la Corte risponde in senso affermativo: il controllo GPS era rivolto ai momenti in cui il ricorrente Uzun era in macchina con S. e non comportava di per sé un controllo totale ed esaustivo sulla sua persona. La tecnica in questione era stata usata per un periodo circoscritto (3 mesi) e – secondo la Corte – bisogna anche considerare che altri strumenti investigativi si erano rivelati inadeguati e che, d'altro canto, i reati per cui si procedeva erano di rilevante serietà (n. 80)²⁷.

Per tutti questi motivi, la Corte all'unanimità non constata la violazione²⁸.

²⁷La Corte di cassazione italiana è del parere che il monitoraggio con GPS e le intercettazioni non siano assimilabili: v. Sez. V, 27 febbraio 2002, Bresciano, in *Cass. pen.* 2002, p. 3049; Sez. IV, 29 gennaio 2007, Navarro, *ivi* 2008, p. 1137 e da ultimo Sez. IV, 11 dicembre 2007, Sizia, *ivi* 2009, p. 2534.

²⁸Sempre sull'art. 8 della Convenzione EDU ma a tutt'altro titolo – quello cioè della vita familiare con riferimento rispettivamente alla procreazione assistita e al matrimonio tra persone del medesimo genere – la Corte EDU (a sezioni semplici) ha emanato nel 2010 due sentenze di

3.3. *La libertà di coscienza e di religione: Dimitras e altri c. Grecia.*

Taluni attivisti greci per i diritti umani (membri della o.n.g. *Federazione Internazionale di Helsinki*) avevano partecipato, in veste di persone informate sui fatti e come testimoni a dibattimento, a numerose procedure penali tra il 2006 e il 2007.

Ogni volta che si era svolta la loro deposizione, essi erano stati invitati a poggiare la mano sulla Bibbia e a giurare in qualità di cristiani ortodossi su di essa ai sensi dell'art. 218 del codice di procedura penale greco; oppure a dichiarare di non essere ortodossi e a prestare un'alternativa dichiarazione solenne (art. 220 del medesimo codice).

Gli attivisti – privi come si erano trovati di strumenti processuali per ottenere il cambiamento delle formule di giuramento e la correzione dei verbali d'udienza, dai quali risultava il loro dovere di manifestare il proprio credo religioso – si rivolsero alla Corte EDU²⁹ lamentando la violazione dell'art. 13 (diritto al ricorso effettivo) e dell'art. 9 (libertà di coscienza e religione); i ricorrenti ebbero a lamentare per altro anche la violazione del giusto processo *ex art. 6* per il fatto che nelle aule di giustizia greche è appeso il crocefisso (su quest'ultimo punto, la Corte dichiara la doglianza manifestamente infondata, a motivo dell'insussistenza nei ricorrenti della qualità di 'vittime' di un processo iniquo e comunque del fatto che non erano addotti nessi tra la violazione dei diritti lamentata e la supposta non terzietà dei giudici a motivo dell'esibizione di tale simbolo religioso, n. 57).

Quanto invece alle violazioni della libertà religiosa, la Corte ribadisce come l'art. 9 offre tutela a tutte le sensibilità, alle diverse confessioni come anche agli agnostici e agli atei (n. 76). Che la legislazione greca imponga ai testimoni in sede penale di dichiarare il loro credo (vuoi aderendo a quello ortodosso prevalente in Grecia, vuoi dovendo in alternativa professare

rilievo, entrambe contro l'Austria: *S. H. e altri* (ric. n. 57813 del 2000) deciso per la violazione con 6 voti a 1; e *Schalk and Kopf* (ric. n. 30141 del 2004), deciso per la non violazione con 4 voti a 3. Di entrambi i casi è stata chiesta la devoluzione alla *Grande Chambre*. È invece divenuta definitiva la sentenza su un ulteriore caso 'austriaco' (*P.B. e J. S.*, ric. 18984 del 2002) deciso il 22 luglio 2010 dalla Prima sezione, la quale ha ravvisato la parziale violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 8 della Convenzione nella circostanza che la legislazione austriaca (fino al 2007) non prevedeva la possibilità per il convivente omosessuale di beneficiare delle assicurazioni obbligatorie del dipendente pubblico.

²⁹Ricc. n. 42837 del 2006 e altri, decisi dalla Prima sezione il 3 giugno 2010.

un'aperta dissociazione da tale confessione) – secondo la Corte – costituisce un'ingerenza dello Stato nella libertà di coscienza, che esigerebbe la sussistenza di imperiose necessità di pubblico interesse. E tale necessità qui palesemente manca; tanto più che la stessa legislazione processuale greca, in sede civile, non richiede al testimone non credente di dichiararlo apertamente al fine di potersi esimere da un giuramento religioso. Sicché la Corte – all'unanimità – riscontra la violazione (nn. 86 e 88). Essa constata anche la violazione del diritto a un ricorso effettivo, vista la mancanza di rimedi in materia interni all'ordinamento greco³⁰.

3.4. Il diritto di manifestazione del pensiero: Saaristo c. Finlandia e Publico c. Portogallo.

Si tratta di due casi di notevole rilievo.

Nel primo, un giornalista e il direttore di testata erano stati condannati a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno dall'autorità giudiziaria finlandese in tutti e tre gradi di giudizio.

I fatti loro contestati consistevano nella redazione e nella pubblicazione di un articolo – durante la campagna elettorale presidenziale del 2000 – nel cui titolo e nel cui testo si faceva riferimento esplicito a una relazione sentimentale tra la direttrice delle comunicazioni di uno dei candidati (Esko Aho) e un uomo sposato. L'uomo – appartenente anch'egli al partito del candidato presidenziale Aho – a sua volta era stato (fino a pochi mesi prima) il marito di una nota giornalista televisiva.

La direttrice delle comunicazioni era stata in passato impegnata in politica in sede locale nello stesso partito dell'aspirante presidente (poi non eletto), il quale – a detta del giornalista e con una conseguente asserita contraddizione – si proclamava il tutore dei valori della famiglia.

Dopo le elezioni, la direttrice delle comunicazioni di Aho aveva querelato il cronista e il direttore per diffamazione, ritenendo ingiustamente lesa la sua vita privata a motivo dell'articolo, uscito in piena campagna elettorale e riferito ad aspetti non conferenti ai temi della contesa politica bensì afferenti solo alla sua sfera personale e affettiva.

³⁰In modo non difforme si è pronunciata la Corte costituzionale italiana nelle note sentenze nn. 117 del 1979 e 149 del 1995.

Le corti finlandesi avevano sostanzialmente accolto questa doglianza e condannato il giornalista e il direttore (nel frattempo deceduto). In particolare, le pronunzie di condanna avevano sottolineato che l'intento dell'articolo non era certo quello di enfatizzare un legame di tipo politico tra le due persone considerate, ma di evidenziare la relazione pretesamente *extra-coniugale* tra esse. E questo non è un fatto di pubblico interesse e la responsabile delle comunicazioni di un candidato per le elezioni presidenziali non è – solo per tale ruolo – un personaggio pubblico, la cui riservatezza personale possa considerarsi attenuata. Pur se vi era stata un'opinione dissenziente in cassazione, le condanne erano state confermate.

La Corte EDU non condivide tale impostazione. Rifacendosi al proprio ricco bagaglio di precedenti, essa sottolinea l'essenziale ruolo che la libera stampa svolge nelle democrazie (nn. 54 e 58) e ritiene che la responsabile delle comunicazioni di un candidato presidenziale – se non è una *public figure* vera e propria – è tuttavia un soggetto che partecipa in un posto chiave della vita pubblica della personalità politica che si propone alla guida del paese. Inoltre – fatto pacifico in causa – l'articolo conteneva informazioni veritiere. Del resto, la ex-moglie dell'uomo era una giornalista che aveva – anch'ella, come conduttrice televisiva – partecipato agli eventi della campagna elettorale. Il quadro della notizia resa dall'articolo era quindi esatto e centrato su accadimenti di sicuro interesse pubblico (n. 66 e 67).

Considerato anche che le pene pecuniarie e il risarcimento, complessivamente ammontanti a varie migliaia di euro, avevano costituito una sanzione piuttosto severa, la Corte conclude – non dissimilmente dai casi *Dupuis* del 2007 e *Riolo* del 2008 – che l'interferenza dello Stato sul diritto di espressione era stata eccessiva e dunque non 'necessaria', in violazione pertanto dell'art. 10 della Convenzione.

Il secondo caso inerisce a una vicenda che interessò negli anni '90 il calcio portoghese. Era infatti emerso che molte delle squadre che partecipavano al campionato erano esposte per molti milioni di scudi verso l'ente previdenziale lusitano.

A tale situazione debitoria si dette soluzione mediante una transazione cui molti *club* parteciparono in via transattiva, mediante versamenti forfettari.

Senonché nel 2001, il quotidiano *Publico* dette la notizia che lo *SPORTING* (una delle squadre di Lisbona) aveva debiti previdenziali per una somma superiore a quella sulla base della quale era avvenuta la transazione; e

che per tale somma (imputabile a periodi anteriori al luglio 1996) essa doveva ritenersi ancora debitrice dell'erario.

Contro la testata, il direttore e i cronisti che avevano redatto l'articolo e i relativi commenti, la proprietà della squadra si ritenne offesa e agì per il risarcimento del danno.

In primo grado e in appello, il giornale e i cronisti ebbero la meglio (nn. 15-17). Essi fecero valere il diritto di cronaca, soprattutto in virtù della circostanza che la notizia si basava su un documento riservato, ottenuto da uno dei giornalisti, di provenienza del ministero delle finanze portoghese.

Che il contenuto di tale documento non fosse stato confermato dalle autorità fiscali e che fosse stato smentito tempestivamente dallo *SPORTING* – per i giudici di merito – non aveva rilievo, stante il superiore interesse pubblico della notizia e la constatata incapacità della squadra di calcio di esibire prove che la somma contestata fosse viceversa stata inclusa nella base di calcolo della transazione.

Nel 2007, la Cassazione portoghese – però – annullò la sentenza d'appello ed emanò una condanna per diffamazione a carico della testata giornalistica di 75 mila euro. Il ricorso individuale dei convenuti alla Corte costituzionale non ebbe esiti per loro migliori. Di qui il ricorso alla CEDU³¹.

La Corte di Strasburgo accerta la violazione dell'art. 10 a motivo che – data l'importanza per la collettività di essere informata di fatti di largo interesse – la compressione del diritto di espressione avutosi con la condanna dei giornalisti non poteva dirsi 'necessaria in una società democratica'. L'aver richiesto ai giornalisti di provare la verità dei fatti e non alla squadra di calcio di smentirli – in presenza di un comportamento ambiguo delle autorità fiscali (le quali si erano rifiutate di offrire conferma del contenuto del documento riservato ma altresì di disconoscerlo) – significa per la Corte aver sacrificato in misura eccessiva il diritto di cronaca. Tanto più che in nessun passaggio della sentenza di condanna veniva rimproverato ai cronisti di aver violato i loro doveri deontologici e che i danni liquidati erano – d'altro canto – assai cospicui (v. nn. 54-55).

Preso atto che in sostanza – secondo l'autorità portoghese – i giornalisti avrebbero dovuto rinunciare alla pubblicazione, la Corte crede che tale risultato non sia proporzionato alle esigenze di protezione della democrazia (nn. 43-57) e condanna il Portogallo a rifondere a *Publico* poco più di 83 mila

³¹Ric. n. 39324 del 2007, deciso dalla Seconda sezione il 7 dicembre 2007.

euro (vale a dire la somma sborsata dal giornale in favore dei pretesi diffamati, maggiorata degli interessi).

Redige un'opinione concorrente il giudice ungherese Sajò, il quale – se sottoscrive per intero la decisione nella parte in cui essa conclude per la violazione dell'art. 10 della Convenzione – si dissocia invece dall'argomento per cui tale violazione deriva anche dall'ammontare eccessivo del risarcimento che il giudice nazionale aveva accordato alla società di calcio. Secondo Sajò, quando è irragionevolmente compresso il diritto di espressione, nessun argomento sulla proporzione dell'interferenza (o sul *quantum* del risarcimento imposto ai giornalisti) può trovare sede.

III. TABELLE DELLE SENTENZE

1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

N. ricorso	Data	Sentenza
4514/07	5.1.10	<p>Bongiorno e altri – in materia di pubblicità dei processi di applicazione delle misure di prevenzione. L'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione – che si applica anche per le misure previste dalla successiva legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose – prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica. Adita dai ricorrenti – la cui domanda di pubblicità dell'udienza era stata respinta dalle autorità giudiziarie nazionali – la Corte ha verificato l'analogia del caso con vari precedenti (<i>Bocellari e Rizza c. Italia</i>, del 2007 e <i>Perre c. Italia</i> del 2008) e ha constatato la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio sia offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza. La Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisca sufficiente riparazione sul piano morale; ha accordato ai ricorrenti la somma di 3.000 euro per le spese. (Questa pronuncia si segnala per la sua particolare importanza: la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 2010, proprio richiamando quanto statuito in essa e nelle pronunce <i>Bocellari e Rizza</i> e <i>Perre</i>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e</p>

		alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte costituzionale ha ritenuto che le norme censurate violassero, <i>in parte qua</i> , l'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento agli obblighi internazionali dello Stato italiano derivanti dalla adesione alla Convenzione).
24421/03	12.1.10	Mole – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i> . La sentenza segue il filone giurisprudenziale relativo alle limitazioni derivanti dalla sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ed in particolare alla sentenza Enea c. Italia della <i>Grande Chambre</i> del 17.9.2009. La Corte infatti, dopo aver respinto, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ha ribadito che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, comma 1, CEDU.
28220/05	19.1.10	D'Aniello – <i>in materia di espropriazioni</i> . In un caso relativo ad un'espropriazione di un terreno, la Corte ha affermato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 - che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865 e con essa del criterio in base al quale l'indennità di espropriazione doveva essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno - costituiva onere degli espropriati richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente al ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che

		il relativo diritto cadesse in prescrizione.
10171/05 10601/05 11593/05 17165/05	19.1.10	Hussun e altri – <i>in materia di espulsione di stranieri</i> . La Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo dei ricorsi nn. 10171/05, 10601/05 e 11593/05; stante l'intervenuta perdita di contatti con i ricorrenti in questione, circostanza che rende impossibile alla Corte di approfondire gli elementi di fatto riguardanti la particolare situazione di ogni ricorrente. La Corte ha invece dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso introdotto da Kamel Midawi (n° 17165/05), non avendo riscontrato nella fattispecie alcun comportamento delle autorità interne volto ad impedire o a rendere inefficace l'introduzione del ricorso del medesimo ricorrente innanzi alla Corte.
24950/06	19.1.10	Montani – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975</i> . La Corte constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.
72746/01	19.1.10	Zuccalà – <i>in materia di espropriazioni</i> . La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Costata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura sia sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge recante i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

67780/01	26.1.10	Leoni – <i>in materia di espropriazioni</i> . La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed eccezionale, che ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
30506/07	2.2.10	Leone – <i>in materia di pubblicità dei processi di applicazione delle misure di prevenzione</i> . L'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione – che si applica anche per le misure previste dalla successiva legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose – prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica. Adita dai ricorrenti – le cui impugnazioni erano state respinte dalle autorità giudiziarie nazionali - la Corte ha constatato l'analogia del caso con vari precedenti (Bocellari e Rizza c. Italia, del 2007 e Perre c. Italia del 2008) e la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, sotto il profilo della pubblicità delle udienze, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio sia offerta la possibilità di chiedere un procedimento pubblico. La Corte ha invece ritenuto infondate le altre doglianze inerenti al giusto processo, in particolare sottolineando che le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legislazione italiana non trovano applicazione solo sulla base di sospetti a carico del destinatario ma anche sull'oggettiva sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di legittimo reddito dimostrabile. La Corte condanna l'Italia alla sola rifusione delle spese e non al ristoro di danni materiali.
16436/02	16.2.10	Barbaro – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del</i>

		<p>1975. Sebbene il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisca di per sé violazione del diritto garantito, il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia. Pertanto, la tardiva o mancata decisione sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-<i>bis</i> della legge 354 del 1975, per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia dei decreti impugnati, viola il diritto ad un equo processo tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU, poiché svuota di efficacia il controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi.</p>
34871/02	2.3.10	<p>Lefevre – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Viene constatata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva, tale da determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
72638/01	16.3.10	<p>Di Belmonte – <i>in materia di applicazione retroattiva di una norma tributaria</i>. Il ricorrente lamentava che sulla somma dell'indennità di esproprio a lui riconosciuta era stata applicata una nuova imposta, introdotta da una legge entrata in vigore successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che fissava l'importo dell'indennizzo. La Corte EDU ha affermato che se l'Amministrazione avesse dato tempestiva esecuzione alla decisione che fissava l'importo dell'indennità di esproprio, questa non sarebbe stata assoggettata al nuovo regime fiscale intervenuto nel frattempo. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, in quanto l'applicazione della nuova legge ha rotto il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse</p>

		generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.
11978/03	16.3.10	<i>Atzei</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
43674/02	16.3.10	<i>Volta e altri</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
32810/02	16.3.10	<i>Marzola Centri di Fisiokinesiterapia S.A.S.</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
11213/04	16.3.10	<i>Landino</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
11013/04 11080/04	16.3.10	<i>Sanchirico e Lamorte</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
25872/02	16.3.10	<i>Natale</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
32860/02 32917/02	16.3.10	<i>Briganti e Canella</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
34375/02 34708/02 675/03 688/03 691/03 694/03 11965/03 16766/03	16.3.10	<i>Falco e altri</i> – in materia di ragionevole durata del processo. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
2/08	6.4.10	<i>C.G.I.L. e Cofferati (n. 2)</i> – in materia di immunità parlamentare. Costata la violazione dell'art. 6

		CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché l'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di immunità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo all'accesso alla giurisdizione stessa sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari.
28104/02 28217/02	6.4.10	Ghirotti e Benassi – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
50163/08	13.4.10	Trabelsi – <i>in materia di espulsioni di stranieri</i> . L'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l'individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d'origine. La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell'art. 34 CEDU.
37947/02 39420/02	20.4.10	Martinetti e Cavazzuti – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
19675/06	20.4.10	Villa – <i>in materia di applicazione di misure di sicurezza</i> . In un caso relativo alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, la Corte ha affermato che un intervallo lungo più di quattro mesi tra la data dell'udienza dinnanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata non era giustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione della tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata.
17426/02	23.4.10	Calabrò – <i>in materia di rispetto della garanzia del contraddittorio tra le parti</i> . In un giudizio promosso

		<p>davanti alla Corte di cassazione per regolamento di competenza, il ricorrente, avuta notizia che il p.g. aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, aveva presentato memoria di replica ai sensi dell'art. 375 c.p.c. La Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto, rilevando preliminarmente che il ricorrente non avrebbe potuto presentare memorie ai sensi del citato art. 375. Nel merito, la Corte aveva precisato che le doglianze del ricorrente esulavano dall'oggetto del giudizio.</p> <p>Promosso ricorso per violazione del diritto ad un processo equo, la Corte EDU ha riconosciuto la legittimità dell'operato della Cassazione, ed ha valutato come del tutto ininfluyente ai fini della decisione finale l'esame della memoria presentata. Pertanto, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.</p>
16318/07	27.4.10	<p>Moretti e Benedetti – <i>in materia di adozione di minori</i>. I ricorrenti avevano ottenuto in affidamento provvisorio un neonato abbandonato dalla madre naturale poco dopo la nascita. Il minore era stato viceversa poi affidato ad un'altra famiglia adottiva scelta dal tribunale, nonostante fosse ancora pendente la domanda di adozione speciale presentata dai ricorrenti (successivamente respinta dal tribunale stesso). La corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado ma aveva ritenuto opportuno non sottoporre il minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia affidataria. I ricorrenti proponevano pertanto ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita provata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. La Corte, con sei voti contro uno, ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che non solo la mancanza di motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti ma anche il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, aveva leso il loro diritto al rispetto della vita familiare.</p>

16021/02	18.5.10	<p>Plalam s.p.a. – <i>in materia di sussidi pubblici alle imprese.</i> Nel 1985 la Plalam aveva richiesto all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno un sussidio per l’ampliamento di un impianto industriale. In base ad una legge del 1979 il sostegno doveva essere proporzionale all’ammontare investito dalla società. L’Agenzia concesse l’erogazione del sussidio subordinatamente all’avvio del nuovo impianto. I lavori vennero eseguiti e l’impianto divenne operativo alla fine del 1990, ma l’ispezione per accertare l’esistenza delle condizioni per l’erogazione del sussidio si svolse solo nel 1994. Nel frattempo era intervenuta una novella alle disposizioni relative a tale sussidio pubblico, per cui dal 1992 l’aiuto non sarebbe stato più legato alle somme effettivamente investite ma a quelle indicate nella prima richiesta. La società, dopo aver contestato davanti al Tar ed al Consiglio di Stato l’applicazione retroattiva di tali norme, propose ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1 relativo alla protezione della proprietà.</p> <p>La Corte ha riconosciuto in capo alla società una legittima aspettativa in ordine all’erogazione dei sussidi promessi dall’Agenzia all’esito delle procedure prescritte. Se gli adempimenti formali fossero stati assolti correttamente e tempestivamente, i sussidi garantiti alla società non sarebbero stati assoggettati alla normativa nel frattempo intervenuta. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1 CEDU, in quanto l’applicazione della nuova legge ha rotto il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali della società ricorrente.</p>
38532/02	18.5.10	<p>Udorovic – <i>in materia di processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze.</i> Il ricorrente, appartenente alla comunità zingana dei sinti, aveva impugnato dinanzi al Tar del Lazio le misure adottate dal sindaco di Roma nel 1996 volte al censimento e allo sgombero del campo nomadi nel quale risiedeva insieme ad altre 47 persone appartenenti alla stessa</p>

		<p>minoranza, ottenendone la sospensione. Il ricorrente aveva altresì presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un ricorso per discriminazione contro il comune ed il sindaco di Roma (ex artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998), chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria di tali atti, la loro immediata cessazione, nonché l'indennizzo dei danni materiali e morali subiti. Respinti in sede nazionale tali rimedi, Udorovic aveva quindi promosso ricorso alla Corte EDU, lamentando, oltre alla violazione degli artt. 8 e 14, la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU per la mancata previsione di una pubblica udienza nel procedimento previsto dal decreto legislativo sull'immigrazione per l'accertamento della natura discriminatoria di un atto. La Corte, pur ritenendo applicabili le garanzie del giusto processo ad una procedura, come quella in oggetto, avente carattere sommario e provvisorio, conclude nel senso della non violazione della Convenzione per il profilo della (non) pubblicità dell'udienza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, infatti, l'art. 6 ammette deroghe al principio della pubblicità delle udienze nei casi in cui risultano preminenti, come nella specie, esigenze di celerità della procedura, anche tenuto conto del fatto che nel corso della stessa sono state rispettate le altre garanzie procedurali previste dall'art. 6. Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 6 stesso per il mancato esame da parte del giudice nazionale dello specifico motivo di ricorso, concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato, la Corte, valutata l'ordinanza del 1996, conclude per la violazione, giacché non crede possibile sostenere che – se la corte d'appello avesse analizzato quel profilo – sarebbe pervenuta alla stessa conclusione di rigetto delle doglianze del ricorrente.</p>
44897/98	18.5.10	<p>Di Cola – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 dicembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio</p>

		di legalità. In considerazione del fatto che i ricorrenti avevano già ottenuto in sede nazionale la corresponsione di una somma pari al valore venale del bene espropriato, in conformità ai criteri di calcolo fissati nella sentenza della <i>Grande Chambre</i> resa nel giudizio Guiso Gallisay c. Italia, la Corte ha riconosciuto agli stessi, a titolo di equa riparazione, la somma di 3.500 euro per il pregiudizio derivante dalla perdita di disponibilità del terreno, oltre a 20.000 euro per il danno morale patito.
231/07	18.5.10	Ogaristi – <i>in materia di processo equo, sotto il profilo del diritto dell'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico.</i> Il ricorrente era stato condannato in via definitiva all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio, senza aver avuto la possibilità di controinterrogare l'unico e determinante teste a carico, che nel frattempo aveva abbandonato il Paese. L'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'esame in contraddittorio del testimone con incidente probatorio era stata rigettata dal GIP. La Corte EDU, investita del ricorso, ha affermato che la Convenzione impone di accordare all'imputato un'occasione idonea (adeguata e sufficiente) per contestare una testimonianza a carico e di controinterrogarne l'autore. Nel caso di specie, invece, i giudici nazionali hanno fondato la condanna del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'unico teste a carico nella fase delle indagini preliminari, non ripetute in dibattimento e stante il previo diniego dell'istanza di incidente probatorio. Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. Infine, sotto il profilo dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ribadito che nei casi in cui la condanna del ricorrente sia stata pronunciata nel corso di un processo non equo, in linea di principio la misura più appropriata da adottare sarebbe la ricelebrazione del processo, su domanda del ricorrente, in tempi utili e nel rispetto delle esigenze dell'art. 6 CEDU.
5486/03 5491/03	18.5.10	Limata e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> Costata la violazione dell'art. 6, par. 1,

7598/03		CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
19877/03 18363/03 32969/02	18.5.10	Brignoli – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
676/03 678/03 682/03 693/03 695/03 697/03	22.6.10	Rossi e altri - <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
7253/03 7596/03 7608/03	22.6.10	Ciampa e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
26314/03 26326/03	22.6.10	Baccini e Artuzzi – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
4428/04 5481/05	22.6.10	Toscana Restaura s.a.s. e Azienda agricola S. Cumano s.r.l. – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
65272/01	27.7.10	Dora Chirò – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell’11.10.2005 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
63620/00	27.7.10	Chirò e altri i (n. 1) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
65137/01	27.7.10	Chirò e altri i (n. 2) – <i>in materia di espropriazione</i> .

		Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
67196/01	27.7.10	Chirò e altri (n. 4) – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
67197/01	27.7.10	Chirò e altri (n. 5) – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
60124/00	27.7.10	Gravina – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.11.2005. per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
58119/00	27.7.10	La Rosa e Alba (n. 1) – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
58386/00	27.7.10	La Rosa e Alba (n. 3) – <i>in materia di espropriazione.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.11.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

63239/00	27.7.10	La Rosa e altri (n. 5) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.7.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
61211/00	27.7.10	Maselli (n. 2) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.7.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
32851/02	27.7.10	Marcon – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.
26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 26344/03	27.7.10	Pala Mobili s.n.c. e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
63866/00	29.7.10	Maselli – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
63240/00	29.7.10	La Rosa e Alba (n. 6) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

63241/00	29.7.10	La Rosa e Alba (n. 7) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17.11.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
63296/00	29.7.10	Colacrai (n. 1) – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
63864/00	29.7.10	Fiore – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
63632/00	29.7.10	Carla Binotti – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17.11.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
71603/01	29.7.10	Laura Binotti – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
176/04	29.7.10	De Sciscio – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 20.4.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di

		legalità.
12894/04	29.7.10	Zaffuto e altri – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.7.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
12912/04	29.7.10	Lo Bue e altri i – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.7.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
21457/04	29.7.10	Ceglia – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 19.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03 40766/04	28.9.10	Reina e altri i – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
21978/02	12.10.10	Luigi Serino (n. 3) – <i>in materia di indennità di occupazione</i> . Viola l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, la corresponsione di un'indennità di occupazione calcolata sulla base dell'indennità di esproprio, in quanto notevolmente inferiore al valore commerciale del bene occupato e non giustificata da alcuna ragione di interesse pubblico.
20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03,	12.10.10	Piscitelli e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

20907/03, 27526/03, 30794/03, 30827/03		
23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03 23833/03	12.10.10	Massaro e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
71310/01	19.10.10	Emanuele Calandra e altri i – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 26.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
68852/01	19.10.10	De Angelis e altri – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 21.12.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
68585/01	19.10.10	Janes Carratù – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 3.8.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
67790/01	19.10.10	Scozzari e altri – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.12.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
20935/03	19.10.10	Izzo – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la

		violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.3.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
162/04	19.10.10	Ippoliti – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
14793/02	19.10.10	Sciarrotta – <i>in materia di espropriazione</i> . Liquidata ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 12.1.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
29413/03, 29696/03, 31401/03, 3346/04, 12581/04, 20410/04, 593/05	19.10.10	Iannelli e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
36624/02	19.10.10	Silveri n. 2 – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
16777/03	19.10.10	Frosio – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
19875/03	19.10.10	Delfa Montaggi Industriali s.r.l. e Nava s.n.c. – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
26358/03,	19.10.10	Giobbi e altri – <i>in materia di ragionevole durata del</i>

26360/03, 26363/03, 26405/03 26407/03		<i>processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
23745/03, 23746/03, 23749/03 e 1280/04	26.10.10	<i>Ciambriello e altri</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
22417/03, 24825/03, 26444/03 e 34566/03	26.10.10	<i>Fornoni e altri</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
1287/04	2.11.10	<i>Filippelli</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
18477/03	2.11.10	<i>Tiziano Bianchi</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

36168/09	2.11.10	Piazzì – <i>in materia di affidamento dei minori</i> . La sentenza constatata la violazione del diritto alla vita familiare (art. 8 della Convenzione) per la lesione subita dal padre divorziato al diritto di visita al figlio minore nato nel 1991. Successivamente al divorzio, tale diritto era stato esercitato per un certo numero di anni ma successivamente al 2001 le circostanze di fatto lo avevano reso impossibile. Su ricorso del padre al tribunale dei minori nel 2003, questo aveva statuito che il diritto di visita dovesse essere esercitato in presenza dei servizi sociali ma per intricate vicende amministrative e fattuali era stato impedito al padre di vedere il figlio. Da ultimo, nel 2009, pur di fronte alla constatazione che il provvedimento giudiziale del 2003 non aveva trovato attuazione, la corte d'appello aveva respinto le doglianze del ricorrente, sia perché il figlio aveva reiteratamente espresso la volontà di non rivedere il padre sia perché egli era, in sostanza, quasi maggiorenne. La Corte ha ritenuto violato l'art. 8 in ragione della lunghezza delle procedure e della loro inefficacia rispetto alla garanzia effettiva del diritto di visita.
24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03, 24620/03 24684/03	9.11.10	Coppola e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
6604/03 e 16769/03	9.11.10	Tangredi e Iuliano – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
44031/02 e 44032/02	9.11.10	Strega Alberti Benevento s.p.a. – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
29430/03 e	30.11.10	Vicario e S uma – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1,

37928/03		CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza delle somme corrisposte a titolo di equa riparazione, pari rispettivamente al 16,6% e 11% dell'importo che sarebbe stato accordato dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
37904/03 11332/04	7.12.10	Berretta e Ciarcia – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
19876/03	7.12.10	Bonalzoo Srl – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
3666/03	7.12.10	De Rosa e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
30403/03	7.12.10	GEPAF e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
19268/04	7.12.10	GMP Impianti – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

18791/03	14.12.10	Grossi e altri – Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 6.7.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
3528/03	14.12.10	Capozzi – Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 3.8.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
30227/01	14.12.10	Capoccia – Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
41248/04	14.12.10	De Nigris – Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
68610/01	14.12.10	Gautieri e altri – Liquidata ai sensi dell’art. 41 CEDU l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 19.10.2006 per il contrasto dell’espropriazione indiretta con il principio di legalità.
45867/03 e altri	21.12.10	Gaglione e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
7603/03 e altri	21.12.10	Di Matteo e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
7932/04	21.12.10	Belperio e Ciarmoli – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

2. Ripartizione delle sentenze per materia

<i>N.</i>	<i>ARGOMENTO</i>	<i>NOMINATIVI</i>
2	<i>Affidamento di minori</i>	<i>Moretti e Benedetti Piazzì</i>
1	<i>Diritto ad un equo processo – sotto il profilo del diritto dell'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico</i>	<i>Ogaristi</i>
1	<i>Diritto ad un equo processo – sotto il profilo della garanzia del contraddittorio</i>	<i>Calabrò</i>
3	<i>Diritto ad un equo processo – sotto il profilo della pubblicità delle udienze</i>	<i>Bongiorno e altri Leone Udorovic</i>
41	<i>Diritto ad un equo processo – sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento giudiziario</i>	<i>Lefevre Atzei Volta e altri Marzola e altri Fisiokinesiterapia S.A.S. Landino Sanchirico e Lamorte Natale Briganti e Canella Falco e altri Ghirotti e Benassi Martinetti e Cavazzuti Limata e altri Brignoli Rossi e altri Ciampa e altri Baccini e Artuzzi Toscana Restaura s.a.s. e Azienda agricola S. Cumano s.r.l. Marcon</i>

		<i>Pala Mobili s.n.c. e altri</i> <i>Conceria Madera s.r.l. (n. 2)</i> <i>Reina e altri</i> <i>Piscitelli e altri</i> <i>Massaro e altri</i> <i>Iannelli e altri</i> <i>Silveri n. 2</i> <i>Frosio</i> <i>Delfa Montaggi Industriali s.r.l. e</i> <i>Nava s.n.c.</i> <i>Giobbi e altri</i> <i>Ciambriello e altri</i> <i>Fornoni e altri</i> <i>Filippelli</i> <i>Tiziano Bianchi</i> <i>Coppola e altri</i> <i>Tangredi e Iuliano</i> <i>Strega Alberti Benevento s.p.a.</i> <i>Vicario e Suma</i> <i>Berretta e Ciarcia</i> <i>Bonalzoo</i> <i>De Rosa</i> <i>GEPAF</i> <i>GMP Impianti</i> <i>Gaglione a altri</i> <i>Di Matteo e altri</i> <i>Belperio e Ciarmoli</i>
5	<i>Espropriazioni</i>	<i>D'Aniello</i> <i>Zuccalà</i> <i>Leoni</i> <i>Di Cola</i> <i>Luigi Serino (n. 3)</i>
33	<i>Espropriazioni: liquidazioni</i> <i>ex art. 41 CEDU</i>	<i>Dora Chirò</i> <i>Chirò e altri (n. 1)</i> <i>Chirò e altri (n. 2)</i> <i>Chirò e altri (n. 4)</i> <i>Chirò e altri (n. 5)</i> <i>Gravina</i> <i>La Rosa e Alba (n. 1)</i> <i>La Rosa e Alba (n. 3)</i> <i>La Rosa e altri (n. 5)</i>

		Maselli (n. 2) Maselli La Rosa e Alba (n. 6) La Rosa e Alba (n. 7) Colacrai (n. 1) Fiore Carla Binotti Laura Binotti De Sciscio Zaffuto e altri Lo Bue e altri Ceglia Emanuele Calandra e altri De Angelis e altri Janes Carratù Scozzari e altri Izzo Ippoliti Sciarrotta Grossi e altri Capozzi Capoccia De Nigris 1 Gautieri e altri
2	Espulsione di stranieri	Hussun e altri Trabelsi
1	Immunità parlamentare	C.G.I.L. e Cofferati (n. 2)
1	Misure di sicurezza	Villa
2	Protezione della proprietà rispetto ad altre procedure amministrative	Di Belmonte Plalam s.p.a.
3	Regime speciale di detenzione ex art. 41-bis legge n. 354/1975	Mole Montani Barbaro

***IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
PENALE***

1. Condizioni e limiti dei provvedimenti di espulsione di stranieri

Causa Trabelsi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 aprile 2010 (ricorso n. 50163/08)

Sicurezza pubblica - Stranieri - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – rischio di tortura – violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU – sussiste.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – rischio di tortura - inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione ex art. 39 del Regolamento della Corte – violazione del diritto di ricorso individuale di cui all’art. 34 CEDU – sussiste.

L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l’individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine.

La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 CEDU.

Fatto. In data 1° aprile 2003, il sig. Trabelsi era stato arrestato e posto in detenzione cautelare con l’accusa di appartenere ad un gruppo fondamentalista islamico in Italia, nonché per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In data 15 luglio 2006 il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Cremona a 10 anni di carcere con ordine di espulsione a fine pena, mentre la Corte d’Assise d’appello di Brescia, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione, aveva ridotto a 7 anni la condanna, annullando la parte relativa all’immigrazione clandestina.

La pena era stata poi ridotta di circa 15 mesi dal Tribunale di sorveglianza di Pavia in data 14 novembre 2008.

A seguito dell’espulsione in Tunisia da parte delle autorità italiane il 13 dicembre 2008, contro il sig. Trabelsi veniva eseguita una condanna già emessa in contumacia a 10 anni per terrorismo.

Prima di questa data, precisamente il 18 novembre 2008, su richiesta del ricorrente, in applicazione dell'articolo 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Presidente della Decima Sezione aveva espresso al Governo italiano l'auspicio che non si procedesse all'espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e della corretta conduzione del procedimento dinanzi alla Corte e visti i rischi di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU in Tunisia.

Con il ricorso alla Corte EDU, il sig. Trabelsi, premesso che diversi cittadini tunisini rimpatriati con l'accusa di terrorismo sono risultati non più reperibili, ricordava che le inchieste condotte da *Amnesty International* e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America hanno svelato la sussistenza della pratica della tortura in Tunisia. Il ricorrente contestava, inoltre, la tesi secondo cui la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Tunisia sarebbe nel tempo migliorata e denunciava la non attendibilità delle rassicurazioni rilasciate dalle autorità tunisine al Governo italiano.

In particolare, il sig. Trabelsi adiva la Corte per la violazione dell'art. 3 (*divieto di trattamenti inumani o degradanti*), dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e dell'art. 34 (*ricorsi individuali*) CEDU.

Diritto. La Corte, per quanto riguarda la condizione dei detenuti nelle carceri tunisine, ha richiamato la precedente sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia* (ricorso n. 37201/06), con cui aveva riconosciuto il rischio di tortura connesso al rimpatrio dei condannati per terrorismo internazionale, sulla base di testi, documenti internazionali e fonti di informazione attestanti la pratica di trattamenti disumani.

La Corte, infatti, aveva ritenuto che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, normalmente, il rispetto dei diritti fondamentali non fosse sufficiente, da solo, a garantire una protezione adeguata contro il rischio di cattivi trattamenti, quando fonti affidabili rivelano l'esistenza di pratiche poste in essere dalle autorità, o da queste tollerate, palesemente contrarie ai principi della Convenzione.

Ciò premesso, la Corte ha ricordato che *Amnesty International*, nel rapporto 2008 relativo alla Tunisia, ha precisato che, benché numerosi detenuti si fossero lamentati per essere stati torturati durante il fermo, «le autorità non hanno praticamente mai condotto alcuna inchiesta né adottato una qualsiasi misura per citare in giudizio i presunti torturatori».

I giudici di Strasburgo, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, hanno posto in luce l'assenza di qualunque certezza circa la competenza dell'avvocato generale

alla direzione generale dei servizi giudiziari nel fornire assicurazioni in nome dello Stato (v., *mutatis mutandis*, *Soldatenko c. Ucraina* ricorso n. 2440/07).

Sotto altro profilo, i giudici hanno sottolineato l'inidoneità di tali dichiarazioni ad escludere, in assenza di certificazioni mediche, la sottoposizione di Trabelsi a trattamenti contrari alla previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza *Saadi*, la Corte ha affermato che gli Stati parti della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione con la pericolosità sociale del medesimo individuo.

In merito alla presunta violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte non ha ritenuto di esaminare separatamente tale motivo di doglianza, poiché ha già accertato che l'espulsione del sig. Trabelsi costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, non essendoci alcun dubbio sul fatto che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione.

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia*, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie inoltrata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte determina la violazione dell'articolo 34 della Convenzione.

Ne deriva che essa deve considerarsi come una circostanza che impedisce alla Corte di esaminare efficacemente le ragioni del ricorrente.

Nella specie, i giudici hanno rilevato che a causa di tale inosservanza, da un lato, Mourad Trabelsi non ha potuto articolare la propria difesa e, dall'altro, la decisione della Corte rischia di restare priva di effetto utile.

Per questi motivi la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente della somma di 15.000 euro a titolo di risarcimento per i danni morali, nonché al pagamento della somma di 6.000 euro per spese di giudizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti disumani o degradanti

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 3 CEDU – relativamente al rischio che un'espulsione esponga un soggetto a trattamenti disumani e degradanti nel Paese di destinazione: *Saadi c. Italia* (ricorso n. 37201/06), *Ben Khemais c. Italia* (ricorso n. 246/07), *Chahal c. Regno Unito*, sentenza del 15 novembre 2006.

Art. 34 CEDU – in ordine all'inosservanza della sospensione cautelare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte EDU: *Mamatkulov e Askarov c. Turchia*, sentenza del 4 febbraio 2005; *Ben Khemais c. Italia* (ricorso n. 246/07).

Causa Hussun ed altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05, 17165/05)

Ricorsi individuali – in merito ai presunti ostacoli al diritto di introdurre un ricorso innanzi alla Corte – violazione dell'art. 34 CEDU – non sussiste.

Di cancellazione dal ruolo dei ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05. Dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 34 CEDU per quanto riguarda il ricorso n. 17165/05.

Fatto. I ricorsi riguardavano il caso di 84 immigrati di diverse nazionalità, provenienti dalla Libia, sbarcati sull'isola di Lampedusa nel marzo 2005 e subito collocati in centri di accoglienza temporanea.

I ricorrenti avevano contestato - per mezzo dei loro legali - la violazione dei seguenti articoli della Convenzione europea: articolo 2 (*diritto alla vita*), articolo 3 (*divieto di trattamenti disumani o degradanti*), articolo 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) e articolo 34 (*diritto di ricorso individuale*), nonché l'articolo 4 del Protocollo n. 4 (*divieto di espulsioni collettive di stranieri*). Si contestava, in particolare, il rischio concreto di morte o di trattamenti inumani o degradanti a cui sarebbero stati esposti con il rimpatrio, l'impossibilità di prendere contatto con gli avvocati al fine di avviare la procedura per la concessione dello *status* di rifugiato e di impugnare l'eventuale diniego, la mancanza di un rimedio efficace contro le decisioni di allontanamento, la loro espulsione collettiva come stranieri ed anche la limitazione nel loro diritto di adire la Corte.

Diritto. La Corte ha deciso di suddividere i ricorrenti in tre gruppi. Il primo comprende cinquantasette ricorrenti la cui sorte è rimasta sconosciuta (e per i quali era stato rinviato il ricorso). Al secondo appartengono quattordici espulsi (che hanno allegato la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo 4). L'ultimo gruppo comprende tredici migranti (che hanno allegato la violazione dell'articolo 34 della Convenzione) con i quali, ad eccezione di un caso,

i rappresentanti hanno perduto ogni contatto dopo il rilascio per la decorrenza dei termini di trattenimento.

Per quanto riguarda il primo gruppo, i giudici di Strasburgo hanno preso atto che dalle osservazioni dei difensori risulta che la sera del 25 marzo 2005 “parecchie decine di persone, tra cui molti di coloro che avevano rilasciato la procura per la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte”, fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone. Dunque, tenuto conto che è nota la sorte dei ricorrenti non compresi nel primo gruppo (alcuni espulsi, altri rilasciati) i giudici europei hanno evidenziato che, verosimilmente, almeno alcuni tra i fuggitivi coincidono con i cinquantasette ricorrenti.

Circa il secondo gruppo, la Corte ha osservato che l’espulsione è avvenuta nel rispetto della procedura, con le garanzie previste dalla legge e che, in ogni caso, i rappresentanti hanno perduto ogni contatto con i ricorrenti.

Al riguardo, la Corte ha ricordato la giurisprudenza della Commissione secondo cui essa si basa in primo luogo sulla capacità e volontà dei ricorrenti di mantenere e coltivare i ricorsi asseritamente presentati in loro nome e non può proseguire l’esame di un ricorso in difetto di tale cooperazione.

La Corte, dunque, ha concluso affermando che dall’impossibilità di stabilire un minimo contatto con i ricorrenti discende la conseguenza che i difensori non possono continuare a coltivare il ricorso.

Infine, con riferimento al ricorso n. 17165/05, la Corte, dichiarando che non vi è stata violazione dell’art. 34 CEDU, come invece prospettato dal ricorrente, ha constatato che il sig. Kamel Midawi, l’unico immigrato che risulta aver mantenuto contatti con i suoi avvocati, si trova sul territorio italiano e che nessun comportamento delle autorità interne ha impedito o ostacolato l’esercizio del suo diritto a ricorrere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

Art. 4, Protocollo n. 4, CEDU – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

2. Diritti dell'imputato: pubblicità delle udienze e contrinterrogatorio

Causa Bongiorno e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 gennaio 2010 (ricorso n. 4514/07)

Sicurezza pubblica – misure di prevenzione – applicazione – procedimento camerale non partecipato *ex art. 4, comma 6, della l. n. 1423 del 1956* – violazione del diritto a un equo processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – sotto il profilo della pubblicità delle udienze – sussiste.

Sicurezza pubblica – misure di sicurezza – confisca - ingerenza nel diritto al godimento dei beni – violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU – non sussiste.

Nel caso di specie, la Corte constata la violazione dell'art. 6, par. 1, in relazione al procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato al procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.

Non costituisce illegittima ingerenza nel diritto al rispetto dei beni il provvedimento di confisca allorché tale misura sia stata disposta a tutela dell'interesse generale, volto cioè ad impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell'ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.

Fatto. Era stato disposto il sequestro di beni nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione a delinquere e sproporzionati rispetto alle sue fonti di reddito legittimamente dimostrabili, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Tale misura di prevenzione era stata disposta da sezione specializzata del tribunale con ordinanza adottata in camera di consiglio. Sia la Corte d'appello che la Cassazione avevano rigettato i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermato il provvedimento di confisca dei beni.

Veniva, quindi, proposto ricorso ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965.

Diritto. La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU della procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari e Rizza*, analogo a quello in oggetto. In tale

occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere e di ottenere un'udienza pubblica.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto l'elevato grado di tecnicismo che caratterizza la procedura, avendo come obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, è stato rilevato che occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo del pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di sicurezza sia quanto meno offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza e i ricorrenti non avevano beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha viceversa respinto una doglianza in relazione alla pretesa violazione del diritto di proprietà, garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, statuendo che la confisca ha sì determinato un'ingerenza nel godimento dei diritti dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, ma lo ha fatto in ragione di uno scopo che corrisponde all'interesse generale e cioè impedire un uso illecito e pericoloso di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata, nell'ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della criminalità organizzata.

Infine la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dai ricorrenti per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU alla quale giunge.

Per le spese che si riferiscono alla presente procedura, la Corte ha giudicato eccessiva la domanda dei ricorrenti e ha deciso di concedere loro, congiuntamente, 3.000 euro a questo titolo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

L. n. 575 del 1965, come modificata dalla L. n. 646 del 1982

L. n. 1423 del 1956

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla possibilità per i ricorrenti di chiedere ed ottenere una pubblica udienza nella procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione: *Bocellari e Rizza c. Italia* (ricorso n. 399/02), *Perre e altri c. Italia* (ricorso n. 1905/05).

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – l'uso dei beni in relazione all'interesse generale: *Arcuri e altri c. Italia* (ricorso n. 52024/99), *Riela e altri c. Italia* (ricorso n. 52439/99).

Causa Leone c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 febbraio 2010 (ricorso n. 30506/07)

Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - celebrazione in camera di consiglio ex art. 4, comma 6, l. n. 1423 del 1956- mancata previsione della pubblicità - violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – sussiste.

Sicurezza pubblica - misure di prevenzione – di natura patrimoniale – iniquità della procedura – esclusione - violazione del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – non sussiste.

Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza

In merito alla asserita iniquità della procedura conclusasi con la confisca dei beni dei ricorrenti in assenza di una pronuncia di condanna nei loro confronti, dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in quanto le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legislazione italiana non trovano applicazione solo sulla base di sospetti a carico del destinatario ma anche sull'oggettiva sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di legittimo reddito dimostrabile.

Fatto. Era stato disposto il sequestro di beni nella disponibilità di un soggetto – genero del primo ricorrente e della terza ricorrente e cognato del secondo ricorrente – indiziato di appartenere ad un'organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di stupefacenti in quanto sproporzionati rispetto alle sue fonti di reddito legittimamente dimostrabili, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.

Tale misura di prevenzione era stata disposta dalla sezione specializzata del Tribunale di Taranto con ordinanza del 12 giugno 2002 adottata in camera di consiglio.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale aveva applicato nei confronti di uno solo dei ricorrenti la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni.

Nell'elenco dei beni sequestrati figuravano edifici, diverse automobili ed un conto bancario appartenente ai ricorrenti. Quanto alla specifica posizione di questi ultimi, il Tribunale aveva sostenuto che le attività esercitate ed i redditi dichiarati, verificati mediante una consulenza tecnica, non potevano giustificare l'acquisizione di beni di cui erano proprietari.

Sia la Corte d'appello di Lecce con ordinanza del 3 ottobre 2005 che la Cassazione con sentenza del 16 gennaio 2007, depositata in cancelleria il 7 febbraio 2007, avevano rigettato i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermato il provvedimento di confisca dei beni.

Veniva, quindi, proposto ricorso ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965.

Diritto. La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU della procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari e Rizza*, analogo a quello in oggetto. In tale occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere e di ottenere un'udienza pubblica.

Pur ammettendo che in questo genere di procedura possano talvolta entrare in gioco interessi superiori e un elevato grado di tecnicità, la Corte ha giudicato fondamentale, tenuto conto in particolare della posta in gioco delle procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti che esse possono produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte, che le parti in causa si vedano offrire per lo meno la possibilità di chiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello.

La Corte ha constatato, quindi, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU in quanto il controllo del pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

In merito alla presunta iniquità della procedura conclusasi con la confisca dei beni dei ricorrenti in assenza di condanna nei loro confronti, la Corte ha rammentato innanzitutto che l'articolo 6 CEDU si applica alle procedure per l'applicazione

delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto in particolare del loro oggetto «patrimoniale» [*Arcuri c/Italia* (ricorso n. 52024/99); *Riela ed altri c/Italia* (ricorso n. 52439/99); *Bocellari e Rizza c/Italia* (ricorso n. 399/02)].

Nel caso si specie, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato di fiducia, hanno partecipato alla procedura ed avuto la possibilità di presentare le memorie e i mezzi di prova da essi ritenuti necessari per tutelare i loro interessi.

La Corte ha osservato, inoltre, che i giudici nazionali dovevano accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti e che niente nel fascicolo lasciava pensare ad una valutazione arbitraria degli elementi sottoposti alla loro attenzione.

Pertanto, la Corte ha rigettato questa doglianza come manifestamente infondata, in applicazione degli artt. 35, §§ 3 e 4, CEDU.

Per le spese che si riferiscono alla presente procedura, la Corte ha giudicato eccessiva la domanda dei ricorrenti e ha deciso di concedere loro, congiuntamente, 3.000 euro a questo titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo.

Legge n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6.

Legge n. 575 del 1965, art. 2-ter.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla possibilità per i ricorrenti di chiedere ed ottenere una pubblica udienza nella procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione: *Bocellari e Rizza c. Italia* (ricorso n. 399/02), *Perre e altri c. Italia* (ricorso n. 1905/05).

Art. 6, par. 1, CEDU – ambito di applicazione con riferimento alla procedura di adozione delle misure di prevenzione: *Arcuri c/Italia* (ricorso n. 52024/99); *Riela ed altri c/Italia* (ricorso n. 52439/99).

Causa Ogaristi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorso n. 231/07)

Processo penale - dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari – rigetto dell'istanza di incidente probatorio - impossibilità di ripetizione in dibattimento per irreperibilità del teste – sentenza di condanna - fondata sulla base delle dichiarazioni dell'unico testimone a carico dell'imputato – violazione del diritto a un equo processo ex art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU – sotto il profilo del diritto di esaminare o far esaminare in

contraddittorio il testimone a carico dell'imputato – sussiste. Violazione del divieto di tortura ex art. 3 CEDU – non sussiste.

I diritti di difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in misura determinante, su dichiarazioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari né in dibattimento, poiché ai fini del diritto ad un equo processo è essenziale che all'imputato venga data concretamente la possibilità di procedere ad un confronto diretto con il testimone a suo carico al fine di garantire il contraddittorio su un mezzo di prova decisivo.

L'impossibilità di esaminare il testimone a carico non costituisce un trattamento vietato ex art. 3 CEDU, tale cioè da raggiungere il livello di gravità minima richiesto ai fini dell'applicazione della disposizione in questione.

Fatto. Il ricorrente, attualmente detenuto presso il carcere romano di Rebibbia, all'epoca dei fatti fu accusato di aver fatto parte del commando che il 18 febbraio 2002 uccise un cittadino italiano e ferì un cittadino albanese. Il sig. Ogaristi fu quindi arrestato a seguito della testimonianza resa dal superstite dell'agguato, che lo indicò come colui che aveva sparato e come il conducente della vettura utilizzata nell'imboscata dopo averlo riconosciuto in alcune foto segnaletiche.

Il 23 settembre 2002, il ricorrente chiese la fissazione di un'udienza *ad hoc* (l'incidente probatorio) dinanzi al giudice per le indagini preliminari in presenza degli avvocati difensori al fine di procedere all'audizione del testimone, che aveva manifestato più volte la volontà di tornare in Albania, ed alla ricognizione personale.

Tale richiesta fu rigettata e, nel frattempo, il testimone, recatosi in Albania per un periodo di vacanze, si rese irreperibile.

Rinviato a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere per omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per favorire un'organizzazione criminale di tipo mafioso, il ricorrente fu assolto per non aver commesso il fatto con sentenza dell'8 marzo 2004.

In applicazione degli artt. 111 Cost. e 526 c.p.p., la Corte d'Assise valutò inutilizzabili le dichiarazioni del testimone acquisite durante le indagini preliminari in quanto il cittadino albanese si era volontariamente sottratto all'esame degli imputati e dei loro difensori.

Con sentenza del 3 novembre 2005, invece, la Corte d'Assise d'Appello condannò il sig. Ogaristi all'ergastolo in quanto non era stata provata la volontà del teste di sottrarsi all'esame, le dichiarazioni dei testimoni a discarico erano contraddittorie e l'alibi fornito dal ricorrente non era né coerente, né convincente. Avverso tale

sentenza il sig. Ogaristi propose ricorso in Cassazione, respinto dalla Suprema Corte che valutò logicamente e correttamente motivata la decisione impugnata.

Il 18 dicembre 2006, il ricorrente adiva la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU (*diritto ad un equo processo*) per non aver avuto l'opportunità di esaminare o far esaminare il teste a suo carico, dell'art. 14 CEDU (*divieto di discriminazione*) per la presunta disparità di trattamento rispetto al coimputato e dell'art. 3 CEDU (*proibizione della tortura*) per l'impossibilità di ottenere l'audizione del testimone.

Successivamente, in data 5 febbraio 2008, un collaboratore di giustizia rese dichiarazioni spontanee riguardanti l'agguato del 18 febbraio 2002 - confermate in seguito da altri due collaboratori di giustizia – tali che, se valutate nel processo, avrebbero condotto all'assoluzione del sig. Ogaristi.

Con ordinanza del 26 maggio 2009, la Corte d'Appello di Perugia ritenne che le dichiarazioni in questione potessero in linea di principio condurre alla revisione della sentenza di condanna a carico del ricorrente. Tuttavia, l'assoluzione di quest'ultimo dipendeva dal definitivo accertamento della responsabilità penale di un individuo appartenente alla criminalità organizzata, il cui processo era ancora pendente. Pertanto, la Corte d'Appello dichiarò inammissibile, allo stato, la richiesta di revisione.

Diritto. La Corte ha premesso di non essere competente a pronunciarsi sull'ammissione di dichiarazioni testimoniali come prove ovvero sulla colpevolezza del ricorrente, ma di poter unicamente valutare se il processo, considerato nel suo insieme, incluse le modalità di presentazione dei mezzi di prova, sia stato equo e se siano stati rispettati i diritti della difesa.

La Corte ha quindi affermato che il principio per cui gli elementi di prova devono essere prodotti in presenza dell'imputato ed in pubblica udienza può subire delle eccezioni, a condizione però che vengano fatti salvi i diritti della difesa. Con riferimento all'acquisizione della prova testimoniale, la Corte ha ricordato che in alcune circostanze può rendersi necessario per le autorità giudiziarie ricorrere a deposizioni rese nella fase delle indagini preliminari. Se l'imputato ha avuto occasione adeguata e sufficiente di contestare dette deposizioni, nel momento in cui sono state rese o in seguito, il loro utilizzo non è di per sé contrario all'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lett. d).

Tuttavia, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in misura determinante, su dichiarazioni rese da una persona che l'imputato non ha

potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari, né in dibattimento.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per omicidio e tentato omicidio, nonché per porto abusivo di armi, sulla base delle accuse mosse dall'unico superstite dell'agguato, le cui dichiarazioni, rese durante le indagini preliminari, erano state acquisite agli atti del fascicolo e utilizzate per decidere della fondatezza dei capi di imputazione. La Corte ha quindi rilevato che la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese prima del dibattimento da testimoni divenuti irreperibili, prevista dall'articolo 512 c.p.p., nella versione in vigore all'epoca dei fatti, non poteva privare l'imputato del diritto, riconosciuto dall'articolo 6 par. 3, lett. d), ad esaminare o far esaminare in contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico. La richiesta del sig. Ogaristi di fissare un incidente probatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari, in presenza degli avvocati della difesa, al fine di interrogare il teste e procedere ad una ricognizione personale, era stata invece rigettata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte, avendo ritenuto che la motivazione della condanna all'ergastolo fosse fondata esclusivamente o almeno in misura determinante sulle dichiarazioni rese dal testimone prima del processo, ha constatato la violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU, non avendo il ricorrente potuto beneficiare di un processo equo.

In merito alla presunta violazione dell'art. 14 CEDU, la Corte ha osservato che la disparità di trattamento non può essere riconosciuta solo per il semplice fatto che, nello stesso procedimento penale o in quelli connessi, alcuni imputati sono stati assolti ed altri condannati. Del resto, lo stesso ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione era simile a quella del coimputato.

Quanto all'allegata violazione dell'art. 3 CEDU, la Corte ha concluso che l'impossibilità di esaminare il testimone a carico non potesse costituire un trattamento tale da raggiungere il livello di gravità minima richiesto ai fini dell'applicazione della disposizione in esame.

Infine la Corte, constatata la sussistenza di un danno morale certo, ha concesso secondo equità la somma di 15.000,00 euro all'interessato, pur ribadendo che la riparazione più adeguata dovrebbe consistere in un nuovo giudizio del ricorrente, promosso su richiesta del medesimo, in tempo utile e nel rispetto dell'art. 6 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 14 CEDU – Divieto di discriminazione

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 111 Cost.

Artt. 512 e 526 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU – relativamente al rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio: *De Lorenzo c. Italia* (ricorso n. 69264/01); *Isgrò c. Italia*, sentenza del 19 febbraio 1991, § 34; *Craxi c. Italia*, (ricorso n. 34896/97); *Jerinò c. Italia* (ricorso n. 27549/02); *Bracci c. Italia* (ricorso n. 36822/02).

Art. 14 CEDU – sulla disparità di trattamento: *Odièvre c. Francia* [GC], n° 42326/98, § 55; *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, n° 33290/96, § 26; *De Lorenzo c. Italia* (ricorso n. 69264/01).

Art. 3 CEDU – in merito al raggiungimento del livello minimo di gravità richiesto dalla disposizione: *Guzzardi c. Italia*, sentenza del 6 novembre 1980, § 107.

3. Misure di sicurezza

Causa Villa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 aprile 2010 (ricorso n. 19675/06)

Misure di sicurezza - personali - libertà vigilata – proroga delle restrizioni alla libertà di circolazione – violazione dell’art. 2, Protocollo n. 4 CEDU – non sussiste.

Misure di sicurezza - personali - libertà vigilata – revoca – ritardo nell’adozione e nell’esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata - violazione dell’art. 2, Protocollo n. 4 CEDU – sussiste.

Non integra la violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4, relativo alla libertà di circolazione, la proroga della misura della libertà vigilata, allorché le restrizioni alla libertà di circolazione da essa scaturenti, seppur prolungate nel tempo, perseguano uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantengano un giusto equilibrio tra l’interesse generale e i diritti dell’individuo (nel caso di specie, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio).

Costituisce violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 la ritardata adozione ed esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata, allorché il ritardo sia del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente.

Fatto. Con sentenza del 4 maggio 1999, depositata in cancelleria il 19 maggio 1999, il ricorrente fu riconosciuto come autore materiale, parzialmente non colpevole, di tentato omicidio. Il giudice di Milano lo condannò a una pena detentiva di 3 mesi e 13 giorni, per aver minacciato di morte ed aggredito suo padre con un coltello. Tale pena fu irrogata tenendo conto di una perizia psichiatrica disposta dal giudice e di una cartella clinica prodotta in giudizio, dalla quale risultava che il ricorrente soffriva di una psicosi paranoide cronica ed era invalido al 100%.

In applicazione dell'art. 56 della l. n. 689 del 1981, la detenzione fu sostituita dalla misura della libertà controllata per sette mesi, in quanto il giudice ritenne che una terapia di rieducazione fosse preferibile alla reclusione. La pericolosità sociale del ricorrente, inoltre, motivò l'applicazione di una misura di sicurezza quale la libertà vigilata.

La sentenza del 4 maggio divenne definitiva il 20 luglio 1999.

Con ordinanza del 9 ottobre 2001, il magistrato di sorveglianza di Milano dichiarò che il sig. Villa era ancora socialmente pericoloso e, di conseguenza, decise di sottoporlo alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

Questa misura comportava per l'interessato i seguenti obblighi:

- presentarsi una volta al mese agli organi di polizia incaricati della sorveglianza;
- mantenere i contatti con il centro psichiatrico dell'ospedale Niguarda;
- abitare a Milano, in un appartamento determinato;
- rimanere in casa tra le ore 22:00 e le 7:00.

Il ricorrente aveva, inoltre, l'obbligo di conservare su di sé e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia copia dell'ordinanza che lo sottoponeva agli obblighi derivanti dalla libertà vigilata, ordinanza che gli fu notificata il 17 ottobre 2001.

Il 18 dicembre 2001, il magistrato di sorveglianza di Milano dispose il ricovero del ricorrente presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino fino al 5 ottobre 2002.

Il 4 ottobre 2002 questa misura fu prorogata fino al 9 aprile 2003.

Il 5 novembre 2002 il magistrato di sorveglianza di Firenze autorizzò il ricorrente a dimorare presso la casa di suo padre, a Milano, come "permesso finale a titolo probatorio".

Il 14 novembre 2002 il ricorrente lasciò l'ospedale psichiatrico per recarsi a Milano; a partire da questa data, egli fu nuovamente sottoposto al regime della

libertà vigilata.

Questa misura fu prorogata fino al 9 ottobre 2003, poi al 9 febbraio, al 9 giugno, al 9 ottobre 2004 e infine fino al 9 luglio 2005.

Il 1° luglio 2005, il magistrato di sorveglianza di Firenze decise di revocare la misura di sicurezza, tenendo conto soprattutto del rapporto corretto e collaborativo dell'interessato con il centro psichiatrico di Milano e del miglioramento della relazione con il padre. Quest'ultima decisione fu depositata in cancelleria solo il 2 novembre 2005 e notificata al ricorrente il 7 novembre 2005.

Il 29 dicembre 2005, il sig. Villa, sostenendo che la fine del suo processo coincideva con la revoca della misura di sicurezza, introdusse innanzi alla corte d'appello di Brescia ricorso ai sensi della legge c.d. Pinto, n. 89 del 2001, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti a causa della durata di oltre otto anni del processo penale che lo aveva visto come imputato.

Con decisione dell'8 marzo 2006, la corte d'appello respinse la domanda con la motivazione che il processo era durato circa due anni. Il ricorrente non propose ricorso per cassazione avverso questa decisione.

In data 20 aprile 2006, il sig. Villa propose quindi ricorso alla Corte EDU e, invocando la violazione dell'art. 5 CEDU (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU (*libertà di circolazione*), lamentava la durata eccessiva ed il carattere arbitrario della misura di sicurezza di cui era stato destinatario.

Diritto. La Corte ha statuito innanzitutto che la libertà vigilata non ha comportato una privazione della libertà fisica ai sensi dell'art. 5, par. 1, CEDU, ma semplici restrizioni alla libertà di circolazione, stante il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non applicabile alla fattispecie *de quo* l'art. 5 CEDU, ma l'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ogni misura che limita il diritto alla libertà di circolazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantenere un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dell'individuo.

Nel caso di specie, le misure restrittive della libertà di circolazione, previste dal diritto italiano, erano necessarie “*al mantenimento dell'ordine pubblico*”, oltre che alla “*prevenzione delle infrazioni penali*” come risultava dalla cartella clinica dell'interessato, dai risultati della perizia psichiatrica disposta dal giudice di Milano, dalle aggressioni e dalle minacce commesse dopo la condanna e dai

rapporti dei medici che avevano in cura il sig. Villa.

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure incriminate, in riferimento alla loro applicazione prolungata nel tempo, la Corte ha evidenziato che esse si giustificano soltanto se di fatto sono coerenti e tese effettivamente a conseguire gli effetti di legge. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 per quanto riguarda la sottoposizione alla misura della libertà vigilata e le sue proroghe successive fino a quella del 9 ottobre 2004, data in cui la misura è stata prorogata fino al luglio 2005.

La Corte ha invece ritenuto eccessivo l'intervallo di oltre quattro mesi intercorso tra la data dell'udienza dinnanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata, in quanto del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione della tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata. Sul punto, la Corte ha invocato una maggiore diligenza e rapidità nell'adozione di una decisione che interessa i diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 e ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'ultima proroga della misura restrittiva aveva avuto già una durata di ben nove mesi al 1° luglio 2005.

Infine, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dal ricorrente per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 2, Protocollo n. 4, CEDU – Libertà di circolazione

Art. 56 L. n. 689/1981

Artt. 199-240 c.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 2, Protocollo n. 4, CEDU – riguardante l'adozione e l'esecuzione delle misure restrittive della libertà di circolazione: *Raimondo c. Italia*, § 39, 22 febbraio 1994; *Baumann c. Francia*, n. 33592/96, § 61; *Riener c. Bulgaria*, n. 46343/99, § 109, 23 maggio 2006; *Luordo c. Italia*, n. 32190/96, § 96.

4. **Regime penitenziario differenziato**

Causa Mole c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 gennaio 2010 (ricorso n. 24421/03)

Ordinamento penitenziario - regime differenziato *ex art. 41-bis* legge 354 del 1975 – violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti *ex art. 3 CEDU* in merito al livello di sofferenza inerente la detenzione – non sussiste.

Ordinamento penitenziario – regime penitenziario differenziato *ex art. 41-bis* legge 354 del 1975 - in relazione alle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare *ex art. 8 CEDU* – non sussiste.

Ordinamento penitenziario - regime differenziato *ex art. 41-bis* legge 354 del 1975 - impugnazione del decreto ministeriale – dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto - mancata pronuncia sul merito del ricorso - violazione del diritto ad un equo processo *ex art. 6 CEDU* – sussiste.

Affinché il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 CEDU è necessario che raggiunga una soglia minima di gravità. Nel caso di specie, le restrizioni scaturenti dal regime differenziato *ex art. 41-bis* legge 354 del 1975 cui era stato sottoposto il ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, in quanto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l'organizzazione criminale cui apparteneva. Non sussiste pertanto violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto il trattamento *de q uo* non ha superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

Non violano l'art. 8 CEDU le restrizioni al diritto di visita dei familiari per i soggetti sottoposti a regime differenziato, allorché l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia necessaria per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica.

La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU.

Fatto. In data 16 dicembre 1997 il ricorrente, condannato all'ergastolo per omicidio e altri reati legati alle attività di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della l. n. 354/1975, prorogato più volte con reiterati decreti ministeriali della durata di sei mesi ciascuno fino al mese di dicembre 2004.

Il 19 giugno 2002 e il 30 dicembre 2002 il ricorrente aveva proposto reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia rispettivamente del 17 giugno 2002 e del 28 dicembre 2002 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, contestando l'applicazione del regime speciale e chiedendo che fossero soppresse le relative restrizioni.

Con decisione in data 21 marzo 2003 il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto del 17 giugno 2002, in quanto il periodo di applicazione dello stesso era scaduto e respinto quello relativo al provvedimento del 28 dicembre 2002 poiché erano ancora sussistenti le condizioni per l'attuazione del regime di detenzione speciale alla luce delle informazioni raccolte dalla polizia e dalle autorità giudiziarie sul conto del ricorrente.

Quest'ultimo non aveva proposto ricorso per cassazione.

Il sig. Mole adiva successivamente la Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, par. 1 (*diritto a un equo processo*) CEDU.

Diritto. Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dei trattamenti inumani vietati è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno sostenuto che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Nel caso di specie il collegio giudicante ha verificato che il Ministro della giustizia aveva richiamato, per giustificare la reiterazione dei precedenti decreti, la sussistenza delle condizioni che erano alla base della motivazione del primo provvedimento. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi sufficienti da poter concludere che il prolungamento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-*bis* avesse causato degli effetti fisici o psichici che ricadano nell'art. 3 CEDU. Pertanto la Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non superassero quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica e legittima forma di trattamento o di pena.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato sia in relazione alle restrizioni del diritto di visita dei familiari che al controllo della corrispondenza, la Corte, riguardo al primo profilo, ha affermato che il regime di cui all'art. 41-*bis* è volto a recidere i legami esistenti fra il detenuto e l'ambiente criminale d'origine per scongiurare il pericolo derivante da eventuali contatti.

Prima dell'introduzione di tale riforma del diritto penitenziario, infatti, molti detenuti riuscivano a mantenere la loro posizione all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza, ad organizzare e far eseguire dei reati, a scambiare informazioni con l'esterno e gli altri detenuti; soprattutto per i reati di mafia erano proprio le visite con i familiari che rendevano possibile la trasmissione degli ordini e delle istruzioni dei detenuti verso l'esterno. La Corte ha ritenuto, quindi, che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza del detenuto, la Corte ha constatato che il ricorrente ha prodotto delle note emesse dall'amministrazione penitenziaria al più tardi il 2 ottobre 2002; poiché il ricorso è stato presentato il 20 giugno 2003, l'organo giudicante ha osservato che l'interessato non ha rispettato il termine di sei mesi fissato dalla Convenzione e rigettato la relativa doglianza per la sua tardività.

In relazione all'addotta violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte ha statuito che l'assenza di decisioni sul merito svuota della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sui decreti del Ministro della giustizia ed accolto, quindi, la relativa doglianza.

In merito all'applicazione dell'art. 41 CEDU, il ricorrente non ha presentato domande di equa soddisfazione; di conseguenza, la Corte non ha ritenuto opportuno liquidare alcuna somma a questo titolo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 354 del 1975, come modificata dalla L. n. 356 del 1992, dalla L. n. 279 del 2002 e dalla L. n. 95 del 2004.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01).

Art. 3 CEDU – in merito ai trattamenti inumani o degradanti: *Labita c. Italia* (ricorso n. 26772/95), *Bastone c. Italia* (ricorso n. 59638/00).

Art. 8 CEDU – sotto il profilo delle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza: *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01), *Gelsomino c. Italia* (ricorso n. 2005/03).

Causa Montani c. Italia – Sezione Seconda – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 24950/06)

Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 –violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU – non sussiste.

Ordinamento penitenziario – regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in relazione alle restrizioni al diritto di visita dei familiari - non sussiste. Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in relazione al controllo sulla corrispondenza ex art. 18-ter - sussiste

Ordinamento penitenziario - regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 - impugnazione del decreto ministeriale – pronuncia sul merito del ricorso prima della scadenza del termine di efficacia del decreto - violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – non sussiste.

Diritto a un equo processo – in ordine al diritto di difesa – violazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU – non sussiste.

Affinché il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato possa rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 CEDU è necessario che raggiunga una soglia minima di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima. Nel caso di specie, le restrizioni scaturenti dal regime differenziato ex art. 41-bis legge 354 del 1975 cui era stato sottoposto il ricorrente erano necessarie per impedire al medesimo, in quanto individuo socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Non sussiste pertanto violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto il trattamento *de q uo* non ha superato il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

Le restrizioni alle visite dei familiari scaturenti dal regime differenziato non integrano la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché nel caso di specie l’ingerenza dell’autorità nella vita familiare e privata è stata necessaria per la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica. La Corte ha invece constatato la violazione dell’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell’art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell’art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU in quanto tali disposizioni si applicano esclusivamente nella cornice di un'accusa penale, mentre i decreti ministeriali in esame riguardano le condizioni di detenzione.

Fatto. Con un provvedimento di cumulo del 25 ottobre 1996, la procura di Bari aveva fissato a 30 anni la pena di reclusione da espiare per il sig. Montani, precedentemente condannato per associazione a delinquere, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti ed altri reati.

In data 17 dicembre 2004 il Ministro della giustizia, tenendo conto della pericolosità del condannato, aveva emanato un decreto della durata di undici mesi per la sottoposizione al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della l. n. 354/1975, modificata dalla l. n. 356 del 1992, prorogato più volte con provvedimenti del 14 novembre 2005 e del 10 novembre 2006.

Il 21 dicembre 2004, il 16 novembre 2005 e il 12 novembre 2006, il ricorrente aveva proposto reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia rispettivamente del 17 dicembre 2004, del 14 novembre 2005 e del 10 novembre 2006 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna, contestando l'applicazione del regime speciale e chiedendo che fossero soppresse le restrizioni relative alla visita in carcere dei propri familiari.

Con decisione del 15 marzo 2005, depositata in cancelleria il 22 marzo 2005, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva dichiarato il ricorso inammissibile pur annullando la limitazione della durata di visita di un'ora per i familiari del ricorrente.

In relazione alle ulteriori doglianze del sig. Montani, sia il Tribunale di sorveglianza di Bologna che la Corte di cassazione avevano respinto i relativi ricorsi.

Il ricorrente adiva successivamente la Corte EDU lamentando che il regime di detenzione speciale a cui era stato sottoposto si ponesse in contrasto con i diritti protetti dalla Convenzione di cui agli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, paragrafi 1, 2 e 3 lettere *a*) e *b*) (*diritto a un equo processo*) CEDU.

Diritto. Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dei trattamenti inumani vietati è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali, il sesso, l'età e lo

stato di salute della vittima. Sebbene l'applicazione prolungata di certe restrizioni possa porre il detenuto in una situazione di trattamento disumano e degradante, ai sensi dell'art. 3 CEDU, i giudici hanno sostenuto che non è possibile fissare un termine massimo di sottoposizione a tale regime. Tuttavia, incombe sulla Corte l'onere di verificare se il rinnovo o la proroga delle restrizioni siano sorrette da idonea giustificazione. Il ricorrente, d'altro canto, non aveva fornito elementi sufficienti che consentissero di concludere che il prolungamento del regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis avesse causato degli effetti fisici o psichici che ricadono sotto l'art. 3 CEDU né aveva presentato osservazioni sulle sue condizioni di salute e sull'eventuale mancanza di assistenza medica adeguata. Pertanto la Corte, sottolineando la necessità di impedire all'interessato, socialmente pericoloso, di mantenere i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, ha ritenuto che le sofferenze o l'umiliazione che il ricorrente ha subito non superassero quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica e legittima forma di trattamento o di pena.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, invocato in relazione alle restrizioni del diritto di visita dei familiari, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza dell'autorità nella vita familiare e privata sia stata in tal caso necessaria "per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati in una società democratica" e pertanto ha respinto tale motivo di ricorso.

L'organo giudicante ha constatato però che, nonostante l'entrata in vigore della l. n. 95 del 2004 e la conseguente introduzione dell'art. 18-ter concernente l'esclusione dal controllo dell'autorità penitenziaria delle missive dirette all'avvocato e agli organi internazionali competenti in materia di diritti dell'uomo, la corrispondenza fra il ricorrente e la Corte EDU è stata sottoposta ad ispezione.

Pertanto, la Corte ha concluso per l'accoglimento della relativa doglianza dell'interessato.

In relazione all'addotta violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, la Corte, statuendo che i giudici interni aditi si sono pronunciati sui reclami prima della scadenza del periodo di validità dei decreti controversi e che non c'è mai stata mancanza di decisione sul merito, ha respinto tale motivo del ricorso.

Non sono state accolte, infine, le doglianze del ricorrente fondate sull'art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU in quanto il collegio giudicante ha ricordato che tali disposizioni si applicano esclusivamente nella cornice di un'accusa penale, mentre i decreti ministeriali in esame riguardano le condizioni di detenzione.

La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dal ricorrente per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha

ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 8 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, paragrafi 1, 2 e 3, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 354 del 1975, come modificata dalla L. n. 356 del 1992, dalla L. n. 279 del 2002 e dalla L. n. 95 del 2004.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 3 CEDU – in merito ai trattamenti inumani o degradanti e allo stato di salute del ricorrente: *Labita c. Italia* (ricorso n. 26772/95), *Argenti c. Italia* (ricorso n. 56317/00), *Bastone c. Italia* (ricorso n. 59638/00), *Scoppola c. Italia* (ricorso n. 50550/06).

Art. 8 CEDU – sotto il profilo delle restrizioni al diritto di visita dei familiari e al controllo della corrispondenza: *Messina c. Italia* (ricorso n. 25498/94), *Indelicato c. Italia* (ricorso n. 31143/96), *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01), *Gelsomino c. Italia* (ricorso n. 2005/03).

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: *Ganci c. Italia* (ricorso n. 41576/98), *Campisi c. Italia* (ricorso n. 24358/02).

Art. 6, paragrafi 2 e 3, CEDU – in relazione al diritto di difesa: *Ospina Vargas c. Italia* (ricorso n. 40750/98).

Causa Barbaro c. Italia – Seconda Sezi one – sentenza 16 febbraio 2010 (ricorso n. 16436/02)

Ordinamento penitenziario – regime differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni – reclamo avverso il decreto ministeriale – decisione tardiva del Tribunale di sorveglianza – impugnazione dell'ordinanza di rigetto davanti alla Corte di cassazione - dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto – omessa pronuncia sul merito del ricorso – violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6 CEDU – sussiste.

Sebbene il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisca di per sé violazione del diritto garantito, il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia. Pertanto, la tardiva o mancata decisione sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia dei decreti impugnati, viola il diritto ad un

equo processo tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU, poiché svuota di efficacia il controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi.

Fatto. Il ricorrente in data 16 luglio 1993 era stato sottoposto, a causa della sua pericolosità sociale, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, prorogato diciotto volte con reiterati decreti ministeriali della durata di sei mesi ciascuno e revocato con ordinanza il 12 febbraio 2002.

Dei reclami presentati dal Sig. Barbaro avverso tali provvedimenti, alcuni erano stati respinti nel merito dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila; altri erano stati dichiarati inammissibili sul presupposto della perdita di interesse del ricorrente all'esame dei provvedimenti in ragione della sopravvenuta scadenza dei relativi periodi di applicazione.

Il ricorrente adiva, quindi, la Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU (*Diritto a un equo processo*) per il ritardo sistematico da parte del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione nell'esaminare i ricorsi introdotti per contestare l'applicazione del regime speciale di detenzione.

Il ricorrente ha affermato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza, ma ha prodotto in giudizio soltanto la sentenza della Corte di cassazione del 14 dicembre 2000 riguardante il decreto ministeriale n. 14.

Diritto. La Corte innanzitutto ha statuito che non è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35, par. 3, CEDU e, quindi, ricevibile solo quella parte del ricorso riguardante il decreto n. 14 di applicazione della detenzione speciale.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza aveva deciso sul ricorso solo tre mesi dopo la sua proposizione e la Corte di cassazione, un anno dopo l'adozione del decreto ministeriale, ne aveva dichiarato l'inammissibilità essendo scaduto il periodo di validità del suddetto provvedimento. Le doglianze del ricorrente, quindi, erano state esaminate non rispettando il termine di dieci giorni previsto dalla legge.

La Corte, premesso che il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisce di per sé violazione del diritto garantito, ha al contempo rilevato che il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia.

In particolare, l'assenza di qualsiasi decisione sul merito dell'impugnazione del Sig. Barbaro (come era accaduto in cassazione) ha inevitabilmente svuotato della sua sostanza il controllo esercitato dal giudice sul decreto ministeriale.

D'altronde, se la legge applicabile prevede un termine di dieci giorni per la decisione del giudice, ciò dipende sia dalla gravità degli effetti del regime speciale di detenzione sui diritti del detenuto sia dalla validità limitata nel tempo del provvedimento contestato.

La Corte ha pertanto concluso per la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 41-*bis* L. n. 354 del 1975 e successive modificazioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al diritto all'esame del merito dei ricorsi: *Enea c. Italia* (ricorso n. 74912/01); *Argenti c. Italia* (ricorso n. 56317/00); *Viola c. Italia* (ricorso n. 8316/02).

***V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
CIVILE***

1. Affidamento di minori

Causa Moretti e Benedetti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 aprile 2010 (ricorso n. 16318/07)

Adozione - di minore abbandonato subito dopo la nascita – affido temporaneo ad una famiglia – domanda di adozione speciale – ritardato esame dell’istanza – dichiarazione di adottabilità del minore – emessa prima della pronuncia di rigetto della domanda di adozione speciale – difetto di motivazione del provvedimento di rigetto - illegittima ingerenza nella vita familiare – violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.

La mancanza di motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti nonché il ritardo nell’esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, viola il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall’art. 8 CEDU.

Fatto. I ricorrenti, i coniugi Luigi Moretti e Maria Brunella Benedetti, vivevano con la loro figlia legittima e con il bambino adottivo della sig.ra Benedetti. Avevano alle spalle anche esperienze di affido temporaneo di bambini, adottati poi da altre famiglie.

Con decreto urgente del 20 maggio 2004, A. - una neonata abbandonata dalla madre tossicodipendente subito dopo la nascita - fu temporaneamente affidata a loro per decisione del tribunale per i minorenni di Venezia per un periodo di cinque mesi, che di fatto si prolungò fino a dicembre 2005.

Il 26 ottobre 2004, i ricorrenti presentarono una domanda di adozione speciale. A questa domanda, le autorità non diedero riscontro alcuno. Nel frattempo la bambina era stata iscritta all’asilo nido a carico dei ricorrenti: costoro l’avevano allevata ed educata, portandola con sé finanche in un viaggio in Brasile nel gennaio 2005.

Non avendo ricevuto riscontri, il 15 marzo 2005, i ricorrenti reiterarono la domanda di adozione speciale.

Scoprirono così che in data 7 marzo 2005, il tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità della bambina, cui la madre biologica si era opposta (vedendosi peraltro successivamente respinta l’opposizione). In una data non precisata tra il luglio e il novembre 2005, il tribunale dei minori svolse ricerche per individuare una famiglia adottiva diversa da quella dei ricorrenti affidatari.

Il 30 novembre 2005, due magistrati si recarono presso i ricorrenti con lo scopo di chiedere a questi ultimi di aiutare la bambina ad inserirsi nella famiglia adottiva

scelta dal tribunale. Il 19 dicembre 2005, con decisione non notificata ai ricorrenti, il tribunale dette la bambina in affidamento pre-adoattivo temporaneo ad una nuova famiglia e, lo stesso giorno, la bambina venne allontanata dalla casa dei ricorrenti con l'aiuto della forza pubblica.

Il 21 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni di Venezia respinse la prima domanda di adozione dei sig.ri Moretti e Benedetti; il 3 gennaio 2006 respinse anche la seconda domanda, motivando che la scelta della nuova famiglia era nell'interesse superiore della minore.

I ricorrenti fecero appello. La corte d'appello accolse il gravame, annullando le pronunzie di rigetto delle domande di adozione sulla base del rilievo che lo stato di adottabilità non avrebbe dovuto essere dichiarato prima della pronunzia sulla domanda di adozione speciale dei ricorrenti (tuttavia la corte d'appello non annullò il provvedimento di affidamento temporaneo alla nuova famiglia). Successivamente, la corte d'appello nominò un perito che stabilisse se nella nuova famiglia A. si fosse già inserita.

Avendo avuto la perizia l'esito per cui A. – pur legata affettivamente a entrambe le famiglie - si era già pienamente integrata nel nuovo contesto familiare, la corte d'appello il 27 ottobre 2006 non annullò il decreto di affidamento alla nuova famiglia e in definitiva consentì a questa l'adozione nel superiore interesse della minore.

I sig.ri Moretti e Benedetti adirono la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) per l'illegittima ingerenza nella loro vita privata e familiare dovuta ad un'erronea applicazione della legge e delle norme procedurali e degli artt. 6 (*diritto a un equo processo*) e 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*) per l'iniquità del procedimento controverso e per non aver beneficiato di un ricorso effettivo davanti ad un giudice nazionale.

Diritto. La Corte ha ritenuto, dopo aver qualificato i fatti di causa, di esaminare i motivi del ricorso unicamente sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire dei ricorrenti in nome e per conto della minore, la Corte ha rilevato che il signor Moretti e la signora Benedetti non esercitavano – al momento del ricorso - alcuna potestà sulla bambina. Quindi i ricorrenti non avevano i requisiti necessari per rappresentarne gli interessi legali. Sicché il ricorso è stato esaminato solo sulla posizione dei ricorrenti e non su quella della minore.

Circa poi la pretesa violazione del diritto alla vita privata e familiare, la Corte ha rammentato che l'art. 8 della Convenzione EDU non assegna un diritto a creare una

famiglia né riconosce un diritto all'adozione dei minori abbandonati. Esso tutela una vita familiare esistente.

L'esistenza di una "*vita familiare*" ai sensi dell'articolo 8 CEDU non si limita però ai rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari *de facto*, purché - oltre all'affetto generico - sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di filiazione naturale o di un affidamento pre-adoztivo. Da questo punto di vista, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino.

Qui la Corte ha osservato che i ricorrenti avevano vissuto con la minore le prime tappe importanti della vita di lei per un tempo più che apprezzabile (diciannove mesi), l'avevano inserita nella scolarità infantile e l'avevano portata con sé in un viaggio. Considerando tale forte legame stabilitosi tra i ricorrenti e la bambina, la Corte ha statuito, nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, che esso potesse rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Nel caso specifico, la Corte ha constatato il grave incidente procedurale consistito nell'essere stata dichiarata l'adoztività della bambina prima che l'autorità si fosse pronunciata sulla tempestiva domanda di adozione da parte dei ricorrenti. Essa ha altresì preso atto della pronuncia della corte d'appello che aveva giudicato priva di motivazione la reiezione delle domande adottive dei ricorrenti.

Di conseguenza, la Corte, a maggioranza, ha concluso per la violazione dell'articolo 8 CEDU, determinando – ai sensi dell'articolo 41 CEDU (vista l'irreversibilità della situazione) – l'equa riparazione nella somma di 10.000 euro per i danni morali e di 5.000 euro per spese legali.

Il giudice portoghese Cabral Barreto ha redatto un'opinione concorrente, nella quale ha inteso specificare che – a suo avviso – non si sarebbe dato il presupposto dell'esistenza di una vita familiare se i ricorrenti non avessero avanzato formale domanda di adozione. I requisiti di fatto individuati dalla Corte non sarebbero altrimenti stati - a suo avviso - sufficienti.

Il giudice turco Karakaş ha viceversa steso un'opinione dissenziente, giacché ella ha ritenuto che neanche la predetta domanda di adozione fosse sufficiente a fondare i requisiti di esistenza della vita familiare. Mancando quest'ultima, non poteva dirsi – a suo avviso – violato il relativo diritto *ex art. 8* della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

L. n. 184 del 1983 e successive modificazioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – sui presupposti di fatto per l'esistenza di una “*vita familiare*”: *Marckx c. Belgio*, sentenza del 13 giugno 1979, § 31; *Giusto e altri c. Italia* (dec.), n. 38972/06.

Art. 8 CEDU – sull'equilibrio fra l'interesse pubblico all'applicazione delle disposizioni di legge e quello dei privati fondato sul diritto al rispetto della vita privata e familiare: *Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, § 76; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 102.

Causa Piazza c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorso n. 36168/09)

Separazione dei coniugi – provvedimenti riguardanti il figlio minore - omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita – inefficacia delle misure atte a garantire il diritto di visita – violazione del diritto alla vita privata e familiare – sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU -- sussiste.

Integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre al figlio minore.

Fatto. Da una coppia, sposata nel 1989, era nato un figlio nel 1991. Nel 1993 i coniugi si erano separati consensualmente e il figlio era stato affidato alla madre, con riconoscimento al padre del diritto di visita. Successivamente al divorzio, la madre si era rivolta a un legale al fine di ingiungere all'ex-coniuge di non incontrare più suo figlio, alla luce di alcune rivelazioni del minore, che aveva riferito di aver subito delle molestie sessuali da parte del padre.

In ragione delle difficoltà incontrate nell'esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente a sua volta aveva adito il tribunale per i minori di Venezia, lamentando che l'ex-moglie aveva influenzato negativamente il figlio. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia aveva affidato la custodia del bambino ai servizi sociali, con mantenimento del collocamento del bambino presso il domicilio della madre e ordinato una perizia tesa a verificare se da parte dei genitori erano stati tenuti dei comportamenti pregiudizievoli per il bambino. La perizia dello psicologo, premessa l'incapacità di entrambi i genitori di esercitare le funzioni genitoriali, dette conto dei tentativi della madre di mettere il bambino

contro il padre e dell'inverosimiglianza delle molestie, le quali erano probabilmente frutto dell'immaginazione del minore.

Con un decreto del 1° dicembre 2003, il tribunale per i minori di Venezia aveva poi autorizzato il ricorrente a incontrare il figlio in presenza degli assistenti sociali ogni quindici giorni, secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. Nel corpo del provvedimento, il tribunale aveva rilevato che la madre aveva tenuto consapevolmente un comportamento destinato ad escludere sia il padre sia le autorità competenti, interrompendo di fatto ogni rapporto del bambino col padre. Il tribunale aveva quindi argomentato che fosse nell'interesse del minore recuperare il rapporto con il padre, con il sostegno psicologico di uno psicoterapeuta scelto dai genitori.

Senonché, per tutto il 2004, il 2005 e fino al settembre 2006 in via di fatto i servizi sociali non avevano consentito incontri del Piazzini con il minore. Viceversa, nell'autunno del 2006 il ricorrente si era rifiutato a più riprese di incontrare gli esponenti dei servizi sociali.

Con un nuovo provvedimento del 2008, il tribunale dei minori aveva preso atto che dal 2001 il Piazzini non aveva più visto suo figlio e che al precedente provvedimento del 2003 non era stata data esecuzione. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del minore di rivedere il padre, esso aveva ordinato ai servizi sociali di vigilare sul comportamento della madre (ritenuta dal padre responsabile di aver stimolato nel minore un sentimento di ostilità nei suoi confronti) e di farsi carico della situazione psicologica del minore.

Il Piazzini successivamente e fino al giugno 2009 – per verificare se la seconda pronuncia del tribunale avesse trovato attuazione – aveva domandato ai servizi sociali se avessero visto il figlio ma ne aveva ottenuto risposta negativa. Egli aveva quindi proposto appello avverso il decreto del tribunale dei minori del 2008. Ma la corte d'appello lo aveva respinto sia perché dagli atti risultava la volontà del figlio di non rivedere il padre sia perché ormai il ragazzo era prossimo alla maggiore età.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato la portata dell'art. 8 CEDU, il quale, sebbene abbia sostanzialmente lo scopo di tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da simili ingerenze: a tale obbligo negativo, infatti, possono accompagnarsi degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi ultimi possono implicare l'adozione di misure tese al rispetto della vita familiare anche nei rapporti interpersonali, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti a garantire i diritti legittimi degli interessati così come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dalla constatazione del fallimento di tutti gli sforzi profusi dalle autorità nazionali per garantire il diritto di visita del ricorrente non poteva farsi discendere automaticamente l'inadempimento dello Stato agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Sul punto è stato ribadito che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare provvedimenti specifici per consentire il ricongiungimento di un genitore con il figlio non è assoluto e che la comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati costituisce sempre un fattore importante. Sebbene le autorità nazionali debbano adoperarsi per stimolare siffatta collaborazione, un obbligo di ricorrere in questi casi alla coercizione non può che essere limitato, dovendosi tenere in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà delle persone coinvolte e, *in primis*, l'interesse preminente del minore e dei diritti che l'art. 8 gli riconosce.

Pertanto, ai fini della valutazione dell'assolvimento degli obblighi positivi che incombono sullo Stato ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre verificare se le autorità hanno preso tutte le misure necessarie che si possono ragionevolmente esigere da esse per facilitare il ricongiungimento tra il ricorrente e il figlio.

A tale riguardo, la Corte EDU, pur riconoscendo la difficoltà e la delicatezza del caso e che nel trattarlo il nostro Paese godesse di un certo margine di discrezionalità, ha affermato che il comportamento tenuto dell'autorità giudiziaria, che aveva delegato ai servizi sociali la concreta gestione della questione senza svolgere verifiche efficaci e tempestive sull'esecuzione dei propri provvedimenti – con particolare riferimento al diritto di visita del padre – è ridonato in danno del ricorrente, il quale – trascorsi gli anni – è stato messo innanzi al fatto compiuto.

La Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della lunghezza delle procedure e della inefficacia delle misure adottate per far rispettare il diritto di visita del ricorrente o, almeno, per permettergli di ristabilire i rapporti con il figlio minore.

Infine la Corte, accertata la sussistenza di un danno morale non riparabile con la sola constatazione della violazione, ha concesso secondo equità la somma di 15.000,00 euro all'interessato, nonché la somma di 5.000,00 euro per le spese processuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – obblighi positivi dello Stato: *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 82, *Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, § 128.

2. **Danni civili (immunità parlamentare)**

Causa CGIL e Cofferati (n. 2) c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 aprile 2010 (ricorso n. 2/08)

Parlamentari - guarentigie (immunità) - art. 68, primo comma, Cost. - prerogativa dell'insindacabilità - deliberazione della camera d'appartenenza - conflitto di attribuzione - mancata pronuncia sul merito da parte della Corte costituzionale - violazione del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6 CEDU - sussiste.

L'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di immunità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari e pertanto integra la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.

Fatto. In un'intervista rilasciata al quotidiano all'agenzia *ADNKronos* il 20 marzo 2002, il deputato Taormina aveva accusato Cofferati di aver creato un clima socialmente propizio all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi. Ne era seguita una causa civile, la quale però non era stata esaminata nel merito, poiché era tempestivamente intervenuta una deliberazione d'insindacabilità *ex art. 68*, primo comma, della Costituzione intervenuta il 30 luglio 2003.

Il tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. La Camera si era costituita nel relativo giudizio ed erano intervenuti anche Sergio Cofferati e, per la CGIL, Guglielmo Epifani, in qualità di nuovo rappresentante *pro tempore*. La Corte costituzionale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza del richiamo testuale alle frasi oggetto della controversia, circostanza che le aveva impedito di stabilire se vi fosse un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* del deputato ed eventuali suoi atti parlamentari tipici (sentenza n. 368 del 2007).

I ricorrenti avevano quindi promosso ricorso davanti alla Corte europea di Strasburgo lamentando di aver subito una lesione del loro diritto a un equo processo (art. 6, comma 1, CEDU) derivante dall'impossibilità di ottenere, tanto

in sede civile quanto davanti alla Corte costituzionale, l'esame nel merito circa la lamentata portata lesiva delle frasi pronunciate da Carlo Taormina sull'omicidio di Marco Biagi.

Diritto. Circa il diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) la Corte ha ricordato che esso non è assoluto ma può subire – nell'ambito delle legislazioni nazionali – delle limitazioni. Tali limitazioni non violano l'art. 6 CEDU se: *a)* perseguono un fine legittimo; *b)* tra i mezzi impiegati e il fine perseguito esiste un rapporto di ragionevole proporzionalità. Con riguardo al requisito della legittimità del fine, la Corte ha osservato che la restrizione dell'accesso a un giudice derivava – nel caso specifico – dall'istituto dell'immunità parlamentare, *sub specie* dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Quest'ultima a sua volta è finalizzata a prevenire pretestuose e persecutorie azioni giudiziarie nei confronti di rappresentanti eletti dal popolo. L'istituto immunitario applicato dall'Italia nel caso concreto era dunque volto a salvaguardare la genuinità e la libertà dello svolgimento del dibattito parlamentare oltre che la separazione del potere legislativo da quello giudiziario, perseguendo così sicuramente un fine legittimo.

In riferimento al rispetto del principio di proporzione, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che le dichiarazioni rese alla stampa non presentavano un legame evidente con l'attività parlamentare tipica del deputato Taormina e pertanto richiedevano un giudizio rigoroso circa tale requisito di proporzionalità. Nel caso di specie, la derivata impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria costituiva quindi un ostacolo sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, con i voti favorevoli di cinque giudici su sette, ritenendo che vi fosse stata violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, conformemente al caso *CGIL e Cofferati (n. 1)* del 2009, e complessivamente ha accordato a ciascun ricorrente 8.000,00 euro a titolo di danni morali, respingendo invece la richiesta di risarcimento dei danni materiali, in quanto non provati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 68, comma 1, Cost.

Art. 297 c.p.c.;

Legge n. 140 del 2003, art. 3.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Relativamente al diritto di accesso a un tribunale (art. 6, par. 1 CEDU): *Cordova c. Italia*, (nn.1 e 2), ricorsi n. 40877/98 e n. 45649/99; *De Jorio c. Italia*, n. 73936/01; *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04; *C.G.I.L. e Cofferati c. Italia n. 1*, n. 46967/07.

Relativamente alle limitazioni al diritto di accesso a un tribunale: *Khalfaoui c. Francia*, n. 34791/97; *Papon c. Francia*, n. 54210/00;

Opinioni dissenzienti:

Giudici Sajó e Karakaş (opinione comune).

3. **Diritto ad un processo equo**

Causa Calabrò c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 aprile 2010 (ricorso n. 17426/02)

Diritto a un processo equo – sotto il profilo del mancato esame della memoria difensiva presentata ai sensi dell’art. 375 c.p.c. – violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU – non sussiste.

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, lamentata dal ricorrente sotto il profilo del mancato esame della memoria difensiva presentata in sede di giudizio per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., avendo riconosciuto la legittimità dell’operato della Corte di cassazione e valutato come del tutto ininfluenza ai fini della decisione finale l’esame della memoria presentata.

Fatto. In una data non precisata, il ricorrente, avvocato del foro di Messina, aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti in favore della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane.

Con un’ordinanza del febbraio 2001, la Corte d’appello di Messina sospese il relativo procedimento stante la pendenza di un altro giudizio, che riguardava il ricorrente e la suddetta banca, innanzi al Tribunale di Palermo.

Il 24 febbraio 2001, il ricorrente, che stava personalmente in giudizio, propose alla Corte di cassazione istanza di regolamento di competenza, contestando l’ordinanza di sospensione ed adducendo, in particolare, che il Tribunale di Palermo non era

competente e che la Corte di appello avrebbe dovuto, prima di sospendere il processo, dichiarare la nullità del giudizio pendente in primo grado.

Il 17 novembre 2001, l'Avv. Calabrò fu informato tramite notificazione che la Corte di cassazione avrebbe esaminato il suo ricorso in camera di consiglio il 10 gennaio 2002 e che il pubblico ministero aveva concluso per l'inammissibilità. Il 18 dicembre 2001, il ricorrente depositò in cancelleria la memoria difensiva, come previsto dall'articolo 375 del codice di procedura civile.

Con un'ordinanza del 10 gennaio 2002, depositata in cancelleria il 4 marzo 2002, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, osservando innanzitutto che l'articolo 375 c.p.c. non era applicabile e che, di conseguenza, il ricorrente non avrebbe potuto depositare memorie in difesa. La Corte di cassazione rilevò, inoltre, che i motivi del ricorso non potevano essere esaminati in quella sede in quanto riguardavano la pretesa nullità del giudizio del Tribunale di Palermo e non la questione della competenza. Pertanto, furono dichiarati inammissibili sia il deposito delle memorie difensive che il ricorso stesso.

Il ricorrente adiva la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU per l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il suo ricorso. In particolare, la memoria difensiva era stata presentata in qualità di rappresentante di se stesso e non di semplice ricorrente, come previsto dal comma 4 dell'art. 375 c.p.c., successivamente abrogato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 40/2006.

Diritto. La Corte ha ricordato innanzitutto che il principio della parità delle armi, uno degli elementi della nozione più ampia di processo equo, richiede che ogni parte si veda offrire una possibilità ragionevole di presentare la sua causa in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte.

Inoltre, il diritto ad un procedimento in contraddittorio implica la facoltà per le parti nei processi, sia civili che penali, di prendere cognizione di tutti i documenti e le osservazioni presentate al giudice in modo da poterne influenzare la decisione.

Nel caso di specie, la Corte ha esaminato l'incidenza in concreto della dichiarazione di inammissibilità riguardante la memoria difensiva sulle possibilità per il ricorrente di presentare le sue doglianze su una questione determinante per la conclusione del procedimento. La Corte ha quindi sottolineato che la Cassazione non aveva esaminato il ricorso concludendo, come da orientamento ormai consolidato, per l'inapplicabilità dell'art. 375 c.p.c. alle istanze riguardanti il regolamento di competenza.

Di conseguenza, il fatto che il ricorrente si difendesse da solo non aveva influito in alcun modo sulla decisione assunta, in quanto lo stesso risultato si sarebbe prodotto anche nel caso di rappresentanza in giudizio tramite difensore. Per di più, la Corte di cassazione ha esaminato e respinto con decisione motivata i mezzi del ricorso riguardanti la questione della competenza e la pretesa nullità del giudizio del Tribunale di Palermo.

Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno concluso che la memoria difensiva non esaminata non avrebbe avuto alcuna influenza sulla conclusione della controversia.

La Corte EDU ha, quindi, dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Artt. 375 e ss. c.p.c.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente al rispetto del principio della parità delle armi: *Nideröst-Huber c. Svizzera*, 18 febbraio 1997, § 23; *Reinhardt e Slimane-Kaïd c. Francia*, 31 marzo 1998, § 103.

4. Impugnazioni civili

Causa Udorovic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorso n. 38532/02)

Impugnazioni – reclamo ex art. 44, comma 6, Dlgs. n. 286 del 1998 (azione civile contro la discriminazione razziale) – pronuncia in camera di consiglio – violazione del diritto a un equo processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – in relazione alla mancanza di pubblicità delle udienze – non sussiste.

Impugnazioni - reclamo ex art. 44, comma 6, Dlgs. n. 286 del 1998 - omissio esame da parte del giudice di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato - violazione del diritto a un equo processo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – in relazione all'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti - sussiste.

La mancanza di pubblicità delle udienze può essere giustificata, in casi eccezionali, alla luce degli obiettivi di efficacia e di rapidità di cui al procedimento controverso e non costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU qualora siano rispettate le altre garanzie procedurali previste da quest'ultima disposizione.

Costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU (che sancisce l'obbligo di svolgere un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti, salvo poi valutarne la pertinenza) l'omesso esame da parte della Corte d'appello di uno dei motivi del ricorso (nel caso di specie la Corte ha affermato di non poter ritenere che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'appello sarebbero stati influenti ai fini della decisione).

Fatto. Il ricorrente è un cittadino italiano appartenente alla comunità tzigana dei Sinti che nel 1995 risiedeva nel campo nomadi "Nono" di Roma, autorizzato dal Comune.

All'epoca dei fatti, la polizia municipale effettuò dei controlli e, con decisione del 23 gennaio 1996, il sindaco di Roma stilò un elenco delle strutture ritenute conformi ai criteri previsti dalla legge, fra le quali era stato inserito anche il campo "Nono". Inoltre, l'autorità municipale affermò che, per quanto riguardava le famiglie Rom e Sinti, soltanto quelle con bambini in età scolastica che seguivano realmente la scuola dell'obbligo avevano il diritto di risiedere nei campi allestiti dal Comune, aggiungendo che questi criteri personali sarebbero stati verificati dall'amministrazione in occasione di un prossimo censimento.

Successivamente, il sindaco di Roma, con provvedimento del 4 novembre 2009, ordinò lo sgombero del campo, sostenendo che lo stesso non era fornito di acqua potabile e non era dotato di fognature.

Contro i provvedimenti del Comune, il ricorrente promosse due procedure, una davanti all'autorità giudiziaria amministrativa e l'altra davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Un primo ricorso fu infatti presentato al T.A.R. del Lazio, che in data 19 gennaio 2000 accolse l'istanza di sospensiva del provvedimento emanato in data 4 novembre 2009. Il Comune di Roma fece appello al Consiglio di Stato, che in data 20 marzo 2000 respinse l'opposizione, confermando la decisione del T.A.R..

Il ricorrente iniziò anche una procedura per atti discriminatori davanti al Tribunale civile di Roma, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in relazione alle decisioni prese dal sindaco nel 1996 e nel 1999. Secondo le disposizioni di legge citate, la procedura si svolse in camera di consiglio.

Con ordinanza del 12 marzo 2001, il Tribunale respinse il ricorso affermando che i provvedimenti impugnati non erano discriminatori dato che avevano lo scopo di garantire la salute pubblica dei cittadini residenti vicino al campo nonché quella degli occupanti del campo stesso.

Il ricorrente fece opposizione, presentando reclamo alla Corte d'appello di Roma, lamentando, in particolare, il carattere discriminatorio della decisione comunale del 1996. Anche tale procedura si tenne in camera di consiglio, in conformità di legge.

La Corte d'appello di Roma respinse il reclamo in merito alla decisione del 1999, poiché tale provvedimento non era motivato dall'intenzione di nuocere agli occupanti del campo in ragione della loro appartenenza etnica e non si pronunciò sulla legittimità della decisione del 1996, osservando nella sua ordinanza che “*nel reclamo del ricorrente non sono reiterate le sue allegazioni riguardanti questa decisione*”.

Il sig. Udorovic proponeva, quindi, ricorso ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), sostenendo che la sua causa non era stata esaminata pubblicamente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Diritto. La Corte - ricordato che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, interpretare il diritto interno – ha preso atto che la Cassazione italiana ritiene la natura cautelare del procedimento contro la discriminazione e il carattere provvisorio delle decisioni prese in tale ambito.

Lo scopo della domanda era quello di dimostrare la portata discriminatoria delle decisioni del Comune di Roma di evacuazione del campo, dove il ricorrente risiedeva con la sua famiglia, di ottenerne l'annullamento e di liquidare un risarcimento per il danno subito.

In questo contesto, la Corte ha sancito l'applicabilità dell'art. 6 CEDU al procedimento controverso, determinante per la tutela di “*diritti di carattere civile*”.

Nel caso in esame, l'esclusione del pubblico dalla sala d'udienza è espressamente richiamata dal d. lgs. n. 286 del 1998, che rinvia alle norme del codice di procedura civile relative ai procedimenti in camera di consiglio.

La Corte ha più volte affermato che, instaurato un procedimento cautelare, in casi eccezionali – ad esempio quando l'effettività della misura richiesta dipende dalla rapidità del processo decisionale – può risultare impossibile rispettare nell'immediato tutte le esigenze previste dall'art. 6 CEDU.

La Corte ha osservato che le autorità nazionali hanno tenuto conto degli imperativi di efficacia e rapidità e che garantire sistematicamente la pubblicità delle udienze avrebbe potuto costituire un ostacolo alla diligenza dell'intervento auspicato dal richiedente. D'altronde, il ricorrente, assistito da un avvocato di fiducia, ha avuto la possibilità di essere presente alle udienze e di partecipare al procedimento depositando memorie e documenti, nel rispetto delle altre garanzie procedurali previste dall'art. 6 CEDU.

Pertanto, secondo la Corte, la mancanza di pubblicità delle udienze è giustificata alla luce degli obiettivi di cui al procedimento controverso e non determina la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

In relazione al presunto errore manifesto della Corte di appello di Roma relativo all'omesso esame del mezzo d'appello riguardante l'illegittimità della decisione del Comune di Roma del 23 gennaio 1996, la Corte ha riconosciuto la violazione del diritto ad un equo processo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU.

In effetti, quest'ultima disposizione implica, soprattutto a carico del giudice, l'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti, salvo poi valutarne la pertinenza.

La Corte ha rilevato che l'analisi del reclamo depositato dal ricorrente in Corte d'appello permetteva di constatare che uno dei mezzi formulati dall'interessato riguardava in maniera esplicita tale decisione amministrativa e ne metteva in discussione il carattere discriminatorio. Per tali motivi i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l'ordinanza della Corte di appello fosse viziata da una valutazione innegabilmente inesatta di alcuni fatti importanti.

Infine, la Corte, ritenendo sussistente un danno morale incontestabile, non sufficientemente riparato dalla constatazione della violazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 5.000,00 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU

Art. 41 CEDU

Artt. 43 e 44 DLgs. n. 286 del 1998

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla pubblicità delle procedure degli organi giudiziari: *Tierce e altri contro San Marino*, (nn. 24954/94, 24971/94 e 24972/94, § 92.).

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito all'obbligo di eseguire un effettivo esame dei mezzi, delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti: *Artico c. Italia* del 13 maggio 1980, § 33.

5. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione³²

Causa Lefevre c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 marzo 2010 (ricorso n. 34871/02).

Diritto a un processo equo – sotto il profilo della ragionevole durata – violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU – sussiste.

Constata la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all’esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001 considerata l’insufficienza dell’equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita è divenuta definitiva, tale da determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell’art. 41 CEDU.

Fatto. La vicenda trae origine da un processo in materia di diritto del lavoro durato più di cinque anni e nove mesi per un grado di giurisdizione. Nel 1995 la Banca P. depositò un ricorso dinnanzi al Pretore del lavoro di Napoli, per ottenere il riconoscimento della legittimità del licenziamento del sig. Lefevre. Poco dopo quest’ultimo depositò un ricorso dinnanzi al medesimo giudice, per ottenere viceversa la declaratoria dell’illegittimità del suo licenziamento.

Le due cause furono successivamente riunite. Nel 2001 le parti giunsero ad una conciliazione amichevole. L’anno seguente il sig. Lefevre, in base a quanto disposto dalla “legge Pinto”, si rivolse alla Corte di appello di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti a causa della durata del

³²È di rilievo che la ‘legge Pinto’ ha trovato nel 2010 applicazione anche nell’ordinamento interno della Camera dei deputati, a opera del massimo organo di autodichia (il Collegio d’appello). Infatti, con decreto dell’8 novembre 2010, il Collegio (presidente e relatore on. Paniz) ha riconosciuto sussistente il diritto di taluni ex dipendenti all’indennizzo previsto per la durata non ragionevole del processo. Si trattava di alcuni autisti, i quali fin dal 1981 avevano intentato una vertenza nei confronti dell’Amministrazione della Camera per ottenere un re-inquadramento su un diverso e superiore livello retributivo e funzionale. La causa si era protratta (per vari motivi e alterne vicende, non tutte imputabili all’Amministrazione resistente) per circa 28 anni e poi si era conclusa in grado d’appello con una dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi. Il Collegio d’appello ha ritenuto che: 1) la legge Pinto dovesse trovare applicazione dalla sua entrata in vigore e per la sola fase d’appello (il primo grado si era già concluso prima di tale entrata in vigore) (un periodo di circa 9 anni); 2) la complessità della controversia conducesse a considerare ragionevole una durata di 5 anni per tale grado di giudizio; 3) la parte eccedente il ragionevole fosse quindi di 4 anni e che questa fosse meritevole di indennizzo per ciascuno dei ricorrenti.

procedimento. Chiese in particolare 3.000.000 di lire per danno patrimoniale e 16.000.000 di lire per danno morale. La Corte d'appello accertò il superamento della ragionevole durata del processo, respinse la richiesta relativa al danno patrimoniale per difetto di prove ed accordò 1.500 euro per danno morale e 900 euro per oneri e spese. Tale decisione divenne definitiva il 24 giugno 2003 e le somme stabilite dalla Corte d'appello furono pagate il 1 settembre 2004.

Il sig. Lefevre ha quindi proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo invocando la violazione dell'art. 6, comma 1 CEDU, relativo ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche per il ritardo con il quale è stata versata la somma a titolo di riparazione.

Diritto. La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione del Governo italiano relativa alla tardività della richiesta del ricorrente. La Corte ha infatti rilevato che la decisione interna definitiva, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della Convenzione, è la decisione della Corte di appello di Roma depositata il 10 maggio 2002 che è passata in giudicato il 24 giugno 2003, dopo la data di introduzione di questa richiesta, ossia il 17 settembre 2002.

La Corte ha altresì respinto l'eccezione del Governo relativa alla mancanza del requisito di "vittima" in capo al ricorrente, per aver questi ottenuto il relativo indennizzo. Sul punto è stato richiamato il consolidato orientamento della Corte, in base al quale una decisione o una misura sfavorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di "vittima" solo se le autorità nazionali abbiano riconosciuto e poi riparato la violazione di un diritto protetto dalla Convenzione. Sono i giudici di Strasburgo che devono stabilire se vi è stata tale constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali e se la riparazione sia stata sufficiente ed adeguata. La Corte, dopo aver effettuato tali valutazioni, ha riconosciuto che le autorità nazionali avevano ammesso l'esistenza della violazione della CEDU, ma l'indennizzo concesso non poteva esser considerato adeguato, posto che si trattava di circa il 23% dell'importo che generalmente sarebbe stato accordato dalla Corte EDU.

Nel merito, la Corte ha constatato la violazione del diritto ad un processo equo *ex* articolo 6 par. 1 CEDU in riferimento alla durata del processo in primo grado, protrattosi per più di cinque anni e nove mesi. Per quanto riguarda la doglianza riferita al ritardo maturato dalle autorità nazionali per l'erogazione dell'indennizzo, la Corte ha ricordato che, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza in materia (*Cocchiarella c. Italia*), il lasso di tempo per procedere al pagamento non dovrebbe superare generalmente i sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione diventa esecutiva, trattandosi di un procedimento volto a sanare le conseguenze pregiudizievoli derivanti proprio dall'eccessiva durata dei processi. La Corte ha rilevato che nel caso di specie tale termine è stato ampiamente

superato, essendo stata la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" versata il 1 settembre 2004, più di ventisette mesi dopo il deposito presso la cancelleria della decisione della corte di appello, il 10 maggio 2002.

La Corte ha affermato, inoltre, che avrebbe potuto accordare al richiedente per la violazione dell'articolo 6 comma 1, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto dell'oggetto della controversia (diritto del lavoro ed in particolare un licenziamento) la somma di 6.500 euro. Il fatto che la corte di appello adita in base alla legge "Pinto" abbia concesso al richiedente circa il 23% di questa somma arriva ad un risultato ritenuto dalla Corte manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo alle caratteristiche della via di ricorso "Pinto", la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* e deliberando secondo equità, ha assegnato al richiedente 1.450 euro nonché la somma di 2.100 euro a titolo della frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento dell'indennizzo "Pinto".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

L. n. 89 del 24 marzo 2001 – Legge Pinto

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Causa *Cocchiarella c. Italia* (Ricorso n. 64886/01).

Causa Atzei c. Italia – Seconda Sezione e – sentenza 16 marzo 2010 (ricorso n. 11978/03)

Causa Volta e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorso n. 43674/02)

Causa Marzola Centri di Fisiokinesiterapia S.A.S. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorso n. 32810/02)

Causa Landino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorso n. 11213/04)

Causa Sanclirico e Lamorte c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorsi nn. 11013/04, 11080/04)

Causa Natale c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorso n. 25872/02)

Causa Briganti e Canella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorsi nn. 32860/02, 32917/02)

Causa Falco e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 marzo 2010 (ricorsi nn. 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03, 16766/03)

Causa Ghinotti e Benassi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 6 aprile 2010 (ricorsi nn. 28104/02, 28217/02)

Causa Martinetti e Cavazzuti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 aprile 2010 (ricorso n. 37947/02)

Causa Limata e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorsi nn. 5486/03, 5491/03, 7598/03)

Causa Brignoli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorsi nn. 19877/03, 18363/03, 32969/02)

Causa Rossi e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 giugno 2010 (ricorso n. 676/03, 678/03, 682/03, 693/03, 695/03, 697/03)

Causa Ciampa e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 giugno 2010 (ricorsi nn. 7253/03, 7596/03, 7608/03)

Causa Baccini e Artuzzi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 giugno 2010 (ricorsi nn. 26314/03, 26326/03)

Causa Toscana Restaura s.a.s. e Azienda agricola S. Cusmano s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 22 giugno 2010 (ricorsi nn. 4428/04, 5481/05)

Causa Marcon c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 32851/02)

Causa Pala Mobili s.n.c. e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorsi nn. 26338/03, 26341/03, 26343/03, 26344/03)

Causa Conceria Madera s.r.l. (n. 2) c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 settembre 2010 (ricorso n. 3978/03)

Causa Reina e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 29 settembre 2010 (ricorsi nn. 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03, 40766/04)

Causa Piscitelli e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 ottobre 2010 (ricorsi nn. 20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03, 20907/03, 27526/03, 30794/03, 30827/03)

Causa Massaro e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 ottobre 2010 (ricorsi nn. 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03, 3833/03)

Causa Iannelli e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorsi nn. 29413/03, 29696/03, 31401/03, 3346/04, 12581/04, 20410/04, 593/05)

Causa Silve ri n. 2 c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 36624/02)

Causa Frosio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 16777/03)

Causa Delfa Montaggi Industriali s.r.l. e Nava s.n.c. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 19875/03)

Causa Giobbi e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorsi nn. 26358/03, 26360/03, 26363/03, 26405/03, 26407/03)

Causa Ciambriello e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 ottobre 2010 (ricorsi nn. 23745/03, 23746/03, 23749/03, 1280/04)

Causa Fornoni e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 ottobre 2010 (ricorsi nn. 22417/03, 24825/03, 26444/03, 34566/03)

Causa Filippelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorso n. 1287/04)

Causa Tiziano Bianchi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorso n. 18477/03)

Causa Coppola e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorsi nn. 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03, 24620/03, 24684/03)

Causa Tangredi e Iuliano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorsi nn. 6604/03, 16769/03)

Causa Strega Alberti Benevento s.p.a. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorsi nn. 44031/02, 44032/02)

Causa Vicario e Suma c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 novembre 2010 (ricorsi nn. 29430/03, 37928/03)

Causa Berretta e Ciarcia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 dicembre 2010 (ricorsi nn. 37904/03 e 11334/04)

Causa Bonalzo srl c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 dicembre 2010 (ricorsi nn. 19876/03 e 32240/03)

Causa De Rosa e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 dicembre 2010 (ricorsi nn. 3666/03, 11966/03)

Causa GEPAF c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 dicembre 2010 (ricorsi nn. 30403/03, 32322/03)

Causa GMP Impianti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 30 novembre 2010 (ricorso n. 19268/03)

Causa Gaglione e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 dicembre 2010 (ricorso n. 45867/07 e altri)

Causa Di Matteo e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 dicembre 2010 (ricorso n. 7603/03 e altri)

Causa Belperio e Ciarmoli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 dicembre 2010 (ricorso n. 7932/04)

Diritto a un processo equo – sotto il profilo della ragionevole durata – violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU – sussiste.

Nelle cause in titolo la Corte europea ha ritenuto violato l’art. 6, comma 1, della Convenzione, sotto il profilo della ragionevole durata. Nei casi specifici – nonostante che lo Stato italiano avesse provveduto al versamento dell’equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto) – questa si era rivelata insufficiente e quindi la Corte ha liquidato somme ulteriori. In taluni casi è stato valutato anche il ritardo con cui l’indennizzo era stato effettivamente erogato, ciò che ha comportato – conformemente ai precedenti (per esempio *Luciana Forgione*) - altresì la violazione dell’art. 1 del Prot. 1.

Nella sentenza *Gaglione* peraltro si registra la *dissenting opinion* dei giudici portoghese Cabral Barreto e serbo Popovic, secondo i quali la cifra determinata per i ricorrenti sarebbe insufficiente, dato il contesto italiano, caratterizzato da colpevoli e croniche disfunzioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

L. n. 89/2001

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo e al relativo indennizzo riconosciuto dalla L. n. 89/2001: *Aragosa c. Italia* (ricorso n. 20191/03); *Simaldone c. Italia* (ricorso n. 22644/03); *Delle Cave e Corrado c. Italia* (ricorso n. 14626/03); *Cocchiarella c. Italia* (ricorso n. 64886/01).

VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Espropriazioni

Causa D'Aniello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 28220/05)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) – liquidazione dell'indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 385 del 1980 – sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità – reviviscenza del criterio del valore commerciale del bene di cui alla legge n. 23659 del 1965 – diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità fino alla concorrenza del valore commerciale del bene - decorrenza del termine prescrizione – violazione del diritto alla protezione della proprietà – di cui all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – non sussiste.

La Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione

Fatto. La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione acquisitiva ai danni del ricorrente, proprietario di un terreno edificabile di 4.982 metri quadrati e registrato al catasto, oggetto di un'ordinanza del comune di Adrano che autorizzava l'occupazione d'urgenza finalizzata alla costruzione di abitazioni in affitto a canone moderato. In data 19 maggio 1983, il ricorrente e l'I.A.C.P. concludevano un accordo di cessione del terreno con cui l'espropriazione fu formalizzata ai sensi della legge n. 385 del 1980. In applicazione di questa legge, il comune di Adrano versava a titolo di acconto la somma di 3.650 Lire (€ 1,89) al metro quadrato, riservandosi di determinare l'indennizzo definitivo una volta fissati dal legislatore i criteri di indennizzo specifici per i terreni edificabili.

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, ed alla conseguente reviviscenza della legge n. 2359 del 1865, l'indennità di espropriazione tornava ad essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno.

Solo nell'ottobre 1996 il ricorrente, rimasto in attesa di ricevere l'indennità complementare, citava in giudizio il comune di Adrano. Il tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza, indicando che il ricorso doveva essere introdotto dinanzi alla corte d'appello di Catania. Tale organo giudicante, una volta adito, rilevava che il termine di prescrizione di dieci anni era cominciato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità della legge n. 385 del 1980), risultando così eliminato l'ostacolo giuridico che impediva all'interessato di

richiedere l'indennità di espropriazione e che la lettera inviata all'I.A.C.P. il 13 gennaio 1986 non aveva interrotto il termine di prescrizione.

Con sentenza depositata in cancelleria il 4 febbraio 2005, la Corte di cassazione respingeva il ricorso del sig. D'Aniello.

Diritto. La Corte ha rilevato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865, costituiva onere dell'espropriato richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente al ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

L. n. 865 del 1971

L. n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 223 del 1983

L. n. 2359 del 1865

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – relativamente all'accordo fra le parti valente come espropriazione ai sensi della L. n. 385 del 1980: *Scordino c. Italia* (ricorso n. 36813/97), *Bortesi ed altri c. Italia* (ricorso n. 71399/01), *Mason ed altri c. Italia* (ricorso n. 43663/98), *Stornaiuolo c. Italia* (ricorso n. 52980/99), *Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia* (ricorso n. 10557/03).

Causa Zuccalà c. Italia – Sezione Seconda – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 72746/01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) previa occupazione di fatto – liquidazione dell'indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 359 del 1992 - indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene - violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) previa occupazione di fatto – liquidazione dell'indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 359 del 1992 – applicazione retroattiva - violazione del diritto a un equo processo ex art. 6 sotto il profilo della iniquità

della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare l'applicazione retroattiva della legge n. 359 del 1992 - sussiste. Eccessiva durata del processo - violazione del diritto a un equo processo *ex art. 6 CEDU* sotto il profilo della durata ragionevole - sussiste.

La Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'insufficienza dell'indennizzo espropriativo accordato in sede nazionale, in quanto nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.

La Corte constata altresì la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto a un processo equo sia sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo sia sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare l'applicazione retroattiva della legge n. 359 del 1992 recante i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

Fatto. Antonia Zuccalà ereditò dal padre un terreno. Parte di questo fu oggetto di un'espropriazione prefettizia nel 1972 ma la quota del terreno era già stata occupata in via di fatto nel 1961. A tale occupazione *sine titolo* la Zuccalà si era opposta nel 1969, citando per danni la società in mano pubblica che aveva disposto l'occupazione per incarico della Cassa per il Mezzogiorno.

Senonchè nel 1975 il tribunale di Reggio Calabria si era dichiarato incompetente. La Zuccalà si rivolse allora al tribunale delle acque per ottenere il risarcimento del danno per l'illecita occupazione e per ottenere un equo ristoro a titolo di indennità di espropriazione. Il giudizio del tribunale delle acque fu assai lungo e laborioso. Il giudice delle acque dispose ben due perizie, nel 1976 e nel 1991. Il perito nominato nel 1976 depositò a sua volta una relazione nel 1978 e un supplemento nel 1983. Nel 1998, infine il tribunale delle acque statuí che l'espropriazione era stata legittima. Determinò la somma dell'indennizzo in base alla legge n. 359 del 1992. (Vale la pena esplicitare che il terreno, nel 1972, valeva circa 1 milione e 200 mila lire, intorno a 1700 lire al metro quadro. Il tribunale delle acque accordò un indennizzo espropriativo di poco della metà di questo valore, cioè circa 680 mila lire - 350 euro circa). La Zuccalà non impugnò la sentenza del tribunale delle acque perché nel frattempo, già dal 1976, aveva adito il TAR per sentire annullato il decreto d'esproprio. Ma nel 1979 il TAR aveva respinto il ricorso.

Nel 2001, entrata in vigore la legge Pinto, l'interessata adì la corte d'appello di Roma per avere il risarcimento da eccessiva durata del processo e ne ottenne nel 2002 un importo liquidato in 7700 euro.

Nel 1999 ella presentò un ricorso (rubricato nel 2001) volto a ottenere la condanna dell'Italia sia per la violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 sul diritto di proprietà, sia dell'art. 6 della Convenzione, sotto il duplice profilo dell'eccessiva durata e dell'intervento di una legge retroattiva in una controversia in corso.

Diritto. La Corte dei diritti, con una sentenza unanime e assolutamente conforme al proprio ormai granitico orientamento ha accolto il ricorso sotto tutti i profili.

Per quanto riguarda la violazione del diritto di proprietà, la Corte (ai nn. 27 e 28 della pronunzia) osserva che il terreno valeva circa 600 euro mentre l'indennizzo aveva di poco superato la metà di quella cifra. Tale scarto tra ristoro espropriativo e valore commerciale del bene è stato considerato eccessivo, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, fissata con chiarezza anzitutto nella nota sentenza *Scordino n. 1* del 2006, soprattutto perché non motivato da alcuno specifico riferimento a circostanze di pubblico interesse.

Quanto all'eccessiva durata, essa salta agli occhi senza ulteriore bisogno di motivazione (n. 35 della sentenza).

Circa infine il tema dell'illegittima interferenza di una legge posteriore in una lite in corso, la Corte osserva che la legge del 1992 (il cui art. 5-*bis* è stato peraltro dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale italiana nel 2007) è una fonte intervenuta a disciplinare la misura dell'indennizzo ben dopo l'insorgenza della lite (n. 36 della sentenza).

Ne è derivata la condanna dello Stato italiano a 5.000,00 euro, a integrazione dell'indennizzo espropriativo e 6.000,00 euro per danni morali

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Protocollo addizionale n. 1, art. 1

Legge n. 359 del 1992

Legge n. 89 del 2001

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sull'art. 1 del Protocollo 1: *Pisacane c. Italia; Mandola c. Italia, Perinati c. Italia. Vacca c. Italia*

Sull'art. 6 della Convenzione: *Cocchiarella c. Italia; Simaldone c. Italia.*

Causa Luigi Serino (n. 3) c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 ottobre 2010 (ricorso n. 21978/02)

Occupazione legittima – liquidazione dell'indennità – calcolata sulla base dell'indennità di espropriazione indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene - violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Viola l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, la corresponsione di un'indennità di occupazione calcolata sulla base dell'indennità di esproprio, in quanto notevolmente inferiore al valore commerciale del bene occupato e non giustificata da alcuna ragione di interesse pubblico.

Fatto. Il ricorrente era comproprietario di diversi terreni ubicati nel territorio di Benevento. Tra il 1987 e il 1988 l'amministrazione comunale della città disponeva l'occupazione di alcuni di essi per un periodo di cinque anni per la costruzione di una strada, fissando l'indennità di occupazione e di espropriazione in 259.704.000 lire.

Il ricorrente e suo fratello avevano citato in giudizio il comune di Benevento per contestare l'importo di tale indennità, ritenuta inferiore al valore commerciale dei terreni, chiedendo che la stessa venisse calcolata tenendo conto della natura edificabile dei medesimi. Essi, inoltre, chiedevano di essere indennizzati per i terreni diventati ormai inutilizzabili in seguito ai lavori di costruzione dell'opera pubblica. Successivamente, rinunciavano a contestare l'importo dell'indennità di espropriazione.

Con una sentenza dell'8 marzo 2001 la corte di appello di Napoli aveva condannato l'amministrazione comunale di Benevento a versare al ricorrente e a suo fratello, a titolo di indennità per l'occupazione, la somma di 103.159.010 lire (di cui 92.195.675 lire per la parte edificabile e 10.963.335 lire per la parte agricola del terreno). La corte di appello aveva determinato tale indennità sulla base dell'indennità di espropriazione, nella misura del 5% dell'indennità annua di espropriazione.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte di Strasburgo e, invocando l'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, ha contestato sia l'insufficienza dell'importo ricevuto a titolo di indennità di occupazione sia la relativa modalità di calcolo.

Diritto. La Corte, richiamando i propri precedenti in materia ha riconosciuto che l'indennità di occupazione, calcolata sulla base di quella di espropriazione, non era adeguata visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità così inferiore al valore commerciale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo il ricorrente sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo che non poteva essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

La Corte ha quindi affermato che l'indennità di occupazione avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del valore commerciale del bene al momento della privazione

di questo. Pertanto, ha accordato al ricorrente una somma pari alla differenza tra l'indennità di occupazione liquidata dal giudice nazionale e quella che il ricorrente avrebbe potuto ottenere se il calcolo fosse stato basato sul valore venale del terreno e non sull'importo dell'indennità di espropriazione, ex legge n. 352 di 1992, più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso. Tenuto conto di tutti questi elementi, deliberando secondo equità, la Corte ha accordato al ricorrente la somma di 90.000 euro.

Infine, la Corte ha riconosciuto al Serino la somma di 3.000 euro a titolo di danno morale, mentre le spese processuali sono state liquidate nella misura di 5.000 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 Prot. n. 1 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 5 bis, legge n. 359 del 1992

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sull'art. 1 del Protocollo 1: *Scordino n. 1 c. Italia* [GC], no 36813/97, *Mason c. Italia*

Sull'art. 41 CEDU, relativamente alle spese processuali: *Beyeler c. Italia* [GC], n. 33202/96, § 27, *Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, § 105.

1.1. Liquidazioni ex art. 41 CEDU

Causa Dora Chirò c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 65272/01)

Causa Chirò e altri (n. 1) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 63620/00)

Causa Chirò e altri (n. 2)c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 65137/01)

Causa Chirò e altri (n. 4)c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 67196/01)

Causa Chirò e altri (n. 5) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 67197/01)

Causa Gravina c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 60124/00)

Causa La Rosa e Alba (n. 1) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 58119/00)

Causa La Rosa e Alba (n. 3) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 58386/00)

Causa La Rosa e altri (n. 5) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 63239/00)

Causa Maselli (n. 2) c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 27 luglio 2010 (ricorso n. 61211/00)

Causa Maselli c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63866/00)

Causa La Rosa e Alba (n. 6) c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63240/00)

Causa La Rosa e Alba (n. 7) c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63241/00)

Causa Colacrai (n. 1) c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63296/00)

Causa Fiore c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63864/00)

Causa Carla Binotti c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 63632/00)

Causa Laura Binotti c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 71603/01)

Causa De Sciscio c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 176/04)

Causa Zaffuto e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 12894/04)

Causa Lo Bue e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 12912/04)

Causa Ceglia c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 luglio 2010 (ricorso n. 21457/04)

Causa Emanuele Calandra e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 71310/01)

Causa De Angelis e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 68852/01)

Causa Janes Carratù c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 68585/01)

Causa Scozzari e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 67790/01)

Causa Izzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 20935/03)

Causa Ippoliti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 162/04)

Causa Sciarrotta c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2010 (ricorso n. 14793/02)

Causa Grossi e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 dicembre 2010 (ricorso n. 18791/03)

Causa Gautieri e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 dicembre 2010 (ricorso n. 68210/01)

Causa Capoccia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 dicembre 2010 (ricorso n. 30227/03)

Causa De Nigris c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 dicembre 2010 (ricorso n. 41248/04)

Causa Capozzi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 14 dicembre 2010 (ricorso n. 3528/03)

Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

Relativamente ai ricorsi in titolo, la Corte ha liquidato l'equa soddisfazione per violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con precedenti pronunce³³.

³³Per la sintesi delle sentenze di merito si rinvia al *Quaderno n. 2*, p. 84 e ss., ed al *Quaderno n. 3*, p. 137 e ss. di questo Osservatorio.

2. Protezione della proprietà in altre procedure amministrative

*Causa Di Belmonte c. Italia – S econda Sezione – sentenza 16 marzo 2010
(ricorso n. 72638/01)*

Espropriazione per pubblica utilità - indennità di esproprio – decurtata per effetto dell'applicazione di un'imposta introdotta sette mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne fissava l'ammontare – responsabilità dell'Amministrazione per i danni derivanti dalla ritardata esecuzione del giudicato – violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Integra la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l'applicazione retroattiva di una legge in materia fiscale entrata in vigore sette mesi dopo la sentenza con cui si stabiliva l'indennità di espropriazione ed il risarcimento dovuto, in quanto l'applicazione della nuova legge ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (nel caso di specie, la Corte ha affermato che se l'Amministrazione avesse dato tempestiva esecuzione alla decisione che fissava l'importo dell'indennità di esproprio, questa non sarebbe stata assoggettata al nuovo regime fiscale nel frattempo intervenuto).

Fatto. Il ricorrente, residente prima del suo decesso ad Ispica (Ragusa), era proprietario di un terreno edificabile, che in una data imprecisata fu occupato dal Comune allo scopo di edilizia residenziale pubblica.

Con delibera del 15 marzo 1983, l'amministrazione comunale decretò l'espropriazione del suddetto terreno.

Il 20 luglio 1983, il ricorrente adì la Corte d'appello di Catania per ottenere l'indennità di espropriazione riconosciutagli dalla legge n. 2359 del 1865 ed il risarcimento dei danni per il ritardo nel pagamento della stessa.

Con sentenza del 23 febbraio 1990, la Corte d'appello di Catania accolse il ricorso e condannò l'amministrazione al versamento di un indennizzo di espropriazione corrispondente al valore di mercato del terreno, pari a £ 3.574.900.000 (circa 1.846.281,00 euro), oltre gli interessi legali ed il risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della somma dovuta.

Il 10 luglio 1991, constatata l'inottemperanza dell'amministrazione, il ricorrente presentò ricorso al T.A.R. di Sicilia al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza. Con sentenza del 9 ottobre 1991, il giudice amministrativo ordinò il versamento dell'indennità di espropriazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e nominò un commissario incaricato di garantire il pagamento.

Soltanto il 4 gennaio 1995, l'intera somma dovuta, pari a 2.630.990,00 euro, fu versata al ricorrente. Tale importo venne tuttavia decurtato in applicazione di un'imposta del 20% alla fonte sulle indennità di espropriazione prevista dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

Il 27 marzo 1996, il ricorrente presentò alla commissione tributaria provinciale di Ragusa un ricorso con il quale contestava l'applicazione dell'imposta del 20% in quanto la legge n. 413 del 1991 era entrata in vigore successivamente al decreto di espropriazione.

Dopo la sentenza di condanna alla restituzione della somma dovuta, l'amministrazione propose appello innanzi alla commissione tributaria regionale di Palermo, che fu rigettato in data 11 dicembre 1999.

Con sentenza del gennaio 2001, la Corte di cassazione accolse in ricorso dell'amministrazione, statuendo che il momento decisivo per l'applicabilità della legge n. 413 del 1991 era quello del versamento dell'indennità di espropriazione e non quello del trasferimento del diritto di proprietà.

Il ricorrente adiva la Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU (*protezione della proprietà*) in quanto la riduzione dell'indennità di espropriazione era dovuta al ritardo nel pagamento da parte dell'amministrazione comunale ed all'applicazione retroattiva di una legge entrata in vigore dopo l'adozione del decreto di espropriazione ed il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Catania.

Diritto. La Corte ha innanzitutto ricordato che una misura di ingerenza deve tener conto di un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Di conseguenza, l'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU garantisce che non venga imposto un carico eccessivo alla persona interessata e che non sia pregiudicata la sua situazione finanziaria.

La Corte ha rilevato che la legge n. 413 del 1991, prevedendo per la prima volta un'imposizione fiscale in tale ambito, è entrata in vigore più di sette mesi dopo la data nella quale la sentenza della Corte di appello di Catania riguardante l'ammontare dell'indennità di espropriazione era diventata definitiva.

Il ritardo da parte dell'amministrazione nel dare esecuzione a questa sentenza ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione del nuovo regime fiscale.

Infatti, l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata all'imposta prevista dalla nuova normativa se l'esecuzione della sentenza fosse stata regolare e tempestiva.

Pertanto, la Corte, ritenendo che nel caso di specie l'applicazione della legge n. 413 del 1991 non ha garantito quel giusto equilibrio fra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, ha concluso per la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.

Infine la Corte ha liquidato all'erede del ricorrente la somma di 1.100.000 euro a titolo di danno materiale, di 3.000 euro per il danno morale e di 10.000 per le spese legali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

Art. 11 della L. n. 413/1991

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sull'applicazione delle misure di ingerenza: *Tre Traktörer AB c. Svezia*, 7 luglio 1989, § 59; *M.A. ed altri c. Finlandia*, (dec.), n. 7793/95, 10 giugno 2003.

Causa Plalam s.p.a. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 maggio 2010 (ricorso n. 16021/02).

Sussidi pubblici alle imprese – condizioni per l'erogazione – ritardo dell'amministrazione nel compimento delle formalità necessarie al versamento delle sovvenzioni – applicazione retroattiva di una legge recante nuovi criteri per il riconoscimento del diritto al sussidio – ingerenza dell'autorità pubblica nel diritto al rispetto dei beni - violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Integra la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l'applicazione retroattiva di una legge in materia di sussidi pubblici alle imprese recante nuovi criteri per il riconoscimento del relativo diritto, in quanto essa ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali della società ricorrente (nel caso di specie la Corte ha statuito che il ritardo dell'Amministrazione nel compimento delle formalità che dovevano precedere il versamento del saldo delle sovvenzioni ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge n. 488 del 1992).

Fatto. La ricorrente Plalam s.p.a., una società con sede in Ascoli Piceno specializzata nella fabbricazione di prodotti manifatturieri, richiese all’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno un sussidio per l’ampliamento di un impianto industriale, prevedendo un investimento pari a £ 7.048.000.000 (circa 3.639.988 euro).

Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 28 giugno 1979 e dal d.P.R. n. 218 del 1978, intitolato “*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*”, che disciplinavano i procedimenti di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 183 del 1976 e dal d.P.R. n. 902 del 1976, le imprese che esercitavano la loro attività nel Mezzogiorno potevano ottenere sovvenzioni pubbliche, il cui importo era calcolato proporzionalmente all’ammontare degli investimenti realizzati. L’entità del sussidio, inoltre, poteva essere rivista al rialzo in caso di aumento dell’importo degli investimenti durante i lavori.

Con un’ordinanza del 25 marzo 1987, l’Agenzia concesse l’erogazione del sussidio subordinatamente al buon funzionamento del nuovo impianto industriale.

Il 19 febbraio 1988, la ricorrente chiese una revisione al rialzo della sovvenzione, tenendo conto del fatto che aveva aumentato il suo investimento fino a £ 10.258.000.000 (circa 5.297.814 euro).

Con una nota del 21 febbraio 1989, l’Agenzia osservò che, secondo la legislazione in vigore, poteva concedere alla società un aumento proporzionale del sussidio.

I lavori si conclusero il 30 giugno 1990 e l’impianto divenne operativo il 15 dicembre 1990, ma l’ispezione per accertare l’esistenza delle condizioni per l’erogazione del sussidio si svolse soltanto il 13 ottobre 1994. In questa data, la commissione incaricata di controllare il buon finanziamento dello stabilimento industriale constatò che l’investimento globale sostenuto dalla ricorrente ammontava a £ 12.781.200.000 (circa 6.600.938 euro).

Tuttavia, in applicazione del decreto legge n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito nella legge n. 488 del 19 dicembre 1992, il finanziamento da versare poteva essere calcolato esclusivamente sulle somme indicate nella prima richiesta e non su quelle effettivamente investite, come invece era previsto dalla normativa prima della riforma.

Quindi, nonostante l’aumento degli investimenti durante i lavori, il Ministro dell’industria con l’ordinanza del 28 giugno 1995 concesse alla società ricorrente soltanto la somma inizialmente prevista.

La ricorrente adì il T.A.R. del Lazio e successivamente il Consiglio di Stato, ma i ricorsi furono respinti in quanto la disciplina applicabile era quella prevista dalla

legge n. 488 del 1992, entrata in vigore prima della verifica del buon funzionamento del nuovo impianto industriale.

La Plalam s.p.a. adiva, quindi, la Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU (*Protezione della proprietà*), dato che al momento della presentazione della domanda di aumento del sussidio la legislazione vigente le conferiva un diritto ad ottenerlo; la stessa applicazione retroattiva della legge n. 488 del 1992 avrebbe privato la ricorrente di un credito certo ed esigibile, da considerarsi un "*bene*" tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1, CEDU.

Diritto. La Corte ha in primo luogo ricordato che nella nozione di "*bene*" prevista dall'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU rientrano sia i beni reali che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può maturare una legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà.

Alla luce della legislazione interna pertinente, della posizione presa dall'Agenzia e dall'attività della società ricorrente, la Corte ha ritenuto che, fin dal 30 giugno 1990, la Plalam s.p.a. avesse predisposto tutto ciò che era necessario per beneficiare dell'aumento richiesto. Di conseguenza, questo interesse patrimoniale costituiva effettivamente un "*bene*" ai sensi dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.

Nel caso di specie l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento, da parte della ricorrente, del suo diritto al rispetto dei suoi beni aveva una base legale nel diritto interno.

Una misura di ingerenza, però, deve cogliere il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo ed evitare di imporre alla persona interessata un carico eccessivo o esorbitante.

Nelle circostanze concrete della causa, la legge n. 488 del 1992 è entrata in vigore quasi due anni e sei mesi dopo la data in cui i lavori di ampliamento dello stabilimento industriale della società si sono conclusi (30 giugno 1990) e circa due anni dopo la data in cui il suddetto stabilimento ha iniziato a pieno regime la sua produzione (15 dicembre 1990).

L'ispezione per accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio ha avuto luogo solo il 28 luglio 1994 e la commissione ha depositato il suo rapporto che certificava il risultato positivo dei controlli solo il 13 ottobre 1994.

Pertanto, la Corte ha statuito che il ritardo dell'Amministrazione nel compimento delle formalità che dovevano precedere il versamento del saldo delle sovvenzioni ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge n. 488 del 1992.

Difatti, se l'esecuzione di queste formalità fosse stata regolare e puntuale, il finanziamento accordato alla ricorrente non sarebbe stato assoggettato alla normativa nel frattempo intervenuta.

La Corte ha, quindi, concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

D.P.R. n. 218 del 1978

Legge n. 183 del 1976

D.P.R. n. 902 del 1976

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – *Di Belmonte c. Italia (n. 1)*, (ricorso 72638/01).

VII. DOCUMENTI

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente numero di questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

I dati statistici relativi all'attività della Corte evidenziano anche per il 2010 un incremento esponenziale del numero dei ricorsi pendenti³⁴, i quali ammontano a circa 139 mila, con un incremento del 17 per cento rispetto al dato del 2009.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2009-2010, si può notare che nel corso del 2009 la Corte ha reso 1625 sentenze, di cui 68 relative all'Italia, mentre nel 2010 sono state emanate 1499 sentenze, di cui 98 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso del 2010, si riscontra un aumento delle pronunce di circa il 16 per cento (il numero della cause concluse è stato nel 2009 pari a 35460, mentre nel 2010 sono state concluse 41183 cause).

La considerazione dell'aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14³⁵ che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia – dopo la ratifica da parte della Russia – è entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 2010³⁶. Esso ha introdotto le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da *un singolo giudice*, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata

³⁴ Già a partire dal 2007, la Corte ha modificato la presentazione dei propri dati statistici, contenuti nei rapporti annuali sull'attività della Corte, sostituendo il dato del numero dei ricorsi presentati nell'intero anno con il numero dei ricorsi pendenti presso le singole sezioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Rapporto Annuale disponibile sul sito della Corte: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/0/Annual_Report_2010_versionProv.pdf

³⁵ Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi, presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006, come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti (per il testo si veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 219). La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di gestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

³⁶ <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CM=7&DF=12/03/2010&CL=ITA>

ammissibile e giudicata da una commissione di *tre giudici* (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;

- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito un pregiudizio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, con decisione a maggioranza dei due terzi, può avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri potrà altresì chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni introdotte dal Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo è stato, infine, al centro dei dibattiti dei Ministri responsabili della tutela dei diritti umani dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa in occasione della Conferenza di Interlaken del 18-19 febbraio 2010. La Conferenza, organizzata dalla Presidenza svizzera del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha confermato l'impegno degli Stati membri per la tutela dei diritti umani in Europa e la loro determinazione a consentire alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ingranaggio indispensabile del meccanismo di tutela, di affrontare il crescente aumento dei ricorsi inoltrati.

2. **La Corte europea dei diritti dell'uomo**

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari³⁷, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni nove anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincolo di mandato da parte dello Stato di provenienza, e l'incarico non è rinnovabile.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come *Grande Chambre* nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione. La Corte può altresì procedere anche in composizione di giudice unico.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. I ricorsi non manifestamente irricevibili sono assegnati ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato (*Rule 49*).

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo i casi di esame congiunto della ricevibilità e del merito. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, la decisione di irricevibilità che "*può essere assunta senza alcun esame ulteriore*" può essere adottata anche da un giudice unico; in caso contrario, il giudice unico trasmette i ricorsi a un comitato o ad una Camera per l'ulteriore esame (art. 27 CEDU). I comitati di tre giudici, dal canto loro, possono non soltanto dichiarare all'unanimità un ricorso irricevibile, ma altresì dichiararlo ricevibile ed esaminarlo nel merito, a condizione che questo sia relativo a una questione di interpretazione o di applicazione della Convenzione oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte (c.d. "*repetitive cases*") (art. 28 CEDU). La medesima norma prevede, in questo caso, che il giudice dello Stato convenuto che non sia già membro del comitato investito del ricorso possa essere invitato a farne parte al posto di un altro componente.

Un'altra nuova condizione di ricevibilità introdotta dal Protocollo n. 14 è quella prevista dal novellato art. 35 comma 3, lett. *b*, a norma del quale la Corte dichiara irricevibile il ricorso se il ricorrente non ha subito un "*pregiudizio importante*" per effetto della violazione lamentata. L'irricevibilità non potrà, tuttavia, essere decisa

³⁷ Per l'Italia, nel 2010, al giudice Vladimiro Zagrebelsky cessato dal mandato è subentrato il giudice Guido Raimondi.

sulla base di tale motivazione se l'esame del ricorso nel merito è imposto dal rispetto per i diritti umani o se il ricorso è relativo a un caso che non è stato debitamente preso in esame da un giudice interno.

Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla *Grande Chambre* quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla *Grande Chambre* - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze stesse. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirla l'insorgere di nuove.

L'art. 46, come riformulato dal Protocollo n. 14, prevede che il Comitato, a maggioranza dei due terzi, possa decidere di adire la Corte se ritiene che l'esecuzione di una sentenza sia ostacolata da una "*difficoltà di interpretazione*" della stessa oppure, di fronte al rifiuto di uno Stato membro di conformarsi a una sentenza della Corte, per fare accertare la violazione dell'art. 46. Sarà poi lo stesso Comitato dei Ministri a valutare quali misure debbano essere prese a seguito di questa sorta di "doppia condanna".

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all’esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontri la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un’effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell’art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l’orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l’obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l’effettività dei diritti tutelati nella Convenzione .

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli.

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il Protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;

- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 98 del 1990 per il Protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il Protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il Protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il Protocollo n. 10;
- legge n. 296 del 1997 per il Protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 179 del 2008 per il Protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

L'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n. 12.

2. Tabelle statistiche

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei diritti dell'uomo

***Ricorsi presentati alla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2010
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione***

<i>Anno di presentazione</i>	<i>Numero dei ricorsi</i>
<i>1995 11.200</i>	
<i>1996 12.700</i>	
<i>1997 14.200</i>	
<i>1998 18.200</i>	
<i>1999 22.600</i>	
<i>2000 30.200</i>	
<i>2001 31.300</i>	
<i>2002 34.500</i>	
<i>2003 38.800</i>	
<i>2004 44.100</i>	
<i>2005 45.500</i>	
<i>2006 50.500</i>	
<i>2007 55.100</i>	
<i>2008³⁸</i>	<i>49.850</i>
<i>2009</i>	<i>57.100</i>
<i>2010</i>	<i>61.300</i>

³⁸Dall'anno 2008, i dati statistici elaborati dalla Corte EDU non prendono in considerazione il numero dei ricorsi presentati a Strasburgo, ma solo il numero dei ricorsi assegnati ad un organo della Corte.

***Sentenze emanate dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo dal 1995 al 2010
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione***

<i>Anno di emanazione</i>	<i>Sentenze emanate</i>
<i>1995 56</i>	
<i>1996 72</i>	
<i>1997 106</i>	
<i>1998 105</i>	
<i>1999 177</i>	
<i>2000 695</i>	
<i>2001 889</i>	
<i>2002 844</i>	
<i>2003 703</i>	
<i>2004 718</i>	
<i>2005 1105</i>	
<i>2006 1560</i>	
<i>2007 1503</i>	
<i>2008</i>	<i>1545</i>
<i>2009</i>	<i>1625</i>
<i>2010</i>	<i>1499</i>

***Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2010***

<i>Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli</i>	61
<i>Sentenze che non accertano violazioni</i>	3
<i>Altre tipologie di sentenze (equa soddisfazione, revisione, eccezioni preliminari ed incompetenza.)</i>	34
TOTALE	98

***Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2010***

<i>Violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)</i>	1
<i>Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)</i>	50
<i>di cui: violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 comma 1 CEDU)</i>	41
<i>Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)</i>	2
<i>Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)</i>	6
<i>Altre violazioni</i>	2

*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nel 2010 nei confronti degli Stati parti
della Convenzione*

<i>Albania 7</i>	
<i>Andorra -</i>	
<i>Armenia 5</i>	
<i>Austria 19</i>	
<i>Azerbaidjan 16</i>	
<i>Belgio 4</i>	
<i>Bosnia Erzegovina</i>	<i>1</i>
<i>Bulgaria 81</i>	
<i>Cipro 3</i>	
<i>Croazia 21</i>	
<i>Danimarca -</i>	
<i>Estonia 2</i>	
<i>Finlandia 17</i>	
<i>Francia 42</i>	
<i>Georgia 4</i>	
<i>Germania 36</i>	
<i>Grecia 56</i>	
<i>Irlanda 2</i>	
<i>Islanda 1</i>	
<i>Italia</i>	<i>98</i>
<i>Lettonia 4</i>	
<i>Liechtenstein 1</i>	
<i>Lituania 8</i>	

<i>Lussemburgo 7</i>	
<i>Macedonia 15</i>	
<i>Malta 4</i>	
<i>Moldavia 28</i>	
<i>Monaco -</i>	
<i>Montenegro 2</i>	
<i>Norvegia 1</i>	
<i>Paesi Bassi</i>	<i>4</i>
<i>Polonia 107</i>	
<i>Portogallo 19</i>	
<i>Repubblica Ceca</i>	<i>11</i>
<i>Romania 143</i>	
<i>Regno Unito</i>	<i>21</i>
<i>Russia 217</i>	
<i>San Marino</i>	<i>-</i>
<i>Serbia</i>	<i>9</i>
<i>Repubblica Slovacca</i>	<i>40</i>
<i>Slovenia 6</i>	
<i>Spagna 13</i>	
<i>Svezia 6</i>	
<i>Svizzera 11</i>	
<i>Turchia 278</i>	
<i>Ucraina 109</i>	
<i>Ungheria 21</i>	
<i>TOTALE</i>	<i>1499</i>

3. Testi normativi

3.1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14¹

¹ Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no 2 (STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove

l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di

entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della

sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da

parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.

2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vicepresidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un periodo determinato;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte;

e) elegge il cancelliere e uno o più vice cancellieri;

f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:

a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o

b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;

b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e

c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi

Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei

rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei

Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

Titolo III

Disposizioni varie

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che

possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3.2. Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i

Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

3.3. Protocollo addizionale n. 4

**PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE
ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE
QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA
CONVENZIONE E NEL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA
CONVENZIONE**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale,

alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione

precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

3.4. Protocollo addizionale n. 7

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7
ALLA CONVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÈ
FONDAMENTALI**

**Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,
firmatari del presente Protocollo,**

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
- b. far esaminare il suo caso e
- c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la

dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura

penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione,

mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.5. Protocollo addizionale n. 13

**PROTOCOLLO N. 13 ALLA
CONVENZIONE PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI, RELATIVO
ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI
MORTE IN QUALSIASI
CIRCOSTANZA⁴⁰**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»); Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

⁴⁰ Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

Articolo 3 – Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare,

accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8 – Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

3.6. Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL
PROCESSO CIVILE

Art. 1. (*Pronuncia in camera di consiglio*)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono

manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (*Diritto all'equa riparazione*)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a

concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3 (*Procedimento*)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di

consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 4. (*Termine e condizioni di proponibilità*)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5 (*Comunicazioni*)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai

fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6. (Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.7. Legge 9 gennaio 2006, n. 12

"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

3.8. Legge 4 febbraio 2005, n. 11

"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005

Art. 16-bis

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

VIII. ULTERIORI DOCUMENTI

1. Dichiarazione di Interlaken (versione inglese)

**HIGH LEVEL CONFERENCE ON THE FUTURE
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS**

Interlaken Declaration

19 February 2010

The High Level Conference meeting at Interlaken on 18 and 19 February 2010 at the initiative of the Swiss Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (“the Conference”):

PP 1 *Expressing* the strong commitment of the States Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) and the European Court of Human Rights (“the Court”);

PP 2 *Recognising* the extraordinary contribution of the Court to the protection of human rights in Europe;

PP 3 *Recalling* the interdependence between the supervisory mechanism of the Convention and the other activities of the Council of Europe in the field of human rights, the rule of law and democracy;

PP 4 *Welcoming* the entry into force of Protocol No. 14 to the Convention on 1 June 2010;

PP 5 *Noting* with satisfaction the entry into force of the Treaty of Lisbon, which provides for the accession of the European Union to the Convention;

PP 6 *Stressing* the subsidiary nature of the supervisory mechanism established by the Convention and notably the fundamental role which national authorities, i.e. governments, courts and parliaments, must play in guaranteeing and protecting human rights at the national level;

PP 7 *Noting* with deep concern that the number of applications brought before the Court and the deficit between applications introduced and applications disposed of continues to grow;

PP 8 *Considering* that this situation causes damage to the effectiveness and credibility of the Convention and its supervisory mechanism and represents a threat to the quality and the consistency of the case-law and the authority of the Court;

PP 9 *Convinced* that over and above the improvements already carried out or envisaged additional measures are indispensable and urgently required in order to:

- i. achieve a balance between the number of judgments and decisions delivered by the Court and the number of incoming applications;
- ii. enable the Court to reduce the backlog of cases and to adjudicate new cases within a reasonable time, particularly those concerning serious violations of human rights;
- iii. ensure the full and rapid execution of judgments of the Court and the effectiveness of its supervision by the Committee of Ministers;

PP 10 *Considering* that the present Declaration seeks to establish a roadmap for the reform process towards long-term effectiveness of the Convention system;

The Conference

- (1) Reaffirms the commitment of the States Parties to the Convention to the right of individual petition;**
- (2) Reiterates the obligation of the States Parties to ensure that the rights and freedoms set forth in the Convention are fully secured at the national level and calls for a strengthening of the principle of subsidiarity;**
- (3) Stresses that this principle implies a shared responsibility between the States Parties and the Court;**
- (4) Stresses the importance of ensuring the clarity and consistency of the Court's case-law and calls, in particular, for a uniform and rigorous application of the criteria concerning admissibility and the Court's jurisdiction;**
- (5) Invites the Court to make maximum use of the procedural tools and the resources at its disposal;**
- (6) Stresses the need for effective measures to reduce the number of clearly inadmissible applications, the need for effective filtering of these applications and the need to find solutions for dealing with repetitive applications;**
- (7) Stresses that full, effective and rapid execution of the final judgments of the Court is indispensable;**
- (8) Reaffirms the need for maintaining the independence of the judges and preserving the impartiality and quality of the Court;**
- (9) Calls for enhancing the efficiency of the system to supervise the execution of the Court's judgments;**
- (10) Stresses the need to simplify the procedure for amending Convention provisions of an organisational nature;**

(11) Adopts the following Action Plan as an instrument to provide political guidance for the process towards long-term effectiveness of the Convention system.

Action Plan

A. Right of individual petition

1. The Conference reaffirms the fundamental importance of the right of individual petition as a cornerstone of the Convention system which guarantees that alleged violations that have not been effectively dealt with by national authorities can be brought before the Court.

2. With regard to the high number of inadmissible applications, the Conference invites the Committee of Ministers to consider measures that would enable the Court to concentrate on its essential role of guarantor of human rights and to adjudicate well-founded cases with the necessary speed, in particular those alleging serious violations of human rights.

3. With regard to access to the Court, the Conference calls upon the Committee of Ministers to consider any additional measure which might contribute to a sound administration of justice and to examine in particular under what conditions new procedural rules or practices could be envisaged, without deterring well-founded applications.

B. Implementation of the Convention at the national level

4. The Conference recalls that it is first and foremost the responsibility of the States Parties to guarantee the application and implementation of the Convention and consequently calls upon the States Parties to commit themselves to:

- a) continuing to increase, where appropriate in co-operation with national human rights institutions or other relevant bodies, the awareness of national authorities of the Convention standards and to ensure their application;
- b) fully executing the Court's judgments, ensuring that the necessary measures are taken to prevent further similar violations;
- c) taking into account the Court's developing case-law, also with a view to considering the conclusions to be drawn from a judgment finding a violation of the Convention by another State, where the same problem of principle exists within their own legal system;
- d) ensuring, if necessary by introducing new legal remedies, whether they be of a specific nature or a general domestic remedy, that any person with an arguable claim that their rights and freedoms as set forth in the

Convention have been violated has available to them an effective remedy before a national authority providing adequate redress where appropriate;

e) considering the possibility of seconding national judges and, where appropriate, other high-level independent lawyers, to the Registry of the Court;

f) ensuring review of the implementation of the recommendations adopted by the Committee of Ministers to help States Parties to fulfil their obligations.

5. The Conference stresses the need to enhance and improve the targeting and coordination of other existing mechanisms, activities and programmes of the Council of Europe, including recourse by the Secretary General to Article 52 of the Convention.

C. Filtering

6. The Conference:

a) calls upon States Parties and the Court to ensure that comprehensive and objective information is provided to potential applicants on the Convention and the Court's case-law, in particular on the application procedures and admissibility criteria. To this end, the role of the Council of Europe information offices could be examined by the Committee of Ministers;

b) stresses the interest for a thorough analysis of the Court's practice relating to applications declared inadmissible;

c) recommends, with regard to filtering mechanisms,

i. to the Court to put in place, in the short term, a mechanism within the existing bench likely to ensure effective filtering;

ii. to the Committee of Ministers to examine the setting up of a filtering mechanism within the Court going beyond the single judge procedure and the procedure provided for in i).

D. Repetitive applications

7. The Conference:

a) calls upon States Parties to:

i. facilitate, where appropriate, within the guarantees provided for by the Court and, as necessary, with the support of the Court, the adoption of friendly settlements and unilateral declarations;

- ii. cooperate with the Committee of Ministers, after a final pilot judgment, in order to adopt and implement general measures capable of remedying effectively the structural problems at the origin of repetitive cases.
- b) stresses the need for the Court to develop clear and predictable standards for the “pilot judgment” procedure as regards selection of applications, the procedure to be followed and the treatment of adjourned cases, and to evaluate the effects of applying such and similar procedures;
- c) calls upon the Committee of Ministers to:
 - i. consider whether repetitive cases could be handled by judges responsible for filtering (see above Section C);
 - ii. bring about a cooperative approach including all relevant parts of the Council of Europe in order to present possible options to a State Party required to remedy a structural problem revealed by a judgment.

E. The Court

8. Stressing the importance of maintaining the independence of the judges and of preserving the impartiality and quality of the Court, the Conference calls upon States Parties and the Council of Europe to:

- a) ensure, if necessary by improving the transparency and quality of the selection procedure at both national and European levels, full satisfaction of the Convention’s criteria for office as a judge of the Court, including knowledge of public international law and of the national legal systems as well as proficiency in at least one official language. In addition, the Court's composition should comprise the necessary practical legal experience;
- b) grant to the Court, in the interest of its efficient functioning, the necessary level of administrative autonomy within the Council of Europe.

9. The Conference, acknowledging the responsibility shared between the States Parties and the Court, invites the Court to:

- a) avoid reconsidering questions of fact or national law that have been considered and decided by national authorities, in line with its case-law according to which it is not a fourth instance court;
- b) apply uniformly and rigorously the criteria concerning admissibility and jurisdiction and take fully into account its subsidiary role in the interpretation and application of the Convention;

c) give full effect to the new admissibility criterion provided for in Protocol No. 14 and to consider other possibilities of applying the principle *de minimis non curat praetor*.

10. With a view to increasing its efficiency, the Conference invites the Court to continue improving its internal structure and working methods and making maximum use of the procedural tools and the resources at its disposal. In this context, it encourages the Court in particular to:

a) make use of the possibility to request the Committee of Ministers to reduce to five members the number of judges of the Chambers, as provided by Protocol No. 14;

b) pursue its policy of identifying priorities for dealing with cases and continue to identify in its judgments any structural problem capable of generating a significant number of repetitive applications.

F. Supervision of execution of judgments

11. The Conference stresses the urgent need for the Committee of Ministers to:

a) develop the means which will render its supervision of the execution of the Court's judgments more effective and transparent. In this regard, it invites the Committee of Ministers to strengthen this supervision by giving increased priority and visibility not only to cases requiring urgent individual measures, but also to cases disclosing major structural problems, attaching particular importance to the need to establish effective domestic remedies;

b) review its working methods and its rules to ensure that they are better adapted to present-day realities and more effective for dealing with the variety of questions that arise.

G. Simplified Procedure for Amending the Convention

12. The Conference calls upon the Committee of Ministers to examine the possibility of introducing by means of an amending Protocol a simplified procedure for any future amendment of certain provisions of the Convention relating to organisational issues. This simplified procedure may be introduced through, for example:

a) a Statute for the Court;

b) a new provision in the Convention similar to that found in Article 41(d) of the Statute of the Council of Europe.

Implementation

In order to implement the Action Plan, the Conference:

(1) calls upon the States Parties, the Committee of Ministers, the Court and the Secretary General to give full effect to the Action Plan;

(2) calls in particular upon the Committee of Ministers and the States Parties to consult with civil society on effective means to implement the Action Plan;

(3) calls upon the States Parties to inform the Committee of Ministers, before the end of 2011, of the measures taken to implement the relevant parts of this Declaration;

(4) invites the Committee of Ministers to follow-up and implement by June 2011, where appropriate in co-operation with the Court and giving the necessary terms of reference to the competent bodies, the measures set out in this Declaration that do not require amendment of the Convention;

(5) invites the Committee of Ministers to issue terms of reference to the competent bodies with a view to preparing, by June 2012, specific proposals for measures requiring amendment of the Convention; these terms of reference should include proposals for a filtering mechanism within the Court and the study of measures making it possible to simplify the amendment of the Convention;

(6) invites the Committee of Ministers to evaluate, during the years 2012 to 2015, to what extent the implementation of Protocol No. 14 and of the Interlaken Action Plan has improved the situation of the Court. On the basis of this evaluation, the Committee of Ministers should decide, before the end of 2015, on whether there is a need for further action. Before the end of 2019, the Committee of Ministers should decide on whether the measures adopted have proven to be sufficient to assure sustainable functioning of the control mechanism of the Convention or whether more profound changes are necessary;

(7) asks the Swiss Chairmanship to transmit the present Declaration and the Proceedings of the Interlaken Conference to the Committee of Ministers;

(8) invites the future Chairmanships of the Committee of Ministers to follow-up on the implementation of the present Declaration.

2. Risoluzione n. 2010 (83) del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution CM/ResDH(2010)83

Execution of the judgments of the European Court of Human Rights

Ben Khemais against Italy

(Application No. 246/07, judgment of 24 February 2009, final on 6 July 2009)

(Adopted by the Committee of Ministers on 3 June 2010
at the 1086th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter "the Convention" and "the Court");

Having regard to the judgment of the Court which was transmitted to the Committee once it had become final;

Recalling that the applicant in the present case was expelled to Tunisia on 2 June 2008 despite the Court's interim measure under Rule 39 of the Rules of the Court requiring the Italian authorities not to do so until further notice;

Noting that the Court consequently found that the applicant's expulsion amounted to violations of Article 3 and of Article 34 of the Convention;

Recalling that, in the context of the examination of the present case, the Committee noted, at its 1078th meeting (March 2010), that the Italian authorities were fully committed to complying with the interim measures indicated by the Court under Rule 39;

Deploring that, despite this commitment, the Italian authorities expelled another applicant, Mr. Mannai, to Tunisia on 1 May 2010 in breach of an interim measure indicated on 19 February 2010 by the Court requiring the Italian authorities not to do so until further notice;

Noting with concern that in at least two other cases the Italian authorities have expelled applicants to Tunisia although the Court had previously indicated not to do so under Rule 39⁴¹;

Recalling firmly that, according to the Court's well-established case-law, Article 34 of the Convention entails an obligation to comply with interim measures indicated pursuant to Rule 39 of the Rules of the Court since the Grand Chamber's judgment of 4 February 2005 in the case of Mamatkulov and Askarov against Turkey,

Stressing once again the fundamental importance of complying with interim measures indicated by the Court under Rule 39 of the Rules of Court;

Expressing confidence however that the Italian authorities will finally take the necessary measures to ensure that interim measures indicated by the Court are strictly complied with, to prevent similar violations in the future;

FIRMLY RECALLS the obligation of the Italian authorities to respect interim measures indicated by the Court;

URGES the Italian authorities to take all necessary steps to adopt sufficient and effective measures to prevent similar violations in the future;

DECIDES to examine the implementation of this judgment at each human rights meeting until the necessary urgent measures are adopted.

⁴¹ The applicants in the cases of Ali Toumi and Trabelsi were expelled on 2 August 2009 and 13 December 2008 respectively. The Court rendered a judgment in the latter case finding again violations of Articles 3 and 34 of the Convention (judgment of 13 April 2010 – not final yet).

INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE

<i>Atzei</i>	117	<i>Falco e altri</i>	118
<i>Baccini e Artuzzi</i>	118	<i>Filippelli</i>	119
<i>Barbaro</i>	96	<i>Fiore</i>	131
<i>Belperio e Ciarmoli</i>	120	<i>Fornoni e altri</i>	119
<i>Berretta e Ciarcia</i>	119	<i>Frosio</i>	119
<i>Bonalzoo srl</i>	119	<i>Gaglione e altri</i>	120
<i>Bongiorno e altri</i>	78	<i>Gautieri e altri</i>	132
<i>Briganti e Canella</i>	118	<i>GEPAF</i>	120
<i>Brignoli</i>	118	<i>Ghinotti e Benassi</i>	118
<i>Calabrò</i>	109	<i>Giobbi e altri</i>	119
<i>Capoccia</i>	132	<i>GMP Impianti</i>	120
<i>Capozzi</i>	132	<i>Gravina</i>	131
<i>Carla Binotti</i>	131	<i>Grossi e altri</i>	132
<i>Ceglia</i>	131	<i>Hussun ed altri</i>	76
<i>CGIL e Cofferati (n. 2)</i>	107	<i>Iannelli e altri</i>	119
<i>Chirò e altri (n. 1)</i>	130	<i>Ippoliti</i>	132
<i>Chirò e altri (n. 2)</i>	130	<i>Izzo</i>	132
<i>Chirò e altri (n. 4)</i>	130	<i>Janes Carratù</i>	132
<i>Chirò e altri (n. 5)</i>	131	<i>La Rosa e Alba (n. 1)</i>	131
<i>Ciambriello e altri</i>	119	<i>La Rosa e Alba (n. 3)</i>	131
<i>Ciampa e altri</i>	118	<i>La Rosa e Alba (n. 6)</i>	131
<i>Colacrai (n. 1)</i>	131	<i>La Rosa e Alba (n. 7)</i>	131
<i>Conceria Madera s.r.l. (n. 2)</i>	118	<i>La Rosa e altri (n. 5)</i>	131
<i>Coppola e altri</i>	119	<i>Landino</i>	117
<i>D’Aniello</i>	125	<i>Laura Binotti</i>	131
<i>De Angelis e altri</i>	132	<i>Lefevre</i>	115
<i>De Nigris</i>	132	<i>Leone</i>	80
<i>De Rosa e altri</i>	120	<i>Limata e altri</i>	118
<i>De Sciscio</i>	131	<i>Lo Bue e altri</i>	131
<i>Delfa Montaggi Industriali s.r.l. e</i>		<i>Luigi Serino (n. 3)</i>	128
<i>Nava s.n.c.</i>	119	<i>Marcon</i>	118
<i>Di Belmonte</i>	133	<i>Martinetti e Cavazzuti</i>	118
<i>Di Matteo e altri</i>	120	<i>Marzola Centri di Fisiokinesiterapia</i>	
<i>Dora Chirò</i>	130	<i>S.A.S.</i>	117
<i>Emanuele Calandra e altri</i>	132	<i>Maselli</i>	131

<i>Maselli (n. 2)</i>	131	<i>Scozzari e altri</i>	132
<i>Massaro e altri</i>	119	<i>Silveri n. 2</i>	119
<i>Mole</i>	90	<i>Strega Alberti Benevento s.p.a.</i>	119
<i>Montani</i>	93	<i>Tangredi e Iuliano</i>	119
<i>Moretti e Benedetti</i>	101	<i>Tiziano Bianchi</i>	119
<i>Natale</i>	118	<i>Toscana Restaura s.a.s. e Azienda</i>	
<i>Ogaristi</i>	82	<i>agricola S. Cumano s.r.l.</i>	118
<i>Pala Mobili s.n.c. e altri</i>	118	<i>Trabelsi</i>	73
<i>Piazzì</i>	104	<i>Udorovic</i>	111
<i>Piscitelli e altri</i>	118	<i>Vicario e Suma</i>	119
<i>Plalam s.p.a.</i>	135	<i>Villa</i>	86
<i>Reina e altri</i>	118	<i>Volta e altri</i>	117
<i>Rossi e altri</i>	118	<i>Zaffuto e altri</i>	131
<i>Sanchirico e Lamorte</i>	117	<i>Zuccalà</i>	126
<i>Sciarrotta</i>	132		

*Riprodotta in digitale dal **CRD** della Camera dei deputati*